


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОДУ ІМЕНІ Ш. Ш. СКОБЕЛІ

Р. 120. а
Сажа




GRIDE DV CALI
PROVISIONI, GRATIE, ET
RAGIONI DELLA CITTA,
DI MODONA.

ET DA OSSERVARSI IN ESSA.
NVOVAMENTE DATE
IN LVCE.



IN MODONA:

Non senza licenza de' superiori.



ALLI LETTORI.



Il desiderio che come padri di questa nostra patria commune tegniamo di fare profitto a nostri cittadini, ci ha indotti a dare alla stampa le cose contenute nel presente uolume per render cauti tutti quei che sotto la cura nostra si uiuono nel gouerno di se stessi, & della robba loro, & accioche peruenga a notitia uniuersale quel, che prima a molti era nascosto, & finalmente per palesarui che non habbiamo a cuore cosa del mondo piu, che il giouarui: Voi dunque riceuete quanto si è fatto con quell'amore, col qual ui si dà, & rendetene gratie a Dio, pregandolo a prestarci occasione di giouarui maggiormente, si come siamo per far sempre prontamente. State sani. In Modona il di XXV, Marzo.
M D L X X V.

I Conseruatori di Modona.



155
1267.

TAVOLA DELLE
GRIDE DUCALI.

 ONTRA le usure. fol.	1
Sopra il conuersare frequentemente alli monasteri delle monache.	6
Contra i ladri, & altri malfattori per il paese.	8
Sopra le acque, del non tagliare gli argini, & le ripe.	10
De gli Archibugi, & delle Armi.	11
Sopra i Fideicommissi.	14
Contra li Feudatarij per l'estrazione de i raccolti.	17
Che gli habitanti nel Ducato non uadino ad habitare altroue.	18
Conuentione col Duca di Parma del darli i banditi.	19
Del denuntiare i Feudi, & liuelli per torne l'investiture.	20
Sopra l'acqua del molino dell'Abate, & sopra li terragli.	21
Delle Armi.	22
De i libelli diffamatorij.	25
Contra la bestemmia, & sodomia.	26
Contra i giuochi, & baratterie.	27
Contra i banditi della città di Bologna.	28
Contra i banditi della Romagna.	29
Del non lauorare, o tenere aperte le boteghe i dì delle feste.	30
Delle maschere.	31
Sopra le biade.	35
Sopra il sale.	37
Dell'andare al soldo fuor del dominio, & far o ammassare genti nel stato.	39
Contra coloro che danno ricapito a banditi.	40
Cótra color che obligano le loro psone, & che causano disfide.	42
Sopra il Studio.	44
Contra coloro che prestano aiuto a i prigionij.	45
Contra coloro che rompono le paci.	47
Limitatione sopra le paci rotte.	49
Lettere ducali sopra le legne che si danno a i soldati delle guardie.	50. 51. 52.
Gratie fatte dal Sig. Duca nostro alla Comunità di Modona.	
Che le castellanze, & Feudatarij del Ducato concorrano con la Comunità alle grauezze straordinarie in seruigio di S. Ecc. fo. 53	

TAVOLA:

Confirmatione di tutte le gratie, doni, essentioni, statuti, & priuileggi concessi alla città dalli predecessori di S. Eccellenza, Et parimente le essentioni, priuileggi, capitulationi contra gli Feudatarij. 53

Che gli contadini, & montanari uenuti ad habitare nella città da tre anni in quà si possano cacciar fuori. 54

Contra gli Feudatarij per gli aggrauij, impedimenti, & diuieti che uengono fatti a i cittadini nelle loro giuridittioni. 54. & 55

Che i cittadini possano uenir pagati da i mezzadri sopra la sua parte de i ricolti, & grascie, & altre cose. 55

Che i Feudatarij non possano per l'auenire suscitare, ne innouare grauezza alle possessioni, & lauoratori de i cittadini, senza licenza, & consenso di S. Eccell. 55

Che gli essenti per le terre rusticali peruenute alle sue mani conferiscano alla reparatione de i fiumi per la sua rata. 56

Che alle rotte de i fiumi, & ne i pericoli imminenti, alle corronelle, riparationi de' ponti, & altre opere urgenti conferiscano essenti, & non essenti. 56

Che il Bargello non possa tuorre il terzo di quello che guadagnano gli esecutori, & che non possa mandare essi esecutori a pignorare per causa ciuile, & alcune altre cose sopra gli esecutori. 56

Sententia Ill. Domini Ducis nostri ad fauorem magnificæ Communitatis Mutinæ super aqua Situlæ defluente ad ciuitatem Mutinæ, contra Dominum Saxoli. 57

Erectio Sancti Montis Pietatis Ciuitatis Mutinæ concessa ab Illustris. D. Duce Hercule primo magnificæ comunitati: cum Capitulis eiusdem erectionis. 60

De canaleto fodiendo, & per quos fodi debeat ex declaratione Magnificorum DD. Consiliariorum signaturæ ducalis. 63

Capitoli del Santo Monte uecchio di pietà della città di Modona:

Proemio: fol. 66

Della Elettione delli Signori Presidenti, sindaco, & depositario del Santo Monte. 67

Del giuramento delli Signori Presidenti, & loro ufficio. 68

Del-

TAVOLA:

Dell'ufficio del Depositario. 69

Della elettione, & ufficio del cassiero. 70

Dell'ufficio del sindaco. 73

Della elettione, & ufficio del tauolacino: 75

Della elettione, & ufficio del notaio. 75

Della elettione, & ufficio del ragionato generale. 76

Della conditione de pegni che si riceueranno dal cassiero: 76

Delle persone a chi non si dee prestare. 77

Che li pegni non si possano sequestrare. 78

Ordine di uendere li pegni che sieno andati in sorte: 78

Del soprauanzo del pretio delli pegni uenduti. 79

Che non si possa contrattare ne barattare pegni di sorte alcuna. 80

Delli presidenti, & ufficiali descritti nel libro del Monte. 80

Che sia prestata fede a i libri de gli ufficiali. 80

Che non sia lecito a gli ufficiali a comperare pegni: 81

Che niuno ufficiale di sua propria autorità possa pagare se stesso. 81

Del modo di procedere nelle cause, & differenze del Monte. 81

Delli priuileggi delli Presidenti, & ufficiali del Monte. 82

Del modo di riceuere, & restituire li depositi, con le respõsioni. 82

Della elettione del messo, & Trombetta. 83

Della prescrizione. 83

Che non si habbino a pagare salarij alcuni inanzi il tempo: 84

Delli uisitatori del Santo Monte. 84

Della oblatione, & modo di procedere in essa. 84

Delli priuileggi, & essentioni del Santo Monte. 84

Concessione apostolica che con buona consciëtia si possano deporre denari sul Santo Monte con risponione di cinque per cento. 85

Lettera del Cardinale Sadoletto alla Comunità di Modona. 87

Supplicatione, rescritto, & confirmatione ducale delli capitoli, & priuileggi del Santo Monte. 87, 88, 89

Capitoli aggiunti di nuouo.

Che non si possa prestare piu di lire cinquanta sopra alcun pegno, ne con sicurtà che'l facci buono. fol. 90

Della cura che si ha da hauere de i libri, & delle scritture del santo Monte. 91

Confirmatione Ducale de' detti Capitoli. 92

TAVOLA

Giunta d'altri nuoui capitoli concessi da
S. Ecc. al detto Santo Monte.

Che li presidenti si facciano esibire ogni mese li libri al cassiero, & esaminargli.	93
Che il cassiero non possa sopra un medesimo pegno prestare mag- gior quantità di denari di quella che si contiene nelli statuti: Nea forestieri.	94
Che il cassiero non possa prestare sotto nome di persone incogni- te, ne tenere presso di se piu di lire trecento.	94
Capitoli, & ordinationi dell'Vnione delli frutti de gli hospedali, & altri luoghi pij della città di Modona. fol.	95

Tauola de i Capitoli dell'Vnione.

Arti, persone dell'arti che hanno beni uniti, cadute in necessità si debbono souenire. fol.	101
Arte de' fabri il suo massaro sarà Presidente.	95
Alloggiare i forestieri.	106
Affittare come si debbano i beni dell'unione.	113
Alienare, o far luelli perpetui, o obligatione de' beni della unio- ne si riserva a i Signori Conseruatori.	109
Aduocato Presidente, sua elettione, & ufficio 98. seruirà l'unione gratis del suo patrocinio 113. & non aduocerà contra l'unione.	125
Acqua del legno a chi, & quando si dà.	125
Autorità de' Signori Conseruatori sopra i beni dell'unione. 109. sopra li capitoli in aggiungere, & sciemare.	110
Arbori delle possessioni come, & per quali bisogni si possano ta- gliare 113. ordine sopra ciò.	126
Autorità riservata all'ordinario sopra li capitoli dell'unione. fol.	103, 118
Armario ordinato per le scritture dell'Vnione.	119
Bussola delle liste de i Presidenti. fol.	95, 109
Bussola de' straordinarij, de' massari, & de' sopranumerarij 96. 109	
Barbiero, suo salario 107. sua elettione.	112
Balie per li fanciulli.	122
Beni uniti, & da unirsi, amministrare si debbono per li Signori Co- nseruatori 108. come s'affittino, & da chi.	113
Beccaro,	

TAVOLA

Beccaro, & canevaro in una persona sola.	108
Canonico Presidente. fol.	96, 110
Capitoli dell'Vnione riformati 105. oue debbono stare:	103, 124
Capellani 108. suo ufficio.	120
Conseruatori della Communità di Modona patroni, & admini- stratori perpetui de beni dell'Vnione 108. facitori delli Presi- denti dell'Vnione.	95, 109
Contagiosi come si accettino:	115
Conti di casa da saldarsi ogni mese.	100, 113
Conto doppio del Massaro.	117
Conti dell'Entrare.	121
Conti del Tesoriero da saldare.	119
Consegna del Massaro uecchio al nuouo:	117
Consegna del notaio uecchio al nuouo.	119
Consegna del Guardiano ogni anno al massaro, & nel fine del suo ufficio al guardiano nuouo.	123
Confraternità della morte debbe essere souenuta.	103
Compagnie unite deeno hauere un Presidente nelle liste:	110
Conuertite sieno souenute 102. di quanto.	107
Custode di S. Lazzaro: salario.	111
Confirmatione Ducale de i capitoli nuoui.	128
Dongelle da maritare ogni anno, & sua dote 102, 106. partito so- pra ciò.	124
Dottore Presidente, uedi aduocato.	
Decreto Ducale in confirmatione de i capitoli.	103
Entrata si dee cauare de i luochi uacui.	101, 108
Entrate dell'Vnione si dispensino in uso de i pouerì secondo la uo- lontà del Massaro.	116, 123
Entrate: si scriuano i conti sopra un libro appartato dalli fat- tori.	121
Entrate, & robe che auanzano come si uendano.	100
Fanciulli maschi, & femine, quali, & come si accettino 100, 106, 115	
Quanto tempo si tengano, & come si mandino 100, 106. Co- me, & da chi si gouernino.	122
Fattori: elettione sua 99, 111. salario 107. oltre il salario la spesa per la caualcatura 100. ufficio.	121

TAVOLA

Forestieri poveri per passaggio s'alloggino, & come morendo sue robe restano all'hospedale.	101
Fornaro, sua elezione 112. salario.	101
Pieno quanto si metta in casa per le caualature de fattori.	108
Fabrice, & riparationi.	126
	113
Gouernatrice de i putti. suo salario.	108
Guardiano maggiore della casa di Dio sua elezione 99. 111. salario 107. sue qualità 122: come debba dispensare le entrate 100. 116. suo ufficio 122. 123. é tenuto consegnare al guardiano 110. 110.	123
Guardiano del Carmeno.	99. 111
Guardiano o custode di S. Lazzaro.	99. 111
	99. 111
Hospedale del Carmeno.	106
Infermiere de gli huomini per la casa di Dio 111. per S. Giobbe 112	112
Infermiera delle donne.	112
Infermi della città 100. forestieri come si accettino 106. 115. & di essi, & delle sue robe si tenga conto 106. sanati come si mandino uia 101. morendo le sue robe restino all'hospedale.	106
Libri del Massaro come sieno retti.	117
Libro del Guardiano per li conti della sua dispensa de fanciulli de gli infermi, & delle sue robe.	123
Libro de fattori per l'entrate.	121
Libro del Tesoriero.	119
Libri, & Scritture dell'Vnione non si deeno dar fuori.	127
Liste de Presidenti come si faccino 95. 109. quando si cauino.	110
Lielli, & alienationi: il farli s'appartiene alli Signori Conservatori 109. luoghi uacui dell'Vnione da cauare entrata, o a comodità de poveri non si concedano a particolari.	101. 108
Maritare dongelle quante, & come si debbano, & sua dote.	102. 106. 124
Maritandosi insieme quei dell'hospedale gli sia usata cortesia.	101. 106
Massaro. sue qualità 110. quanto duri 110. elezione 95. 110: giuramento autorità: suo ufficio 97. 110: possa uedere i libri del Tesoriero.	99. 115
	Massaro

TAVOLA

Massaro uecchio è confermato presidente, & suo loco.	114
Massaro dell'arte de fabri Presidente.	110
Medico fisico. sua elezione 112. salario 107. ufficio.	120
Medico Chirurgico. elezione 112. salario 107. ufficio.	120
Mendicanti sani, & gagliardi come si trattino.	101. 106
Messe, & sua spesa.	108
Mezzadri delle possessioni: crearli, & cassarli sta a i Presidenti.	113
Notaio primo ufficiale eletto da i Presidenti 98. 111: sua elezione, & salario 107. 119. ufficio.	97. 98. 119
Oglio della Colonna.	108
Ordinario: gli si riserva la sua autorità.	103. 118
Presidenti dell'Vnione quanti, & quali s'eleggano 95. 109: suo giuramento 96. 111. Eleggeranno gli altri ufficiali, & quali 96. 111. suo ufficio 97. Non si seruano delle opere ne de carreggi de mezzadri.	113
Preti sua elezione. salario. & ufficio.	98. 108. 111. 120
Possessione debbono esser uisitate dal massaro: & fornite di bestie 116. che sieno lauorate da mezzadri 121: come si debbono affittare.	113
Procuratore presidente 95. 110: il uecchio confermato.	114
Putti uedi fanciulli.	108
Ponti sopra Secchia.	108
Poveri come si accettino 100. 105. forestieri poveri per passaggio.	101
Riparare o fabricare: come si faccia.	113
Salarij di ciascun ufficiale.	107. 108
Sindici del Massaro. sua elezione 102. 110. ufficio, & salario.	118
Spetiale. elezione 99. & salario 108. suo ufficio.	120
Spetieria. robe di essa sieno buone.	99. 120
Spesa ordinaria, & straordinaria dell'Vnione. come si faccia.	115
Spesa maggiore di lire cento riservata a i Signori Conservatori.	97. 109. 115
Statuti dell'Vnione. uedi Capitoli.	
Tesoriero sua elezione 99. 111. sia banchero 99. 119. suo ufficio,	

V A V O L A.

& salarij: 119
Tagliar arbori come, & per quali bisogni si possa 109. 115. ordine
sopra ciò, 126

Vfficiali dell'Vnione quali, & suo salario. 97. 98. 99. 107. 111.

Vescouo della città. 98. 111

Visitadori, & suo ufficio. 102. 118

Vnione de frutti de gli hospedali, & luoghi pij di Modona 95. 105
ha da perseverare a peneplacito della Communità: 105. suo uf-
ficio 105. 106. 107. 108. è tenuta d'adempiere le grauezze, & obli-
ghi. 116

IL FINE.

CRIDE DVCALI
P V B L I C A T E N E L L A C I T T A
D I M O D O N A.



GRIDA CONTRA LE VSVRE.

Hercules Dux Ferrariæ:



ONTE Clemente: Haueffimo questi di la lettera vostra con la grida sopra le usure, alla quale non rispondestimo allhora, parendoci materia da douergli hauere intorno qualche consideratione; mò che è stata considerata, ue la rimettimo qui alligata, la quale uolemo che subito facciate publicare, & riuocando tutte, & ciascuna altra grida, che sopra tal materia fosse stata fin qui emanata, farete inuiolabilmente offeruare questa, che tanto è di nostra mente che da uoi sia essequito. State sano.

Ferrariæ 17. Martij. 1555.

Alexander:

Atergo: Gubernatori nostro Mutinæ.



SSENDO uenuto a notitia dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor nostro non senza somma sua displicenza, che in questa sua città di Modona non mancano persone terriere, & anche forestiere, che posposto ogni timore di Dio in contempto della fede Christiana, & delli statuti, & ordini sopra ciò emanati, commettono usura sotto uelame per la maggior parte de contratti simulati, & non ueri: & uolendo S. Eccellenza prouedere, in quanto a lei sia possibile, che tale abomineuole, & rotto uso per la malitia de gli huomini non s'intagli, & pigli forza, ma li precetti della religione Christiana si

A

offeruino, & tanto piu che di quei ne seguita anche la rouina, & distructione de beni temporali, come se ne sono uisti ueri essempli.

PER tanto il prelibato Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor nostro il Signor Don Hercole per la Dio gratia di Ferrara, di Modona, & di Reggio Duca Quarto. Primo di Ciartres. Marchese da Este. Conte di Rouigo, & di Monte arguto, & Romagna.

A commune utilità, & bene publico de' suoi fedelissimi suditi per la presente salutifera grida, quale uuole, & commanda, che habbia forza, & uigore di perpetua, & inuiolabile legge, Ordina, commanda, & uuole, che niuna persona si terriera, come forestiera, & di che luogo, conditione, grado, & dignità si sia, debba, possa, ardisca, o presuma in questa sua città, o distretto di Modona, dare, o prestare ad alcuno ad usura quantà alcuna di denari, o altra roba mutabile, o fare alcun contratto, conuentione, & patto che sia finto, simulato, & non uero, o concetto in fraude delle usure, o che sia illicito, & reprobato dalla legge, ne di per se, ne per interposta persona, ne direttamente, ne indirettamente, & sotto che colore, & titolo si uoglia, ne cō scrittura publica, o priuata, ne senza scrittura, ne con testimonij, ne senza testimonij, o per qualunque altro modo, che si possa dire, imaginare, o pensare: eccettuando solo gli hebrei bancheri, à quali è permeltà dalla Sede Apostolica, & per minor male si tollerano.

Denontiano, & notificando che S. Eccellenza uuole, & così dichiara, & commanda, che tutti, & singuli quelli, che saranno tanto presuntiuosi che contra la presente sua prohibitione presteranno, & daranno ad usura, o contrafaranno alle predette cose, o ad alcuna di quelle, s'intendano, & siano ipso iure, & ipso facto incorsi tante uolte, quante contrafaranno, nella perdita della sorte duplicatamente delle quantità di date, & prestate, & sopra di che fossero stati celebrati, & fatti tali contratti, conuentioni, & patti: una terza parte della quale s'applichi alli poveri della santa Vnione della sua città di Modona, & un'altra terza parte all'accusatore, ouer denontiatore, quale sarà tenuto secreto, & l'altra terza parte alla Camera Ducale. Et se il giudice senza altra accusa, o denontia procederà contra li delinquenti, & pronuntierà condannati, guadagni lui quella parte del denontiatore.

Declarando, & anche ordinando S. E. che nella pena della sorte semplice cadano li messetti, & quelli, per mezzo de' quali si fosse uenuto al trattato, & conclusione di tali prestiti, & contratti, &

con-

conuentioni, & non hauendo il modo di pagare, sieno puniti in quattro tratti di corda da essergli dati in publico, & di stare un'anno continuo in prigione, & d'ogni altra pena maggiore etiam corporale citra mortem, che paresse a S. E. uolendo che contra essi messetti si possa procedere anche per inquisitione, & di uenire alla tortura, quando contra loro fosse alcuna suspicione, o sinistra fama, a libero arbitrio de' suoi giudici, & se saranno conuinti, oltre le soprascritte pene, s'intendano essere, & sieno priuati in perpetuo dell'essercitio del suo ufficio della messettaria: & se di tali contratti, conuentioni, o patti ne fosse fatta scrittura publica, o priuata, li notari, & scrittori calchino nella medesima pena della sorte semplice, quando per alcuno modo non si possano iscusare di non hauerne hauuta intelligenza, o scientia. Et il medesimo s'intenda delli procuratori, & aduocati si nel caso che con loro scientia, fauore, & consiglio si fossero fatti prestiti, contratti, conuentioni, & patti; come anche nel caso, che, dopo che haueessero hauuto uera cognitione, che tali contratti fossero usurarij, o fatti in fraude d'usure, comparissero in giudicio a difendergli, si in agendo, come in defendendo, & li notari che fossero rogati di tali contratti scientemente, s'intendano esser priui in perpetuo dell'ufficio, & essercitio del notariato, quando per due uolte fossero ritrouati in delitto.

Et se il messetto, scrittore, o notaio infra un mese, non essendo preuenuti da altri, notificasse, o deducesse notitia delli contratti, conuentioni, o patti usurarij, o fatti in fraude di usure, cominciando il mese dalla celebratione di quelli; in quel caso s'intenda essergli rimessa ogni pena; & oltre di quello guadagnino una terza parte di detta pena, la quale terza parte di detta pena guadagni anche colui, che riceuesse, quando non preuenuto da altri medesimamente fra il termine del mese denuntiasse tali prestiti, contratti, conuentioni, & usure, o fatti in fraude d'usure. Ma se alcuno delli primi, non come denuntiatore, ma come testimonio fosse indotto, & testificasse, & deponesse la uerità; in quel caso gli sia rimessa ogni pena, ma non guadagni cosa alcuna. Aggiungendo, che se alcuno Christiano sotto nome di deposito, o di prestito darà alcuna quantità di denari ad usura a qualunque Giudeo, il che in dubio si presumerà, o per qual altro si uoglia modo, farà contratto in fraude delle usure con Giudei, quel tale Christiano habbia a perdere la sorte, & di piu sia condannato nel doppio, & nella medesima pena incorrerà anche il Giudeo, & di piu in scudi cento

A 2

d'oro da essere applicati come di sopra. Declarando in oltre, che se in alcuno instramento, precetto, o qual si uoglia altra obligatione, si contenerà, che qualche persona sia tenuta per qualche causa a dare, o a pagare ad alcuno, il quale nel tempo dello instramento, & obligatione contratta, fosse usurario, qualche quantità di denari, s'habbia, & s'intenda per uirtù, & fictione della presente grida, contra la quale non possa essere admissa probatione; che la uera sorte sia solamente la metà di quella quantità, o sorte, contenuta in detto instramento, & obligatione. Et il medesimo uole S. E. che sia offeruato se l'instramento, precetto, o obligatione tornasse nella persona della madre, moglie, fratello, figliuolo, o d'altri che habitasse nella medesima famiglia con qual si uoglia usurario: Volendo di piu, che sospetto, & improbato contratto, in tutto, & per tutto s'intenda essere, ogni uolta, che alcuna delle soprascritte persone, & giudei, o altrimenti alcuna cosa mobile, o immobile comprerà con conditione, & patto che sia lecito al uenditore sin'ad un certo tempo redimere, & ricomperare, restando il pretio al compratore, ogni uolta che la cosa uenduta ualesse di piu la quarta parte inclusiue del pretio della commune estimatione, perche con tali circostanze presumendosi di ragione il contratto pignoraticcio, & in fraude delle usure, il compratore sia obligato, riceuendo il pretio, a restituire la cosa con li frutti, li quali frutti s'habbino a computare nel pretio della rata.

Parimente uole che si presuma il contratto in fraude delle usure, ogni uolta che alcuno delli predetti uenderà, o per altro titolo darà cosa mobile, o immobile, dando in prestito, & in deposito, o promettendo di dare alcuna quantità di denari insieme con la cosa uenduta uerè, o presumptiue, & il medesimo s'intenda, se il debitore, o compratore hauesse confessato come di sopra, oueramente alcuno delli predetti hauesse uèduto alcuna cosa mobile, o immobile; attendendo alla conditione della cosa uenduta, o della persona, quale non comperasse uerisimilmente, ne per suo uso, ne per causa di mercantia, ne fosse solita a comprare; & contra il quale fosse publica fama, che strusciasse il suo: Et se alcuno in questi tre prossimi casi contrauenirà, perda la cosa, li denari, & ogni emolumento che hauesse hauuto, o fosse per hauere, da essere applicato come di sopra.

Et di piu sia obligato restituire ogni danno & interesse estorto al detto debitore, o uenditore, & li sensali mediatori, & altri quali s'interponessero in simili contratti, siano puniti di simile pena, come

come di sopra nel principio. Et li notari & scrittori, se haueranno conosciuto il contratto illecito, & il negotio di tal sorte, che non si possa con coperta alcuna meritamente iscusare, sieno puniti come di sopra. Commandando a ciascuno ufficiale, che per niuno patto rendano ragione ad alcuno contratto usurario, ouero che sappia la natura delle usure, & sia sotto spetie d'uso, d'affitto, liuello, giouatica, ouero altro contratto, o modo, o forma sia celebrato d'alcun contratto illecito, & reprobato, come di sopra: ma l'audivenza in tutto sia denegata, & la medesima pena alli officiali, quali scientemente contrafaranno. Volendo che nelli predetti casi l'accusatione, & denontiatione sia popolare, & che contra li predetti si possa procedere per il Podestà & Giudice del maleficio della città di Modona, sommariamente & senza strepito, & figura di giudicio, & anchora ex officio, & senza ordine giudiciario, & essendo contra li sensali sufficienti indicij, & la fama cōtra loro subsista in alcun modo, si possa procedere alla tortura: Prohibendo alli procuratori, & aduocati, che non possano comparire a difendere li predetti contratti, o alcuno di loro, sotto simile pena, a modo, o forma come di sopra nelli contratti usurarij. Oltre di questo per la restitutione delle usure per l'usurario, o altro per lui estorto illecitamente, tutti li beni del detto usurario sieno efficacemete obligati, & con questo carico passino a ciascuna possessione, cosi per causa di emancipatione, come per altra causa, cosi figliuoli, come estranei, & in tutti li predetti casi & simili s'intēda usurario, & hauer contratto illecitamente colui, contra il quale due testimonij idonei, & degni di fede habbino testificato con giuramento al tempo del contratto, o quasi contratto, o negotio del quale testificano, ouero anchora dopoi per un'anno, essere usurario, rendendo sufficiente causa & ragione della sua scientia, ouero contra il quale tre testimonij depongono hauer tolto il pretio sotto usura & a ragione di mesi & libra, ouero fatto contratto illecito, ouero hauer pagato cosa alcuna in nome d'usura, o per se, o per altri, delli danni che hauesse hauuto, o per se, o per altri, ouero per causa di contratto illecito, o negotio, concorrendo alcuna opinione commune, & fama contra il detto usurario, & contrahente illecitamente, prouata per due testimonij, oueramente contra il quale due testimonij deponessero di publica uoce & fama, che era, & nel sopradetto tempo si teneua per usurario, & che faceua contratti illeciti, al testimonio de' quali in alcuno delli predetti casi prossimi uole non obstar che li testimonij sieno singolari: uo-

lendo che il pagamento delle usure, o la remissione si habbia da fare in presentia del Podestà, o del Vicario del Signor Vescouo di Modona, o d'altri, a quali loro haessero commesso, & che delle predette cose non si possa far proua se non per scrittura di publico notaio Modonese, & il pagamento, o la remissione altrimenti fatta non faccia proua, & non sia d'alcuna fermezza.

1555. Indict. 13. Die 23. Martij. Die 24. eiusdem, & Die 25. eiusdem: solenniter ad arrengheriam palatij communis Mutinæ per Nicolaum de Longis, & Franciscum de Scernis præcones Mut: Publicatum fuit suprascriptum proclama sono tubæ præmissio in forma.

Ego Gentilis Albinus Duc. Mut. cancell. rog. fui.

1563. Die 16. Aprilis in tertijs; & Die 19. eiusdem mensis iterum in tertijs publicatum &c.

GRIDA SOPRA IL CONVERSARE FRE- quentemente alli monasteri delle Monache.

DESIDERANDO Io Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore il Signor Don Hercole da Este Duca di Ferrara &c. che il buon nome, quale fin al presente hanno hauuto le monache, & religiose delli monasteri di questa sua diletta città di Modona perseveri anche per l'auenire, & dubitando che la moltitudine de' secolari, & religiosi, li quali S. E. ha inteso che frequentemente conuersano fuor di proposito a detti monasteri, non dia causa a qualche disordine che potesse nascere, o almeno rendere qualche mal odore, & causare scandalo de detti monasteri, considerando anche che tali conuersationi possono essere d'impedimento, che le prefate Monache, & religiose non sieno assidue, & intente alle orationi, deuotioni, & seruitio di Dio, come ricerca la loro professione, & buona mente.

PER questa presente publica grida, quale uouole che habbia forza di legge da offeruarsi in perpetuo, ordina, statuisce, & comanda, & prohibisce, che persona alcuna di qualunque grado, stato, preminenza, & conditione uoglia essere, o sia, da qui innanzi non ardisca, ne presuma di andare a monasterio alcuno di questa sua città, ne entrare in loro parlatori, ne alle Chiese di detti monasteri per parlare con monache di sorte alcuna, senza espressa li-
cenza

cenza in scritto del magnifico Podestà di essa città, ouero del magnifico massaro deputato sopra ciò da S. E. sotto pena, se contraranno a quato è detto di sopra, di scudi uenticinque d'oro in oro, da pagarsi irremissibilmente, & da essere applicati per il terzo all'accusatore, il quale sarà tenuto secreto, & al quale si darà fede con suo giuramento, & un testimonio, & un terzo alli prigionieri, & l'altro terzo all'hospitale delle orfanelle, ouero di tre tratti di corda a chi non potrà pagare, & chi non hauerà pagata detta pena fra il termine di cinque di dopo che sarà fatto constare di tale contrauentione, le quali pene si dupplicheranno se sarà di notte, la quale notte si declara cominciare alle 24. hore, & finire all'ultimo segno del matutino del Vescouato.

Si eccettuano però dalla presente Grida, & hanno le donne, & huomini, che sono di putati alli seruitij di detti monasteri, alli quali si permette che possano andare nõ solo a quelli monasteri, al seruitio de' quali sono deputate, ma anche per seruitio di quelli ad altri monasteri, & lauoratori, castaldi, munari, Brentadori, carrattieri, & fachini, & altri artefici che sieno necessarij per bisogno del monastero, & tutte quelle persone secolari, si maschi come femine, si terriere come forestiere, che haueranno figliuole, o sorelle nelli detti monasteri, alli quali sarà permesso d'andare senza altra licenza due uolte il mese per parlare alle dette figliuole o sorelle, & non d'altre. Et frequentandole piu senza licenza, caschino nella medesima pena detta di sopra: & parimente si concede loro che possano mandare loro massare, & seruitori alle ruote de detti monasteri tante uolte quante ad essi occorrerà per seruitio loro, & delle dette monache: & il medesimo si intende anche per le massare, & seruitori delli benefattori delle dette monache che possano andare alle uolte per detto effetto.

Si eccettuano anchora li medici, & barbieri, alli quali sarà permesso andare a detti monasteri in ogni tempo, che bisognerà.

ITEM fattori, seruitori, & altre persone salariate de detti monasteri, & monache, & loro sindici, & procuratori, aduocati, & notari salariati, che possono andare a parlare con le Priore, Badesse, & altre officiali secondo che sarà necessario, & non con altre senza licentia. Eccettuando anche di persone religiose quelle che saranno di putate per confessori, le quali sieno tenute menare con loro un conuerso per compagno, ouero un frate de i piu uecchi, che si trouino ne i loro conuenti.

Item capellani, & sacramenti, & altri diuini officij, alli quali sia

lecito andare a tempo conueniente per le cause antedette, & portarsi honestamente, & di tale maniera, che non habbino a dare scandalo alcuno alli detti monasteri, & monache: Ne altri religiofi, siano di quale si uoglia grado, o conditione, possano andare a detti monasteri, per quale si uoglia causa senza licenza espressa di tutti dui li deputati.

Declarando che S. E. alli sopradetti diputati concede ampla facultà, & podestà, che possano procedere in questi casi senza fare processo ne scrittura alcuna, & che non se ne possi appellare, ne prouocare, ne dire di nullità, ne reclamarfene in modo alcuno.

Declarando anche che li preti, contrafacendo a quanto è detto di sopra, saranno medesimamente condannati dalli loro ordinarij, & si faranno parimente le sopradette effecutioni contra di loro, & le pene pecuniarie si distribuiranno del modo che è detto di sopra.

Et similmente si procederà, & si essequirà contra li frati, & altre persone religiose di consenso, approbatione, & licenza del Reuerendissimo, & Illustrissimo Monsignore Legato di Bologna.

Et accioche sia prouisto a tutte le necessità delle dette Monache S. E. farà deputare per ogni monastero tre sindici, con li quali potranno conferire li loro negotij temporali, & che haueranno cura di quello che alla giornata occorrerà per loro bisogno, & ciascuno si guardi dalla mala uentura.

1550. Die 15. Septembris in mane. Publicatum per Nicolaum de Longis præconem.

1557. Die 6. Iunij in mane: & Die 7. eiusdem iterum. Publicatum per Nicolaum de Longis &c.

GRIDA CONTRA LI LADRI, ET ALTRI
malfattori per il paese.

Hercules Dux Ferrariæ &c.

M. Alfonso: Vi rimettemo la qui inclusa grida, la quale uolemo che facciate publicare costi tre uolte secondo il solito, & publicata, inuiolabilmente offeruare, che tanto è di nostro uolere, che ad ogni modo sia essequito: Bene Valet.

Ferrariæ primo Nouembris 1558.

A tergo.

A tergo. Gubernatori nostre Mutinz.



SENDO di maniera multiplicato il numero de i tristi, & de i ladri nel territorio di Ferrara, & di tutto il Dominio di sua Eccellenza, che con tutto che gli effecutori, & ministri di giustitia non manchino del debito loro, si sentono ogni hora, & da ogni banda furti, rapine, & assassinamenti fatti alle case, & a luochi di questo & di quello, oltre altre uiolenze, & sforzi, che si fanno, delli quali i poueri sudditi, per la temenza che hanno di maggiore offesa, non ardiscono di farne ne querela, ne moto alcuno alla giustitia. Perciò lo Illustrissimo & Eccellentissimo Signore il Signor Don Hercole secòdo, per la Dio gratia di Ferrara di Modona & di Reggio Duca Quarto &c.

Volendo ad ogni modo prouedere che i suoi sudditi, & gli habitanti in questo suo dominio non habbiano da patire simili uiolenze, ma che possano uiuere sicuri, & senza paura nelle case loro, & attendere alla quiete loro: si come a buono & amoreuole principe si conuiene, & si come sempre ha fatto per lo passato, poi che il Signore Iddio gli fece gratia del gouerno di questo suo fidelissimo popolo: oltre le altre prouisioni, che ha fatto & è per fare intorno a ciò, per questa sua publica grida ordina, & commanda, che in ogni & ciascuna Villa o luogo del Modonese sia per li Massari, & communi ordinato uno segnale o di campana, o di gramma, o d'altro secòdo che parerà piu in proposito, al quale habbia da correre ogni persona con le sue armi, così di giorno come di notte: & quel tale segno si habbia da fare ogni uolta che si uedranno, o si sentiranno persone che uadino per far male in quale si uoglia luogo, o uilla: & subito ognuno debba correre contra tali tristi, & potendosi pigliare, & condurre in mano di giustitia, Sua Eccellentia l'hauerà molto caro, per potergli meglio, o piu uituperosamente castigare. Ma quando non si possano tuorre, ogni uno hauerà licenza di amazzarli, & far loro il peggio che si potrà senza tema di castigo, o di portarne pena alcuna. Così chi farà simile fattione sarà laudato, & meritato. Ordinando anche che le Ville piu uicine possano, & debbano aiutare le altre, & dargli soccorso per quel miglior modo che gli parerà. Volendo che sopra di ciò ogni Villa fra il termine di giorni dieci dopo che hauerà scienza della presente grida, habbia eletto i suoi capi, a quali si debba far ricorso in simili occorrenze. Et chi mancherà del debito suo, & non farà

quanto si contiene nella presente grida sarà castigato, & uituperato ad arbitrio di S. E.

1558. adi 12. 13. 14. di Nouembre: Publicata &c.

GRIDA SOPRA LE ACQVE, DEL NON

tagliare gli argini, & le ripe.

RITROVANDOSI nelli registri del Castello una provisione per lettere dello Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca nostro fin dell'anno 1542. direttaua al suo Governatore di quel tempo, & a i suoi successori, per la quale sua Eccellenza, per le querele che diceua esserle state fatte da molti di questi suoi cittadini per conto delle acque, dalle quali erano dannificati per colpa de' suoi vicini: ordinò, & comandò quanto uoleua che per l'auenire si hauesse intorno di ciò ad offeruare: Onde ne nacque una sua publica grida. Et sentendosi anche ne i presenti tempi i medesimi romori, & forse maggiori, che all'hora, che oltre i graui danni de' molti, portano anche pericolo di causare disordine. Pare all'Illustre Signore Alfonso Trotti Governatore di questa città di rinouare la medesima grida, accioche sotto la escufatione della ignoranza, niuno possa coprirsi, & fare intorno a ciò atti illiciti, & contra la mente, & uolere del detto Signor nostro Illustrissimo, & Eccellentissimo, ma detta sua provisione si habbia totalmente da offeruare. Et così inherendo alla detta Ducale ordinatione, per mezzo della presente publica grida, in nome, & con l'auttorità, & scienza di S. E. comanda, che niuna persona di qualunque grado, & conditione si sia, senza espresa licentia di chi sarà pro tempore a questo gouerno, ardisca tagliare, ne fare tagliare argini, o ripe, ne aprire per conto d'innouatione, ne ferrare con cauedoni, trauerse, o altri impedimenti le acque de' condutti, & dugari generali, & maestri di questo paese, i quali si chiamano per i loro nomi proprij, o d'altri che deriuano dal loro, anchor che non si chiamino poi per quei nomi, che si chiamano i condutti principali, ne in alcuno altro modo fare altra innouatione circa le acque predette, in quale si uoglia maniera, che possa portare danno, o pregiudicio ad alcuno, & che quei, che dal tempo della detta prima publicatione di essa provisione Ducale, hauessero fin hora fatte di dette innouationi, o

bocche,

boche, o tagli, o aperture, o cauedoni, debbano fra il termine di otto giorni hauerle leuate, & ritornato ogni cosa nel pristino suo debito stato: sotto pena de' tratti tre di corda, & di uinticinque scudi in qualunque parte, & sorte di contrauentione, che si facesse alla presente grida, da applicarsi per la metà a chi hauerà patito il danno, & per l'altra metà alla camera Ducale, & sotto pena di rifarne il danno dato: delle quali pene contra chi di subidrà si farà irremissibilmente rigorosa effecutione:

1559. Die 19. Ianuarij in uesperis publicatum more solito.

GRIDA PER CONTO DE GLI
Archibugi, & delle armi.



VEDENDO manifestamente l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il Signor Donno ALFONSO di Ferrara, di Modona, & di Reggio Duca V. &c. Quanto siano multiplicati gli Archibugetti da Ruota in questo suo Dominio, del quale nostro Signor Dio per sua gratia gli ha dato il gouerno, & quanto licentiosamente siano portati da ciascuno non senza pericolo di molti mali effetti che possono nascere da arme simili, le quali ragioneuolmente deono dispiacer ad ogn'uno: ha deliberato di rimouer, & allontanar ad ogni modo dallo stato suo una tanto pericolosa sorte d'arma. Et così per questa sua publica grida, laqual haurà forza di legge, & di statuto inuiolabile, S. E. ordina & comanda, che non sia persona alcuna di qual grado si uoglia, così suddita come forestiera (comprendendo ui ancora quelli della corte propria di S. E.) laqual ardisca, o presuma portar in questa sua città, & distretto, o fuori in alcun luogo, & in alcuna terra di S. E. o far portare Schioppi, & Archibugi da pietra di qual si uoglia sorte, & lunghezza senza espresa licenza di S. E. sotto pena di scudi cento d'oro da esser applicati alla Camera, o star tre anni in prigione secondo che parrà a S. E. atesa la qualità delle persone. Eccettuando però i forestieri uiandanti, i quali si conoscesse manifestamente che passassero per transito, di che si hauerà da stare all'arbitrio del Governatore, & del Giudicente delle città, & de' luoghi ne' quali entreranno, & essendo auertiti dal Portinaro, o da altri di dover lasciar alla porta detti Schioppi, & Archibugi, non gli lasciandono canella detta pena,

(adamo nella
nella

nella quale parimente incorrano, se essendo auertiti di douergli presentar alla stanza del Capitano dell'ordinanze, dall'Hoste, o da qualche amico, o da altri, alle cui case smontassero, non li presenteranno subito, perche come uorranno partir delle città, & de' luoghi sudetti, sarà loro dato uno che accompagnadoli infino alla porta consegnerà loro le loro Armi. Volendo anche che gli Hosti, o altri che gli alloggiarà, se non gli auertirà, & non gli denuntierà subito con detti Schioppi, & Archibugi cada in pena di scudi cinquanta per ciascuna uolta, nella qual pena incorrano tutti i Portinari delle porte, & Passadori de' luoghi, per doue si passa i fiumi per uenir alle città, & altri suoi luoghi per terra. Et i Barcaruoli che condurranno per i fiumi persone che habbino tali Schioppi, o Archibugi se non li auertiranno a douergli lasciar alle porte come è detto di sopra.

Et di piu si fa espresso commandamento per parte di S. E. che non sia alcuna persona di che grado, stato, o conditione si sia, che ardisca, o presuma ancora che fosse della corte di S. E. tener in casa detti Archibugetti, sotto pena di scudi cinquanta d'oro, o di star un'anno in prigione, a chi non ha il modo di pagare. Vietando ancora che i maestri non possano tener nelle sue botteghe, o case, alcuna sorte di tali armi prohibite, sotto le medesime pene, a quali maestri si prohibisce il lauorarui intorno senza licenza del Magnifico Governatore, sotto pena di tratti tre di corda, da esser loro dati in publico. Notificando a tutti quei che di presente si trouassero hauerne, che debbano hauerli contrattati fra il termine di giorni uinti dopo la publicatione della presente grida, altrimenti incorreranno nella pena di scudi cinquanta, o di stare un'anno in prigione, com'è detto di sopra.

Et per leuare ogni occasione di rissa, di discordia, di disordine, & mala operatione, S. E. per questa sua publica grida ordina, & commanda, che non sia alcuna persona terriera, o forestiera, di qual stato, o grado, preminentia, o conditione, o priuilegiata per qual si uoglia modo & causa, ancora che hauesse priuilegio, o licenza da S. E. o da' suoi Illustrissimi Progenitori, che da qui innanzi ardisca, o presuma portar sopra di se, o far portar in questa città di Modona, borghi, o distretto, cosi di giorno, come di notte, alcuna sorte, o specie d'armi offensibili, & difensibili, sotto pena di tratti tre di corda, da essergli subito dati in publico, & di ducati dieci d'oro, da esser applicati alla camera Ducale se sarà di giorno, & siano armi senza hasta. Ma se sarà di notte, o siano armi

in hastate, ogni contrafaciente s'intenderà incorso in tratti cinque di corda, da essergli dati come di sopra, & in ducati uenticinque d'oro da esser applicati alla sua Ducal camera per le due parti, & per l'altra allo accusatore, o inuentore. Riseruando in ogni caso l'arbitrio a S. E. di accrescere liberamente la pena ne i soprascritti casi, & in ciascuno di essi, tanto per conto della pena corporale, come della pecuniaria, attesa la qualità della persona disubidiète, & la causa che l'haurà mossa. Et contra ciascuno contrafaciente si procederà non solamente per inuentione, ma ancora per inquisitione col detto d'un testimonio ad arbitrio del Magnifico Governatore, & Iudicante, di questa città.

Dalla presente grida si eccettuaranno gli huomini da guerra di S. E. a quali è permesso di portar le loro armi honestamente, & per quel modo che sono soliti a portarle per lo passato.

Si eccettuaranno ancora quelli della Militia, & che saranno descritti nell'ordinanze, a quali è permesso di portar le loro armi per quel modo, & forma che si contiene ne' capitoli della Militia nouamente fatti, i quali S. Eccellenza uuole che si offeruino inuiolabilmente.

Si eccettuano ancora tutti quelli che d'ordine di S. E. saranno descritti appresso il Magnifico suo Governatore, a quali sarà permesso portar la spada, & il pugnale nel fodero, & le armi da difesa di giorno, & di notte col lume sonata la campana delle tre hore, altrimenti s'intendano incorso nella medesima pena come se non hauessero licenza alcuna.

Et di piu commanda S. E. che non sia persona alcuna di qual grado si uoglia, che ardisca, ancora che non hauesse alcuna sorte d'armi di andar dopo la detta campana senza lume per la città, sotto pena di ducati uenticinque, da essere applicati come di sopra.

Dichiarando ancora che se gli effecutori ritroueranno alcuno contrafaciente alla uolontà di S. E. & nol piglieranno forse perche gli habbino rispetto, nol denontando subito, essi s'intenderanno incorso nelle medesime pene, in che saranno incorso i disubidienti. Facendo sapere, che chi porterà le Rotelle, i Brochieri, & li Spadoni incorreranno in quelle medesime pene che se hauessero portate armi d'hasta.

Dichiarando ancora che sotto un lume non possano andare piu di quattro, o cinque.

Ultimamente si commanda a ciascuna persona, cosi terriera,

come forestiera, includendo ancora tutti coloro a quali sarà lecito portar l'armi, che non ardiscano di metter mano ad esse armi, per offendere alcuno in qual si uoglia modo, sotto pena di tratti tre di corda, & di scudi uinticinque d'oro, da essere applicati alla Ducal camera, se tal atto, o insulto sarà fatto fuori di piazza. Ma se sarà in piazza, o in castello, o nel palazzo della ragione, o in alcuna Chiesa, s'intenda quel tale, oltre la pena di scudi uinticinque, essere incorso nella pena, che gli sia tagliata una mano subito, & in qual'altra maggiore, che paresse a S. Eccellentia attesa la qualità del caso.

Gio. Battista Pigna.

1560. Indictione tertia die ultimo Martij in mane semel.

die primo Aprilis in tertijs iterum.

die secundo eiusdem in tertijs tertio.

Publicatum fuit supradictum proclama ad Arrengheriam Palatij more solito.

GRIDA, ET PROVISIONE DVCALE

sopra i fideicommissi.



ER parte dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il Signor Don Alfonso da Este II. per la Dio gratia di Ferrara, di Modona, & di Reggio Duca V. & Signor nostro colendissimo. Per mezzo del presente proclama si publica una lettera dirizzata gia dall' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca suo padre di felice memoria, alli suoi magnifici fattori generali, sotto delli 21. di Settembre 1559. La quale allhora non si potè publicare per la subita occorsa sua morte, accioch' ella passi a notitia di ciascuno, & legghi, & oblighi indifferentemente tutti i sudditi di Sua E. & sia in perpetuo inuiolabilmente offeruata, per hauerla S. E. in tutto, & per tutto, & in ogni parte, & capitolo confirmata.

Alfonso Duca:

CONTE Alfonso: l' Illustrissimo, & Eccellentissimo nostro Genitore de felice memoria, pochi giorni innanzi, che gli sopragnesse le infirmitade, della quale passò a miglior uita, fece una constitutione sopra certi abusi, & corruttele, ch'erano state introdotte,

trodotte, per le quali si derogaua, & faceua non poco pregiudicio alle sententie, & confiscationi, & condennationi de' beni delli delinquenti, come di essa constitutione n'appaiono lettere scritte di mano di Battista Sarraco suo secretario, soprascritte di mano propria di S. E. direttiue alli suoi fattori generali, sotto di 21. di Settembre 1559. & benche allhora S. E. ordinasse ch' ella fusse publicata per tutto il suo stato, non fu però essequita, per la subita occorsa morte del prefato nostro genitore: & perche habbiamo conosciuto, & cosi anche ci è stato riferito, & attestato, dal nostro consiglio, che'l prefato nostro genitore deuenne a tal constitutione, con maturo consiglio, & non senza ragioneuoli cause, & molta consideratione, & che per non dare materia alla multiplicazione delli delitti, e ottimamente fatto, & quodam modo necessario, che si publichi, & si ponà in offeruanza tale constitutione, però è parso di confirmare, & doue sia bisogno, di nuouo fare, & ordinare tal constitutione, cosi come in uirtù della presente soprascritta, di nostra propria mano confirmamo, & di nuouo facciamo, & ordinamo detta constitutione, in tutto, e per tutto, & in ogni parte, & capitolo, che si contiene, & è ordinato in quella, della quale ue ne mandiamo copia, con commissione, & ordine, che la facciate publicare in cotesta nostra cittade, secondo il modo consueto, facendola registrare nel uolume delli statuti di essa cittade, o altroue, doue, & per quel modo ui parerà esser espediente, ita che uerissimilmente passi a notitia di ciascuno, & che alcuno non ne possi pretendere ignoranza, & scusa. Et piu oltre uogliamo anche, & ui ordinamo, che la sia publicata in tutte le podestarie, & luochi sottoposti al uostro gouerno, con dar commissione alli iudicenti, & rettori delli luochi, che similmente la facciano registrare nelli loro statuti ad perpetuam memoriam, perche nostra ferma intentione è, che essa constitutione legghi, & oblighi indifferente tutti li nostri sudditi, & che in perpetuo, & inuiolabilmente sia, & debba esser offeruata. Et state sano.

Ferraria. Die 18. Aprilis 1560.

Battista Sarraco.

DILETTISSIMI nostri, hauendo noi da molti, & molti anni in quà, per isperienza, & per relatione delli nostri ministri, & officiali ueduto, & inteso, che li statuti, & constitutioni de' nostri Illustrissimi progenitori, & nostre, per le quali si puniscono li homicidij, & altri malfattori, sono ridotte a termine, che si ren-

dono elusive affatto, quanto sia per le pene pecuniarie, & confiscationi de beni, per li fideicommissi, & una certa cautela, che hormai si ritrova indistintamente in ciascaduno testamento, & ultima uolontà, doue si dispone, che eo ipso, che quel tale, a chi è lasciata la roba ha pensato, & pensa di commettere alcuna sorte di delitto, subito la roba s'intenda esser transferita in un'altro, & il delinquente priuato, & con alcune altre clausule, & parole di simile, & maggior effetto, & senso. Dal che nasce, che si truoua esser aperta la strada ad ogni persona di commettere ogni sorte di eccesso, poiche si truouano sicuri di non hauer a perdere le facultà, & beni loro, trasferendosi in qualche attinente, o ad altra persona confidente loro, che lascia godere essi beni al delinquente, come se non gli fosse priuatione alcuna, o confiscatione. Donde nasce, che ciascaduno piglia ardimento di commettere ogni sorte di eccesso, si come se ne sentono multiplicare ogni giorno, & per questa strada si truoua esser fatta una fraude manifesta alla lege, & statuti, & parimente anche per uia indiretta contrafatto alla mente del testatore, quale pensando con questa uia di metter freno al successore nelli suoi beni, & tenerlo lontano da i pensamenti di commettere alcuno maleficio, uiene con questi modi a darli occasione di commettere ogni sorte di delitto, assicurandoli delli beni, quali poi, o per una uia, o per un'altra gli peruencono alle mani, il che se fosse stato pensato per il testatore, non hauria forse fatto simile determinatione. Per tanto uolendo procedere a questa corrottela, & non lasciarla procedere piu auanti, come quella, che presta occasione, che si commettano molti maleficij, habbiamo deliberato, & cosi ui commettimo in uirtù della presente soprascritta di nostra mano, & qual uolemo, che habbia forza di legge, & statuto inuiolabile, che da mò innanzi in simili occorrenze debbiat, non ostanti dette clausule, o qual si uoglia altra de simile, o maggior forza, fatte nelli testamenti, o codicilli, o per qual altro si uoglia modo, etiam inter uiuos, tendenti a simili effetti, essequire le sententie, che si daranno per qual si uoglia nostro officiale, & per quelle in specie di delitto, in ogni sorte di beni, che saranno posseduti dal delinquente nel tēpo del delitto, oueramente per qual si uoglia uia, o modo pertenessero a lui, se nō hauesse commesso delitto alcuno. Et questo quāto sia per l'usufrutto di essi beni, durante la uita di esso delinquente; & per tutto quello, che haueria potuto uenire alle mani sue solamente, ita che morto lui, & mancando di questa uita naturalmente, subito senza alcuna

sorte

forte di iudicio resta uia, essi beni si debbano rilasciare, & restituirsi a chi perueniranno di ragione, o per uirtù del testamento, o donatione, o per qual si uoglia altro modo, uia, ragione, & causa; Questa nostra prouisione uogliamo che habbi luoco, cosi per li testamenti, & ordinationi, & ultime uolontà, & fideicommissi passati, & gia fatti, come per quelli, che per lo auenire si faranno, quanto sia solamente in li delitti, & malefici, che si commetteranno per l'auenire nel nostro Dominio, & dopo la publicatione della presente; La quale farete registrare ad perpetuam rei memoriam, & publicare per tutto il nostro Dominio, nelli luoghi soliti. Comandando a uoi, & a tutti gli altri nostri ministri, che la debbano offeruare inuiolabilmente, non ostante cosa alcuna, che facesse, o se potesse dire, & allegare in contrario, o che hauesse bisogno di piu spetiale mentione, che'l tutto uolemo che si habbi per espresso, & specificato, derogando ad ogni cosa, che facesse in contrario, ex certa scientia, & de plenitudine potestatis nostræ. Si che tanto essequirete, & state sano.

1560. Die 3. Maij publicatæ fuerunt literæ præsentis ad arrengheriam solenniter per Tubicines more solito.

Die 5. eiusdem mensis iterum publicatæ fuerunt.

Die 6. eiusdem item tertio fuerunt publicatæ.

Ego Gentilis Albinus notarius publicus, & Ducalis Cancellarius, cum regimine Mutinæ rogatus fui de relatione publicationum superscriptarum.

GRIDA CONTRA LI FEVDATARIJ DEL
Ducato di Modona, per la estratione
de i raccolti.



ESSENDO peruenuto all'orecchie dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il Signor Duca di Ferrara, di Modona, & di Reggio &c. Che li suoi feudatarij del Ducato di Modona hanno fatte prohibitioni, che gli cittadini Modonesi non possano estrarre delle giuriditioni loro i suoi raccolti per condurgli a Modona, cosa non conueniente, & contra gli ordini, & concessioni di detta città. Volendo Sua Eccellenza prouedere a tale inconuenienza, per la presente sua publica grida, ordina, & commanda a tutti li feudatarij del

B 3

Ducato di Modena, che sotto pena della indignatione sua, & di priuatione de' Feudi, che riconoscono la prefata S. E. non debbano in alcuna maniera impedire, ne prohibire alli detti cittadini di condurre qual si uoglia sorte di biade, & altri frutti raccolti nel li loro terreni, alla detta città secondo il solito degli altri anni, che così è di totale uolere di S. Eccellenza.

1559. adi 28. Luglio fu Publicata.

1560. adi 24. 25. & 26. di Luglio fu publicata nn'altra uolta.

GRIDA CONTRA GLI HABITANTI NEL

Ducato di Modona, che non debbano partirsi per andare ad habitare altroue.



SSENDO peruenuto a notizia dell'illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il S. Don Alfonso secondo per la Dio gratia di Ferrara, di Modona, & di Reggio Duca Quinto &c. & nostro Signore obseruandissimo, che molte famiglie de contadini sudditi di S. E. di questo ducato suo di Modona, così della montagna, come del piano, se ne sono partite, & altre si uogliono partire, & già ne hanno pensiero, & pratiche per transferirsi a stare in altri dominij: Et non parendo bene a S. E. che il paese suo sia abbandonato per popolare quel d'altri, non essendo massimamente per mancare trattenimento, & ricapito a tutti nel stato di Sua E. Ella perciò ha comandato, che si publichi in suo nome la presente grida, per tenore della quale espressamente si prohibisce, che alcuno de tali sudditi di S. E. al presente habitante in questo Ducato di Modona, non possa, ne debba di quello partirsi per transferirsi fuori del Dominio suo a seruitio d'altri senza espressa licentia di S. E. sotto pena de tratti tre di corda, da essere dati a ciascuno contrafaciente, & de cinquanta scudi d'oro da applicarsi alla Camera Ducale, & di stare due anni in prigione, nelle quali pene incorrano medesimamente coloro, che li seruirano, o per loro conto, o per conto d'altri, & di piu perdano tutti i denari, che forse gli hauessero dati per questa occasione, & oltre le pene sopra scritte. in caso che si uegga alcun tale suddito essere in partirsi, possa da gli huomini delle uille, o luoghi, che di ciò si accorgevano essere perseguitati con armi, & presi, & condotti, non solo loro

loro, ma anche chi gli suiasse come di sopra, nelle forze della ragione senza alcuna pena. Anzi tai persecutori, & detentori guadagnino la terza parte della pena pecuniaria sopradetta. Certificando ognuno, che in questa cosa si userà estrema diligenza: & ogni contrafaciente sarà punito senza remissione, per essere totale, & ferma uolontà di S. E. che questa ordinatione sua sia intieramente offeruata.

1561. Die 25. Septembris. publicat.

CONVENTIONE TRA L'ILLVSTRISSIMO

Signor Duca di Ferrara, & quello di Parma, & Piacenza, di darsi l'uno all'altro i banditi.



ER parte dell'illustrissimo, & Eccellentissimo Signor nostro, il Signor Don Alfonso II. di Ferrara, di Modona, & di Reggio Duca Quinto &c. Per la presente publica grida si notifica ad ogni persona, sia di che grado, stato, o conditione si uoglia essere, o sia, che tra l'illustrissimo Signor Duca di Ferrara, & quello di Parma e Piacenza, è fatta conventionione di darsi mutuamente nelle mani tutti i malfattori, che nello stato, giurisdittione, & dominio tato immediatamente, quanto mediatamente sottoposti all'uno, & all'altro Signore si troueranno banditi, condannati, o che per l'auenire fossero per essere condannati, o per bandirsi per la pena della uita, oueramente della Galea, o di qual si uoglia altra pena corporale, pecuniaria, o bando, ancor che non fossero sudditi dell'una, & dell'altra parte, i quali saranno condotti per li bargelli, & ministri dell'uno, & dell'altro Signore a saluamento, sino alle confini dell'una, & dell'altra parte, & a maggior estermio delle genti facinorose, & a piu sicurezza de' buoni, sono conuenuti mutuamente insieme di castigare ciascuno i sudditi suoi, che commetteranno delitto in qual si uoglia luogo della giuridittione dell'altro, col medesimo rigore che fariano, se commettessero il delitto nella propria giuridittione, con reuocatione di tutti i salui condotti, che sin qui da esse parti fossero stati fatti, oltre la prouisione di non dar loro ricetta a nessun modo, & per leuare ogni cauillatione, che potesse essere interposta, uogliono stare ad ogni semplice attestatione del ricercante, con lettere credentiali di essi, & suoi officiali, & di qualunque esibito

torre delle patenti loro, a cui si presterà fede, & si essequirà quanto di sopra senza eccezione, o dilatione alcuna. Et però ogni uno che sia compreso in questo caso, sappia di non esser saluo nello stato, & dominio dell'uno ne dell'altro Signore. Dichiarando che passati giorni quindici dopo la publicatione della presente, la detta conuentione si comincerà a mettere in offeruanza.

1561. Die ultimo mensis Nouembris Semel.

Die primo Decembris iterum.

Die 2. eiusdem mensis in tertijs.

Publicatum fuit supradictum Ducale proclama ad arrengheriam
O M palatij iuris communis Mutinæ, more solito.

GRIDA DVCALE PER LA DENONTIA

de i Feudi Liueli, & per torne le inuestiture.



VOLENDO l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il S. Don Alfonso II. da Este di Ferrara, di Modona, & di Reggio Duca V. sapere ad ogni buon fine, & ha uere cognitione delle persone, che tengono dalla Camera di Sua E. beni Emphiteotici, in Liuello, ad uso, ad affitto, o in feudo, o sotto qual si uoglia altro titolo, & così per instrumenti, come per Decreti, o Rescritti, ouero altrimenti. Et che quelli, che sin hora non hanno pigliato le debite inuestiture, o nouationi le habbino a torre; Per la presente sua publica grida, qual uole, che habbi forza di legge inuiolabile, ordina, statuisce, & comanda a ciascheduna persona di qual si uoglia sesso, stato, grado, conditione, o preminenza, che hauesse, o tenesse, o habbia, o tenga da S. E. o sua Camera beni alcuni di qual si uoglia sorte, o qualità, per alcuna delle ragioni, o modi antedetti, ouero se alcuno hauesse acquistati beni delle sudette ragioni, per quali fossero tenuti, & douessero pigliare inuestitura, o altro, & fare ricognitione alcuna, debbano fra il termine d'un mese prossimo haure tolto, & pigliato le conuenienti inuestiture, e nouationi dalli magnifici suoi Signori fattori generali, da esserne rogato il Notaio della Camera. Et chi gia hauesse tolto per tali beni simili inuestiture, debba ciascuno hauerle denontiate all'officio de i predetti Signori fra'l termine d'un mese ut supra; Sotto pena della perdita di quei beni, che fossero tenuti, e posseduti dalli contrafacenti

cienti a questa presente ordinatione, & non denontianti come di sopra. Contra i quali si farà diligente inquisitione, & si procederà senza remissione alcuna.

1562. Die 18. & 19. mensis Nouembris, publicatum more solito.

GRIDA SOPRA L'ACQVA DEL MOLINO dell'Abate, & sopra li terragli.



PER commissione uenuta da Ferrara da parte dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo S. Duca S. nostro &c: Intorno al danno che si uede esser molto spesso dato al molino detto dell'Abate fuori di porta Herculea, ac quitato per Sua Eccellenza, per rispetto dell'acqua, che viene leuata dal canale di esso molino, lo Illustrre Signor Conte Alfonso Beuilacqua Go uernatore generale Ducale di questa città; per tenore della presente grida commanda, & prohibisce, che niuna persona di qual si uoglia grado, o conditione, non ardisca di tagliare, ne di fare tagliare per altri le ripe di detto canale, ne di quello col mezzo di tai tagliamenti, o altrimenti leuare per alcun uso suo, o sotto altro pretesto l'acqua, che serue al detto molino, ma anzi debba ella esser lasciata nel suo alueo, & nel detto suo canale intieramente, & senza alcuna usurpatione, & diuertimento, a seruitio del macinare. Sotto pena de cinquanta scudi d'oro contra quelle persone, d'ordiuè delle quali fossero così tagliate le dette ripe, o altrimenti leuata l'acqua: da applicarsi per li dui terzi alla Camera Ducale, & per l'altro terzo allo accusatore, o inuentore. Et sotto pena de tratti tre di corda contra coloro, che con loro mani facessero alcuno de gli effetti, o danni soprascritti.

Et appresso ancora per prouedere parimente alla conseruatione de' terragli di questa città, si fa commandamento, che alcuna persona come di sopra, non ardisca, ne presuma di punto danneggiare quelli, ne con animali, ne altrimenti, sotto pena de lire die ci per ogni persona, ogni uolta; applicanda come di sopra. Certificando ognuno che si usará accurata diligenza in inquirere, & scoprire quei, che nell'una, & nell'altra delle soprascritte cose presumessero di danneggiare come di sopra, per farne conueniente dimostratione.

1563. die 9. Nouebris in mane, publicatū per Franc. Scerná præc.

GRIDA DELLE ARMI.



NEOR che le gride, che si publicano sotto nome dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca, Signor nostro &c. Non habbiano bisogno di rinouatione, ma basti per sempre l'hauerle una uolta publicate, & durino poi come decreto, & legge perpetuamente, perche nondimeno in la cosa delle Armi, delle quali la presente è per parlare, per non essere da sei anni in quà stata reiterata la grida, che ne fu all' hora mandata da S. Illustrissima Eccellentia, si ueggono nate delle corruttele, & de gli abusi, & essere sotto diuersi pretesti multiplicato molto il numero di quei, che le portano, con dare occasione alla facilità de i scandali, è perciò parso ad esso Eccellentissimo Sig. nostro per ogni buon fine al presente leuarle totalmente ad ogni persona, sia di che stato, grado, o conditione essere si uoglia.

ET perciò così in uirtù della presente grida, & bando, publicato a nome di S. Illustrissima Eccellentia, si statuisce, ordina, e commanda, che non sia alcuna persona terriera, o forestiera, di qualunque si uoglia stato, grado, dignità, preminenza, e conditione, o priuilegiata per qual si uoglia modo, e causa, ancor che fosse del numero de' feudatarij, o che ne hauesse priuilegio, o licenza da S. E. o da suoi Illustrissimi progenitori, i quai priuilegi, e licenze, si cassano, & annullano, & ancor che fossero descritti nelle sue militie del piano, o del monte, che da qui inanzi ardisca, o presuma portare sopra di se, o far portare in questa città di Modona, o suoi borghi, così di giorno, come di notte alcuna sorte, o spetie d'armi offensibili, o defensibili, sotto le medesime pene, che si contengono nella detta altra grida di S. E. sopra ciò emanata, cioè di tratti tre di corda, da essergli subito dati in publico, & di Ducati dieci d'oro, da essere applicati alla Camera Ducale, se sarà di giorno, & siano armi senza hasta. Dechiando però, che se di giorno saranno portate armi in hasta, ouer pugnali grandi, o piccoli di qual si uoglia sorte, o balle di ferro, o di piombo, o pomi da spada, le quali balle, & pomi S. E. uole hauerli per armi prohibite, & entrare, & connumerarsi loro, e li pugnali nel conto, & capitolo delle armi in hasta, ogni contrafaciente s'intenderà incorso in tratti cinque di corda, da essergli dati come di sopra, & in Ducati uinticinque d'oro, da essere applicati per li due

terzi

terzi alla sua Ducal Camera, & per l'altro all'accusatore, o inuettore, come se alcuna delle dette sorti d'armi, & similmente spade, o armi defensibili saranno portate di notte, il contrafaciente s'intenderà incorso nelle dette pene di tratti cinque di corda, & Ducati uinticinque, applicandi come di sopra respectiue.

Dalla quale presente grida, si eccettuano gli huomini da guerra stipendiati da S. E. & gli Vfficiali di quella, & da lei salariati, da dichiararsi per l'Illustre suo Governatore, a i quali sarà, & è permesso di portare le lor armi honestamente, & per quel modo, che sono soliti a portarle per il passato:

SI eccettuano anco quei forestieri, che andassero per uaggio, mentre saranno in atto d'andare, o in qualche negotio momentaneo ad arbitrio di detto Illustre suo Gouernatore, & d'altri Iudicenti di S. E.

ET si chiarisce, ancor che a i scritti sia prohibito portare l'armi dentro di questa terra, & di suoi borghi, non s'intende però lor prohibito di portarle per le Ville, & per il distretto, ma quando uengono alla città le debbano lasciar di fuori, o alla porta.

ET appresso si statuisce, & commanda ancora, quanto al pertinente ad essi scritti, che non sia lor lecito tenere alle feste, alli trebbi, ne alle Chiese, cioè in sacrato, o appoggiate alle mura delle Chiese armi in hasta di sorte alcuna, ne meno Archibugi, ma se pur in andando a i detti trebbi, feste, o Chiese, hauranno a portare le dette armi, come possono portare per uaggio, habbino di poi a lasciarle in qualche casa, o in altro luoco distante da detti trebbi, feste, e Chiese, & specialmente fuori del sacrato, acciò che per la detta distanza, & per non hauerle così commodamente a poter facilmente usarle, & seruirsene, si stia in manco pericolo de scandali, altrimenti contrafacendo, incorrano nelle pene sopradette respectiue.

LI altri autem Contadini del distretto, li quali non sono scritti nelle ordinanze, in tutto, & per tutto non possano, ne sia lor lecito portare d'alcuna sorte armi in alcun luoco, ne per uaggio. Et contrafacendo, incorrano nelle pene sopradette respectiue.

LI Cittadini di Modona, & li lor seruitori possano portare le armi per le Ville, & per tutto il distretto a lor piacere, ma alle feste, trebbi, o Chiese, non possano neanco loro tenere armi in hasta, ne Archibugi, sotto le pene sopradette.

Item si commanda alli Hosti, & altri particolari, che alloggiaranno forestieri, che debbano lor dare notitia della presente prohibitione, acciò che possano guardarsi di contrafare, la quale no-

GRIDA

titia essendogli così data, & contrafacendo, incorrano legittimamente nelle dette pene respectiue, ma se detti Hosti, o altri che alloggiarono de' detti forestieri, no gli notificarono essa prohibitione, per il che essi incorrano in disubidienza, i detti Hosti, o altri particolari, incorrano nelle dette pene pecuniarie respectiue, applicate come di sopra.

Dichiarandosi anche per la presente grida, che se in essa città, o borghi, sarà ritrouato alcuno con le armi di giorno, il quale allegghi, che andasse fuori della terra, o di fuori ui uenisse dentro, si prelumerà non essere uero, se non si trouerà in habito solito di portarsi per chi uà, o uiene dalla Villa, ad arbitrio di detto Illust. Governatore, o altri Iudicenti, o in altro modo legittimamente procherà che andasse, o uenisse da dette Ville.

Et contra li contrafacienti, & disubidienti si procederà non solo quando saranno presi, ma anco per inditij, accusatione, & denuntiatione, & per ogn'altro miglior modo, co'l giuramento d'un testimonio degno di fede, ad arbitrio di esso Illustre Governatore, o delli altri Iudicenti.

Et perche già dell'anno 1560. S. Illustrissima E. fece publicare un'altra grida sopra questo negotio d'armi, la quale contiene anche delli altri capi, S. E. perciò dichiara di non uolere, ne intende re nelli detti altri capi quella riuocare, ne annullare per la presente, ma anzi essere sua intentione, che ella perseveri, & duri nella sua ualiditate, & fermezza in quelle parti, nelle quali non sia prouisto per la presente grida il contrario, anzi per questa s'intenda essersi inherito a quella.

1566. Inditione nona die primo Ianuarij in tertijs semel.
die quinto eiusdem in tertijs iterum:
die septimo mensis prædicti in tertijs tertio.

Solenniter ad arrègheriam Palatij communis Mutinæ, per Nicolaum de Longis publicum præconem communis Mut. Alta uoce, & intelligibili, innumerabili personarum multitudinem astante, publicatum fuit supradictum Ducale, proclama Tubarum clangoribus in qualibet uice Ducali more præmissis:

GRIDA

GRIDA SOPRA I LIBELLI DIFFAMATORII.

Alfonso Duca di Ferrara &c.

CONTE Hippolito: Questa nostra non farà per altro, che per dirui, che debbate far publicar la Grida, che qui inclusa ui rimettimo, & farla obseruare, & essequire inuiolabilmente: & Dio ui contenti.

Di Ferrara a 5. di Genaro 1566.

Alfonso.

Gio. Battista Pigna.

Al nostro Governatore di Modona.



EDENDO l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor il S. Duca di Ferrara &c. Che i libelli diffamatorij in diuersi modi erano multiplicati indifferentemente contra ogni sorte di persone, & che li scelerati con la speranza di non essere discoperti, ueniuanò a mettere in controuersia la buona fama altrui. Et considerando dall'altro canto, che la offesa fatta nell'honore, non ha da essere niente meno riputata, di quello che sia la offesa fatta nella uita: & che questi tali che diffamano, quanto all'effetto dell'intento proprio, tolgono l'honore; Ha per tanto deliberato, & così lo notifica per questa publica grida sua, che chi farà libelli diffamatorij, sieno di qual sorte si uogliano, si intenda incorso nella pena della uita, & che uenendo mai nelle forze della giustitia, sia di subito decapitato: riserbando si S. E. di accrescere la pena quanto alla qualità della morte, secondo la qualità della persona, che sarà stata diffamata.

1566. Inditione nona Die 12. Ianuarij in tertijs semel.

Die 13. eiusdem in tertijs iterum:

Die 14. eiusdem in tertijs tertio.

Per Nicolaum de Longis publicum præconem communis Mutine, ad arrègheriam palatij solenniter publicatum fuit supradictum Ducale proclama more solito &c.

C

GRIDA CONTRA LA BESTEMMIA, ET

S O D O M I A .



Considerando sopra modo la Serenissima Barbara Duchessa di Ferrara, & l'Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale di Ferrara &c. che in questa città, Ducato, & tutto il Dominio dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca si uiua bene, & Christianamente, & secondo la fede, & la religione Christiana, & uolendo prouedere, che quelli, i quali per amore, & riueranza della diuina Maestà, non s'inducono a desistere da i uiti, & mal uiuere, almeno per timore delle pene sieno astretti lasciare la mala uita. Però uolendo prima mettere la spada alla radice de i delitti, che grauemente prouocano l'ira del Signore Iddio a mandare in terra guerre, fame, pesti, acque, fuochi, & terremoti, & altri flagelli. Per questa publica grida, quale s'intende che habbia forza di legge perpetua, non derogando alle altre pene delle leggi, o statuti: comandano che niuna persona di qualunque stato, grado, & dignità ardisca di bestemiare il Signore Iddio, o la gloriosa Vergine Maria sua madre: & chi contrafarà, bestemmiando il Signore Iddio, o Giesu Christo, o la Vergine Maria sua madre, caschi ipso facto in pena di feudi uinticinque per la prima uolta: & per la seconda in pena di feudi cinquanta, & per la terza in pena di feudi cento, & di bando perpetuo. Et chi bestemmierà un Santo, sia castigato ad arbitrio del Signor Governatore, attesa la qualità della persona, & se sarà un plebeo, & che non habbia il modo di pagare le dette pene, per la prima uolta con le mani legate di dietro, sarà posto dinanzi alla porta della Chiesa, oue habbia a stare per un giorno intiero; per la seconda uolta sarà frustato per la città: & per la terza uolta gli sarà forata la lingua, & mandato alla galera. Et le predette pene s'habbino da applicare per li dui terzi alli luoghi pii, ad arbitrio di Sua Altezza, & di Sua S. Illustrissima, & all'accusatore l'altro terzo, al quale sarà data fede ad arbitrio del Governatore. Notificando anchora, che contra li predetti si procederà per esso Governatore, non solo per accusatione, ma per inquisitione, & per ogni altro miglior modo: & se alcuno accuserà l'altro calunniosamente: caschi in la medesima pena. Appresso, se alcuna persona di qual conditione essere si uoglia, o sia, commetterà il nefando delitto

delitto della Sodomia, sarà castigato con ogni rigore, secondo determinano le leggi, & li statuti, & senza remissione alcuna.

1566. adi primo di Settembre, publicata per Francesco Scerna, trombetta al solito luoco.

GRIDA CONTRA I GIUOCHI,
& barattarie.

Considerando la Serenissima Barbara Duchessa di Ferrara, & l'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signore Cardinale di Ferrara: Quanti uiti, & mali costumi nascono da' giuochi, che publicamente s'intende tenersi in diuersi luoghi di questa città, oue si bestemmi il nome di Nostro Signore Iddio, & de' suoi Santi; che per giuocare, molti commettono furti, & spesse uolte ne nascono risse, & questioni, & altri inconuenienti: per il desiderio che tengono, che in questa città si uiua Christianamente, & si leuino le occasioni, che possono corrompere i buoni costumi, hanno deliberato di leuare i giuochi, & le barattarie publiche, & priuate, che si tengono in quale si uoglia luogo della città, suoi borghi, & distretto. Perciò comandano, & ordinano per questa publica grida, quale haurà forza di legge perpetua: che in quale si uoglia luogo, non si possa giuocare con carte, o dadi a giuochi prohibiti, sotto pena di scudi uinticinque, tanto per rispetto di ciascuno che giuocherà, quanto per rispetto de' patroni, che permetteranno giuocarsi nelle loro habitationi proprie, o condotte, ouero in altro luogo, da essere applicata cotal pena per due terzi alla Camera Ducale, & per l'altro all'accusatore, inuentore, o denunciatore, qual sarà tenuto secreto, al detto del quale con giuramento si crederà, col detto d'un testimonio degno di fede, ad arbitrio del Magnifico Governatore: & non hauendo modo di pagare tal pena, gli saranno dati tre tratti di corda in publico. Prohibendo parimente tutte le barattarie publiche, & priuate: sotto le pene predette. Dando autorità a detto Governatore, di procedere anchora per inquisitione, & l'accusatore sarà tenuto secreto. Et perche molti gentiluomini, & cittadini alle uolte giuocano nelle loro case per spasso, & honestamente, & senza ridotto di persone: questi tali non s'intendano compresi nella presente grida, ad arbitrio però

del Governatore, il quale hauuta consideratione alle persone, & giuochi, hauià auctorità di procedere, o no secondo che gli parerà conuenirsi. Et per leuare piu facilmente le barattarie publiche, & private, per questa presente grida si da auctorità a gli effecutori, di potere entrare in qual si uoglia luoco, & casa, doue si haurà sospicione, che si tengano simili baratterie, o giuochi, & ritrouando cosa contra la presente ordinatione, sia lecito ad essi effecutori leuargli denari, che saranno in giuoco, & condurre in prigione, tanto quei che giuocheranno in qual si uoglia luogo, quanto li padroni di casa, li quali debbano per ogni modo permettere a gli effecutori, che possino entrare nelle loro case, con aprir loro subitamente gli usci, & porte, altrimenti s'haueranno per conuincuti, che in tal casa fosse baratteria, o giuoco publico, & le sudette pene saranno essequite irremissibilmente, oltre alle altre imposte da statuti.

Publicata il di 2. di Settembre 1566. per Nicolò dei Lunghi trombeta al solito luoco.

GRIDA CONTRA I BANDITI DELLA
città di Bologna, & suo distretto.

 Ssendosi rinouate le conuentioni, che in materia dei banditi furono passate tra l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca di Ferrara, & il Reuerendissimo Monsignor di Narni Vicelegato in quel tempo di Bologna, per tanto la Serenissima Barbara Duchessa di Ferrara, & Monsignor Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale di Ferrara hanno ordinato, & cosi commandano per la presente grida, che non sia alcuno di qual si uoglia stato, grado, & conditione, che sia bandito, & condannato capitalmente, o che per l'auenire occorrerà bandirsi, o che habbia commesso delitto, per il quale ne uenga in pena capitale bandito della città, & distretto di Bologna, & suo gouerno, che ardisca, ne presuma sotto qual si uoglia pretesto, & causa di uenire, ne stare nello stato, & Dominio di Sua Eccellenza, perche quelli che ui faranno, si prenderanno, & si daranno in mano del molto Reuerendo Monsignore Francesco Dosio, al presente Governatore di Bologna, & de' suoi successori. Et se alcuno de' detti banditi, & condannati, al presente stessero in detto dominio di S. E. sotto qual si uoglia saluo condotto, o licéza, ilche non

non si crede, per il presente bando tutte le licenze, & salui condotti si intendano riuocati, si come essa Serenissima Duchessa, & prefato Monsignor Illustrissimo di Ferrara riuocano, & annullano. Dando termine a tutti i sudetti, di partirsi fra quattro giorni prossimi auenire, dopo la publicatione del presente bando: oltre il qual termine, se saranno trouati in questo stato, saranno presi, & si daranno in poter di esso Monsignor Governatore di Bologna.

Datam Ferrara alli 14. di Settembre. 1566.

1566. Ind. nona die 28. Septembris publicatum fuit solenniter, ad Arrengheriam supradictum proclama more solito, per Nicolaum de Longis in tertijs.

Eodem die 28. Septembris in uesperis iterum publicatum.

Die 30. eiusdem Septembris in tertijs tertio publicatum.

GRIDA CONTRA I BANDITI DELLA
Romagna di N. S.



Ssendosi rinouate le conuentioni, che in materia de' banditi furono passate tra l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca di Ferrara, & il molto Reuerendo Monsignor di Narni presidente in quel tempo della Romagna, per tanto la Serenissima Barbara Duchessa di Ferrara, & Monsignor Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale di Ferrara, hanno ordinato, & cosi commandano per la presente grida, che non sia alcuno di qual si uoglia stato, grado, & conditione, che sia bandito, & condannato capitalmente, o che per l'auenire occorrerà bandirsi, o che habbia commesso delitto, per il quale uéga in pena capitale bandito d'alcuna delle città di Romagna, & lor distretto, & gouerno, che ardisca, ne presuma sotto qual si uoglia pretesto, o causa, di uenire, o stare nello stato, e dominio di S. E. perche quelli, che ui faranno si prenderanno, & si darano in mano del molto Reuerendo Monsignore, il Vescouo d'Imola, presidente hora nella detta prouincia, & de' suoi successori. Et se alcuno de' detti banditi, & condannati, al presente stessero in detto dominio di Sua Eccellenza, sotto qual si uoglia saluo condotto, o licenza, il che non si crede, per il presente bando tutte le licenze, & saluo condotti, s'intendano riuocati, si come essa

Serenissima Duchessa, & prefato Monsignor Illustrissimo di Ferrara riuocano, & annullano. Dando termine a tutti i sudetti di partirsi fra quattro giorni prossimi auenire, dopo la publicatione del presente bando: oltre il qual termine, se faranno trouati in questo stato, saranno presi, & si daranno in potere del detto Monsignor presidente.

Data in Ferrara alli 16. di Settembre 1566.

Publicata all'arregghiera, il di primo d'Ottobre 1566.

GRIDA CIRCA IL NON LAVORARE,
o tenere aperte botteghe i dì delle feste.



Stendo peruenuto a notitia della Serenissima Barbara Duchessa di Ferrara, & dell' Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale di Ferrara, la poca ruerentia, & honore che si fa, & porta a Iddio, & alli suoi Santi nell'honorare le feste comandate in questa sua inclita città di Modona: anzi che cō poco timore in tali giorni in honestissimamente si tengono aperte le botteghe, & si uende, & si compra senza alcuna differenza di un giorno ad un'altro: Per tanto, per questa lor publica grida, ordinano, uogliono, statuiscono, & comandano, che per l'auenire non ardisca alcuno, ne mercante, ne arreggiano di qual grado, & conditione si uoglia, in questa città di Modona tenere aperte le botteghe loro, fondachi, stationi, & habitatione di qualunque sorte, ne in tutto, ne in parte, doue si facciano, o uendano alcune sorti di robe, così comestibile, come di qualunque altra sorte nelli giorni delle Domeniche, & degli Apostoli, & di tutte le feste solenni: sotto pena di lire dieci March. per ciascheduna uolta che contrafaranno, da essere applicate per un terzo alla Camera Ducale, per un'altro terzo all'accusatore, ouero inuentore, se ben fosse il giudice delle uittualgie, giudice sopra ciò diputato: & per l'altro terzo ad opere pie, secondo il parere del Governatore: dichiarando, che tali accusatori possino denuntiare, & accusare li contrafacienti alla presente grida, sino in capo di otto dì, dal dì della contrafattione, & non piu oltre, alli quali sarà data fede, con uno testimonio degno di fede: Prohibendo ancora ad ogni, & qualunque persona soprannominata, allauorare in detti giorni: sotto la medesima pena, da essere

essere applicata come di sopra.

Notificando ad ogn'uno, che in tal caso sua Altezza, & sua Signoria Illustrissima annullano ogni, & qualunque supplica, & decreto sino a quest' hora ottenuto contra a quanto si contiene nella presente grida: eccettuando però dalla presente grida, che sia lecito ad ogni uno in tali giorni uendere herbe comestibile, & frutti di qualunque sorte sopra le piazze, & alle Hortolane alli suoi soliti luochi; & similmete alli Speciali di medicine tenere l'uscio, & il scassetto delle lor botteghe aperto solamente. Et parimente alli Vaccari, sia lecito in tali giorni uendere pouine, e butero. Et ancora alli Fornari, che possano uendere il pane sopra le piazze, & alli lor forni & poste in detti giorni, tenendo perciò l'uscio aperto, e la scaffa di sotto. Ancora alli Beccari, che in tali giorni possano uendere la mattina a buon' hora, & dopo il desinare sino alla prima di uespro: eccetto però, che se tali feste uenissero di Sabato, s'intendano di potere uendere tutto il giorno. Et alli Barbieri sia lecito tenere aperto il suo uscio, & il scassetto delle lor botteghe per medicare, uentofare, salassare, & non altrimenti. Et similmente, che non si possa condurre in tali giorni nella città cosa alcuna con carri, ne con carrette, senza licenza di esso giudice in caso di necessitate, sotto la medesima pena, da essere come di sopra applicata.

Publicata in Modona all'arregghiera del palazzo, per Nicolò de i Lunghi, trombetta publico.

1566. In Venerdì di 4. d'Ottobre.

Di nuouo sabato di 5. d'Ottobre.

La terza uolta Lunedì di 7. del detto.

GRIDA DELLE MASCHERE:



Stendo costume solito, che ad ogni certo tempo dell'anno si conceda a i popoli qualche sorte di recreatione publica, & particolarmente lo immascherarsi: l' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il S. Don Alfonso II. da Este Duca di Ferrara, Modona, & Reggio &c. per honesto piacere di questa sua città, si è contentato di dare la licenza della maschera: ma perche S. Eccellenza giudica, che si come non si è resa difficile a concederla, così debba essere anche molto circōspetta in uedere, che non ne segua dissolutione, ne detrimeto.

di forte alcuna; & in operare, che chi uouole pigliarsi modestamente questo spasso, possa farlo senza esserne disturbato, & chi pensasse di fare altrimenti, sia ritenuto dal timore della pena: ha perciò posto alcuni ordini sopra ciò, d'onde si habbia da conoscere la qualità de' falli, in che si potrebbe incorrere, & il gastigo che ui è statuito.

Et perciò in prima S. E. commanda, ordina, & statuisce, che sotto pena di scudi cento d'oro d'applicarsi alla Ducale Camera, & di tratti tre di corda, non sia alcuno immascherato, che porti abiti intorno, che i religiosi, o religiose sogliono usare, & che anche non si uesta, ne accomodi a foggia alcuna, da rappresentare forte alcuna di dishonestade.

Prohibisce medesimamente sotto l'istessa pena, & sotto quella anche corporale, che piu parerà a S. E. che alcuno immascherato non habbia da portare armi da difesa, ne da offesa, ancora che hauesse licentia di portarne smascherato, ne che possa portare bastoni, ne pugnali, o spade di legno lunghe & grosse, in modo che siano atte a far offesa, ma che habbia bacchette sottili di legno dolce, & di qualità, che possano entrare nell'anello di ferro posto per tale effetto all'ufficio della guardia del bargello: ordinandosi parimente sotto la pena medesima, che non ui sia chi habbia ardire di farsi portare dietro da altri armi, ne bastoni di forte alcuna.

Et finita che sarà di sonare la campana, la quale sonerà dopò le uintiquattro hore, non sia piu lecito ad alcuno andare per quella notte, ne con maschera al uolto, ne con abiti da maschera, ne per la terra, ne su le feste in le case, ne altrimenti, sotto pena di cento scudi, d'applicarsi come di sopra.

E uietato ancora da S. E. che immascherato alcuno non habbia da entrare, o uscire fuori delle porte della città, ne entrare in Chiese, o conuenti de religiosi, o monasteri di suore, o claustri, o parlatorij, o altri luoghi sagri, ne andare con drappi a occhietto, come costumano le donne: sotto pena di cento scudi, d'applicarsi come di sopra, & di tratti cinque di corda.

Ordina appresso, & commanda, che niuno immascherato parli dishonestamente, ne faccia atto dishonesto, oue siano donne smascherate, o immascherate, & che non faccia, ne dica ingiuria, o dia molestia di forte alcuna a immascherato, ne ad altra persona che fosse smascherata, d'onde li ingiuriati siano offesi nell'honore, ouero in alcuno conto: o che per tale cagione si possa irritare alcuno a rissa, o a fare disordine alcuno, sotto pena di scudi uinti-

uinticinque d'oro, d'applicarsi come di sopra, & di tratti tre di corda, nella quale incorreranno similmente quei smascherati, che in alcuni de i sudetti modi offenderanno quei che siano in maschera, intendendo S. E. che caschi nella medesima pena chi cauerà, & tenterà di cauare dal uiso la maschera, o altro coprimento, o chi entrerà in scole, o botteghe, o case d'altri per molestarli, o ingiuriarli in alcuno de i modi sudetti.

Et se alcuna persona smascherata percotesse con pugno, o bastone, o altrimenti senza effusione di sangue alcuno, così immascherato, come smascherato, & se persona alcuna, che non sia smascherata farà il medesimo uerso alcuno che sia immascherato, S. E. uouole, ordina, & commanda, che oltre a quella de' statuti, cada nella pena di cento scudi d'oro, d'applicarsi come di sopra, & chi di questi tali percotesse, o ferisse con armi, uietate, o non uietate, si che della percossa, o ferita, seguisse effusione di sangue, & che fosse data con animo d'amazzare, ouero ad istanza d'altri, o per prieghi, o per denari, incorrerà nella pena d'essere impiccato per la gola, & di perdere i suoi beni: ma se sarà altrimenti, il percussore, oltre a quella de' statuti, caschi in pena di dugento scudi, d'applicarsi come di sopra, & sia condannato alla galera perpetua: & se per caso, alcuno immascherato corresse in qualche casa, o bottega per pigliare arme da offendere altrui, S. E. uouole, & commanda, che quei che ui si troueranno uietino ad ogni loro possa a questo tale il pigliarle, se non che saranno gastigati della pena di scudi cento, d'applicarsi come di sopra.

Dichiara appresso, & statuisce, che tutti quei immascherati, che torrano le robe altrui, o per forza, giunteria, o in altro modo, siano puniti secondo la forma de i statuti, per ogni furto o rapina che faranno, che sia per la metà del ualore di quello che è posto da essi statuti, come se fosse per tutta la somma intiera.

Et scoprendosi alcuno che fosse immascherato per amazzare altrui, o per fare qualche offesa, in quale si uoglia modo, ad istanza altrui, ancora che non sia proceduto ad atto alcuno: è di uolontà, & ordine di S. E. che cada nella pena della uita, & della confiscatione de i suoi beni: ma che trouandosi semplicemente smascherato per offendere alcuni, & non procedesse ad altro atto, habbia la pena da esserli tagliata una mano, & di scudi cento d'oro, d'applicarsi come di sopra, & alla istessa caderanno tutti coloro, che tratteranno, o haueranno parlamento di commettere alcuno de i sopradetti delitti.

Dichiarandosi, che in ciascuno de' detti casi la pena habbia luogo in quei che prestassero, o haessero prestato aiuto, o fauore a i delinquenti, & quello che si dice nel mandatario, s'intenda ancora hauere luogo nel mandante.

Intende, & vuole parimente S. E. che se alcuno ne i sopradetti casi sarà accusato, l'accusatore, il quale sarà tenuto secreto, guadagni la terza parte della pena pecuniaria: & oue sia pena della uita, se l'accusatore sarà bandito, si cauerà di bando, o non essendoui egli, ne libererà uno altro: & gli compagni, o complici accusando l'uno l'altro, saranno essenti dalla pena, quando però non sia il principale: uolendo medesimamente che sia lecito il pigliare, & ritenere i malfattori sudetti, & chi lo farà guadagni rispettiuamente la metà della condennatione pecuniaria, & essendoui la pena della uita, goda il priuilegio del liberare se, o altri di bando, come di sopra.

Commandando espressamente al suo illustre Governatore di questa città, che in tutti i predetti euenti, habbia incontinente a punire coloro, che contrafaranno senza aspettare alcuno ordine di S. E. & senza perciò interporui sorte alcuna di dilatione.

Col dichiararsi per piu intelligenza di chi fosse poco auertito, che sempre che nella presente grida sia fatta mentione di persona smascherata, s'intende per tale nome ciascuno che fosse trauestito, o haesse coperto il uolto in altra guisa, che con maschera, o haesse barba posticcia.

Aggiungendosi a tutte le pene, cosi corporali, come pecuniarie, & arbitrarie poste di sopra: questa ancora di stare quattro mesi in prigione.

Et perche la qualità delle persone, & de i luoghi, & casi, & modi suole assai diuersificare le pene, Sua E. si riserua d'arbitrare sopra ciò, come anche sopra tutto'l resto, della maniera che a lei piu parerà conuenirsi, ancora infina alla pena della uita inclusiuamente.

Et essendo impossibile abbracciare talmente tutti i particolari, che nessuno sia tralasciato, S. E. ancora che habbia in se l'arbitrio, & la plenitudine della potestà, uole però che tutti sappiano, che occorrendo accidente alcuno non espresso in questi suoi ordini, arbitrà le pene di quella assoluta maniera, che giudicherà essere a proposito, facendo ella ciascuno auertito, che ui andarà con tanto rigore, che i delinquenti saranno irremissibilmente castigati, & che in dubio, l'interpretatione sarà sempre a disauantaggio di chi hauerà errato. perciòche quanto S. E. si mostra benigna in concedere

dere a questa sua città questa ricreatione publica, altro tanto intende di essere seuera contra di chi abuserà della sua gratiosa concessione: affine che di questo modo ciascuno habbia non solo ad hauere il piacere, ma di goderlo con sicurezza, & tranquillità, & accioche non sia alcuno, che possa pretendere ignoranza di quello che è contenuto nella presente grida, ne farà una copia autentica appresso al predetto Illustre S. Governatore.

1569. Publicatum Die 2. Februarij.

Eo Die iterum publicatum.

1570. Die ultima Ianuarij.

Eo die iterum. Publicatum.

GRIDA SOPRA LE BIADE.



Essendo stato certificato con molta sua displicenza l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor, il S. Don Alfonso da Este Duca di Ferrara &c. che questa sua città di Modona, & suo distretto gli anni passati è stata mal trattata per l'altrui negligenza, nella estrattione delle biade, fatta tanto da terrieri, quanto da forestieri, per essersi abusato la benignità di S. E. che non ha castigato i contrafacienti; & uolendo prouedere a tali disordini, con essere risoluta di punire tanto piu seueramente chi contrafarà, quato piu, che cosi porta la conditione di questo anno, per la presente sua publica Grida ordina, commanda, & statuisce che ben ciascuno possa introdurre nella detta città, & distretto, ogni sorte di biada senza altra guardia, ma che alcuna persona, sia di che stato, grado, & conditione uoglia essere, o sia, cosi terriera, come forestiera essente, & priuilegiata quanto nò, non ardisca, ne presuma estrarre, o fare estrarre frumento, ne biade d'alcuna sorte, ne in poca, ne in molta quantità, di detta sua città, & distretto senza espressa licenza di S. E. o del suo Illust. Govern. sotto pena di perdere il frumento, & biade, carri, nauì, somari, o altro, sopra che fosse trouato che si estraesse, o fosse stato estratto, o il ualore loro, caso che non si trouasse, & di due scudi d'oro per ciascuno staro. Comandando ancora S. E. sotto la medesima pena, & quella maggiore, che a lei parresse, che alcuna delle soprascritte persone non possa comprare frumenti, ne biade del paese, ne per alcuno altro modo riceuerne per

ammassarne senza la soprascritta licenza, ne mouerlo da luogo a luogo. Volendo S. E. che ciascuno che torrà frumenti, o biade in pagamento di qualche credito, pur che non sia per causa di biada incaparrata (il che non uole che si possa fare senza espressa licenza di detto suo Illust. Govern.) ouero che ne comprasse per bisogno della sua famiglia (cosa che S. E. permette) sia tenuto sotto la medesima pena a denuntiarlo a detto suo Illust. Govern. dal quale h abbia un policino, che sarà fatto senza pagamento, per fede della denontia, acciò che non sia fatta fraude, ne il contrario di quello, che sia la mente di S. E. la quale uolendo sapere come generalmente stia lo stato suo, ordina, & comanda, che ciascuna delle soprascritte persone sia tenuta, & obligata sotto pena di due scudi d'oro per staro, di perdere le biade, & le farine non dinuntiate, & quelle, che fossero dinuntiate, per manco di quello, che fossero trouate hauere dato in nota ad esso Illust. Govern. fra il termine di sei di ogni sorte di biada, & farina che si troueranno in casa, o in granari, o in magazzini, & quello ancora che di tempo in tempo si anderà cauado dalle tibbie, & battiture che si faranno giornalmente. Annullando S. E. ogni contratto, o partito che fosse stato fatto fra alcuno di questi suoi sudditi, o forestieri per quale si uoglia quantità, o qualità di biade terriere, saluo che per l'uso proprio, & per sementi per bisogno solo di uno anno. Prohibendo a qualunque sensale, fachino, magazzinero, di procurare, o stabilire partito alcuno di biada, ne quella riceuere in casa, o ne' magazzini, senza licenza in scritto del detto suo Illust. Govern. sotto pena della galera, o di quella maggiore che parrà a S. E. le quali pene pecuniarie, & perdite di biade sieno applicate in ciaschedun de' soprascritti casi per li due terzi alla Camera Ducale, per l'altro terzo all'accusatore, o a i denuntiatori, a quali sarà creduto, col detto di un testimonio degno di fede, restando però ferma, & ualida, & in osservanza, la grida questi di adietro in simile soggetto di biade publicata sotto nome del predetto Illust. Governatore, in quelle parti, delle quali nella presente non si faccia espressa mentione.

Gio. Battista Pigna.

1570. Diebus 18. 19. 20. mensis Iulij.

Publicatum fuit suprascriptum proclama ad Arrengheriam Palatij more solito.

GRIDA

GRIDA SOPRA IL SALE.



Esiderando lo Illustrissimo, & Eccellentissimo Principe, & Signor nostro il S. Don Alfonso Secondo Duca di Ferrara, di Modona, & di Reggio &c. Conseruare le sue entrate de Sali, quali con poco timore di Dio, & di sua Eccellenza grauemente in piu modi le sono dannificate. Per questa sua publica grida, non derogando, anzi confirmando le precedenti fatte in tal materia de Sali (compatibili però con la presente) comanda a qual si uoglia persona di qual grado, conditione & dignità si sia, cosi del sesso mascolino come del feminino, si di età maggiore come minore, si ufficiali alle Saline di tutto lo stato di sua Eccellenza Illustriss. come anche a Barcheroli, Burchieri, Condottori, che condurranno sali per acqua, come anche cò carri, & animali di quali si uoglia sorte, tãto per lo stato suo, quanto per transitarlo fuora di esso, & fachini, che interuenono al caricare, & dis caricare sali per qual si uoglia luogo, ne sotto titolo di regaglie ne in altro modo, mentre che condurranno & transiteranno, & staranno per lo stato di sua Eccellenza Illustriss. non debbano mouere li Sali, che condurranno, ne lasciarne in luogo alcuno sotto qual si uoglia quesito colore, ne quelli adoperare per loro uso: ma ciascuno sia tenuto adoperare, & consumare solamente sale, che sia stato comperato dalli salinari publici deputati al uendere sali sotto quella, o quelle giuridittioni, doue uorrãno adoperare & consumare, & mangiare detto sale, douendo ueramente quelli sali, che haueranno carichi, condurli a luoghi doue hauranno d'andare, & che saranno destinati dello stato di sua Eccellenza Illustriss. o fuori, ne alcuno ardisca ne per se, ne per altri, portare ne far portare da parte, o luogo alcuno sale di qual si uoglia sorte dentro lo stato di sua Eccellenza Illustriss. ne tenerne nelle loro case, o altri luoghi, ne consentire sieno tenuti, portati, ne usati, uolendo sua Eccellenza Illustriss. che sia prohibito a ciascheduna persona, come di sopra, lo adoperare altre sorti de sali saluo di quelli, che leggitimamete sono, & saranno ueduti per li salinari publici, deputati per tutto lo stato di sua Eccellenza Illustriss. Dichiarãdo anchora, che sua Eccellenza uole che non sia lecito ad alcuno come di sopra, barattare, uendere, donare, ne imprestare, ne in niuno altro modo contrattare, o alienare quantità alcuna di sa-

D.

le per piccola che ella sia, ne che alcuno possa ne debba comperare sali dentro dello stato di sua Eccellenza Illustriss. fuori della propria giurisdittione, & territorio a che sarà sottoposto, ma solo da i salinari a quella deputati: & che alcuno salinaro, o altri che haueranno sale sotto la loro custodia, non possano, ne debbiano uedere detto sale, ne in piccola, ne in gran quantità a persona fuori della loro giurisdittione, & territorio per quanto potranno hauere cognitione, saluo però, se euidentemente non si uedesse che tali sali si hauessero ad adoperare fuori dello stato di sua Eccellenza Illust. & in tutti, & ciascheduno delli casi predetti, & tutti & ciascuno contrafaciente alle cose narrate di sopra per ogni minima quantità sino al peso di libbre 25. cadaño & s'intendano essere caduti nella irremissibil pena de Scudi diece d'oro per uolta, & se la contrafattione passerà libbre uinticinque, cada nella pena di scudi uinticinque d'oro per ogni uolta, & per ogni persona, & in quelle altre maggiori pene, etiam corporali della galera, prigione, & altre maggiori, che parrà a sua Eccellenza, & si riserba ad arbitrio suo di augmentare le pene, cosi corporali, come pecuniarie, secondo la qualità, & quantità del sale, & contrafattione, & contra li delinquenti ancora, che non si potessero hauere nelle forze della giustitia, si procederà per inquisitione, condannandoli secondo l'eccesso che haueranno commesso, & in ogni caso s'intenda anchora che cadano nella pena di perdere le barche, burchi, boui, carri, animali, & altre robe che fossero condotte, & con che fossero fatti li contrabandi a contrafattione in tal materia de sali, le quali pene pecuniarie, & robe si diuideranno in tre parti, una alla camera Ducale, una alli appaltatori, o condottori, & una allo accusatore, o inuentore, il quale sarà tenuto secreto, se così uorrà, & gli sarà creduto col suo giuramento, & con un testimonio appresso di lui, uolendo sua Eccellenza Illustrissima, che se saranno piu persone contrafacienti, che quello, o quelli che denuntieranno gli altri, di modo che si habbia la uerità, che gli sia perdonata la pena, nella quale fossero incorsi, & guadagnino la terza parte dedicata all'inuentore, ancora che fosse principale della contrafattione.

Publicata in Modona al luoco solito adi Agosto 1570.

GRIDA

GRIDA SOPRA L'ANDARE AL SOLDO
d'altri, fuori del Dominio di Sua Eccellenza, &
sopra il fare, o ammassare genti
nello stato di lei.



INTENDENDO l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor nostro, il S. Don Alfonso per la Dio gratia Duca Quinto di Ferrara, di Modona & di Reggio, &c. Che non ostante la grida di sua Eccellenza a di passati nell'infra scritto soggetto publicata, molti, & molti di questi suoi sudditi si preparano nondimeno d'andare al soldo d'altri Principi, & Potentati, & essendo di mente sua, che le ordinationi per lei in ciò statuite, sieno inuiolabilmente offeruate, ha uoluto mandare anche hora di nuouo intorno a questo la presente sua publica grida, accioche ogn'uno sia piu certo della uolontà di lei, & habbia ad ubidirla.

Per tenere adunque di essa (non derogando perciò a quanto in quell'altra si contiene, ma anzi corroborandola, & aggiugnendo pene a pene,) Statuisce di nuouo, ordina, & proibisce, che nessun suddito suo, di qualunque si sia conditione, grado, & preminenza, ardisca, ne presuma accettare stipendio, ne farsi scriuere per Soldato, ne da piedi, ne da cavallo, ne condursi al soldo d'alcun Potentato, Principe, o Signore, ne etiam sotto pretesto che ui sia licenza di S. E. se prima non saranno certi di essa licenza, che si uegga essere, o de ufficiali di S. E. o di lei medesima, sotto pena di trecento scudi d'oro, da essere applicati per i due terzi alla Ducal Camera, & per l'altro all'accusatore, & non hauendo modo di pagare in denari, sotto pena d'esser banditi dal Dominio di S. E. per cinque anni, inanzi il fine de' quali essendo presi, & uenendo nelle forze sue habbiano a cõpire il numero di detto quinquennio, o relegati in prigione, o in seruir per forza alla Galera, come piu piacerà, o l'uno, o l'altro a S. E. Et se fossero più compagni, che hauessero conuenuto insieme d'andar fuori per Soldati come di sopra, & che l'uno di loro uenga ad accusare gli altri, a lui sarà perdonato, & sarà tenuto secreto, & della pena pecuniaria che si effigerà, consegnerà la terza parte: Sotto le quali medesime pene siano anche obligati quei, che dopo la publicatione di detta sua altra grida fossero gia andati uia a stipendij d'altri, & che non saranno ritornati fra'l termine di uinti giorni alle case loro.

D 2

Et similmete sotto le medesime pene, prohibisce S. E. ancora, & comanda, che nissuno, così suddito suo, come forestiero, ardisca, ne presuma senza espressa licenza sua, far massa de genti, ne dar denari ad alcuno per conto di soldo in detto suo Stato, & Dominio, ne cauare, o condurre fuori per Soldato persona alcuna di esso suo Stato, & Dominio, le quali pene (che saranno irremissibilmente essequite contra gli disubidienti) Sua Eccellenza si riserua di potere augumentare a suo arbitrio, secondo la qualità della disubidienza: Et perciò ogn'uno sia auisato, che s'userà essattissima inquisitione per hauer notitia di contrafacitori, per la quale da mò si comanda a tutti i capi delle Cinquantine, che debbano usare ogni diligenza di uenire in cognitione de gli disubidienti, & farne denontia all'ufficio del suo Governatore, al quale se alcuno farà per altra uia denontiato, prima che da loro, incorreranno in pena di tre tratti di corda: Et ogn'uno si guardi dalla mala uentura.

Gio. Battista Pigna

1571. Diebus 16. 17. 18. Februarij publicatum.

GRIDA SOPRA IL DARE RICAPITO

alli banditi.



Intendèdo l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, il S. Don Alfonso II. per la Iddio gratia Duca di Ferrara, di Modona, & di Reggio &c. i gran disordini, incouenienti, & scandali, che occorrono nelli stati suoi per la sicurezza, che hanno i delinquenti ne i luochi propinqui alle città, & uedendo che l'hauere piu uolte Sua Eccellenza fatto intendere amoreuolmente a i suoi feudatarij, che non hanno da dare ricapito a simili scelerati, non gioua, anzi che sono tollerati, & fomentati ne i loro Castelli; per fare ufficio di buono principe, & amatore della giustitia, desiderando di prouedere a ciò quanto piu opportunamente possa; affine che i buoni non siano oppressi da i tristi, per la presente publica grida uole, & comanda, che non sia persona alcuna habitare nel dominio di S. E. di che conditione, grado, & preminenza si uoglia, ancora che hauesse giuri-

giuridittione di quale si uoglia sorte nel dominio di lei, che ardisca di dare ricapito per quale si uoglia modo, o uia, & in alcuno luogo de suoi ducati, & altri dominij, a bandito alcuno del stato di lei mediate, o immediate per qualunque causa si sia, ne ricettarli per transito, ne dare, o fare dare loro uittouaglia, o altra commodità, fauore, aiuto, & indirizzo: sotto pena, se faranno suoi feudatarij contrafacienti, di scudi mille d'oro d'applicarsi alla Ducale Camera, o di altra sorte di pena, ad arbitrio di S. E. per ogni uolta che sarà contrafatto, & oltre a ciò si notifica a tutti, che s'alcuno bandito si trouerà in Castelli, Ville, o giuridittione di essi feudatarij, di quale si uoglia sorte di feudo, S. E. uole, & dichiara, che così s'habbia ad intendere, che dopo che sarà uisto da piu persone in detti luochi uno giorno, o dui, s'intenda quel tale essere iui di consenso, & uolontà del patrone del luogo, & suoi ufficiali, il quale patrone, perciò calchi nella sudetta pena di mille scudi, & non li giouerà pretenzione, o allegatione alcuna d'ignoranza, & quando si allegasse probabile ignoranza per li patroni de i luochi, in questo caso dando essi gli ufficiali nelle mani di S. E. s'intenderà la uerità, & si farà giustitia, & essi patroni saranno escusati, & uole S. E. che i suoi governatori, commissarij, ufficiali, habbiano a mandare a pigliare quei tali banditi, che si trouassero ne i luochi de i feudatarij come di sopra, per gli esecutori, & bargelli loro ouunque si troueranno, senza fare intendere a i sudetti feudatarij cosa alcuna: & se alcuno d'essi, ouero qualche loro ufficiale, o ministro ardirà d'opporli, o fare opporre, o permettere, che sia opposto a tale esecutione, subito senza eccettione alcuna, esso feudatario s'intenda essere caduto in pena della indignatione, & disgratia di S. E. & in quale altra piu li parerà; & quando si uolesse scusare, con dire d'esserne inscio, ogni uolta che darà l'ufficiale nelle forze di S. E. si che faccia constare della sua innocenza, in tale caso sarà iscusato, & se sarà persona d'altra conditione, che si opponga a detta esecutione, s'intenda che sia in effetto caduto in quelle pene, nelle quali fosse incorso per delitti commessi, o imputati al medesimo delinquente, che quella tale persona cercasse di fare suggire delle mani delli esecutori, & a fine che nissuno possa pretendere ignoranza, S. E. ordina, che i notari, o cancellieri de' Governatori, commissarij & altri ufficiali diano copia della presente sua grida a qualunque feudatario la ricercherà: & non la ricercando, s'intenda però, ch'il medesimo sia, che se l'hauessero ricercata, & hauuta: & così anche ne haueranno copia ad ogni loro richiesta

nella Ducale cancellaria, & basterà che sia publicata nelle terre principali del Dominio di S. E. la quale uole anche, & commanda, che ogni volta che si sentirà qualche romore ne i predetti luoghi, si di notte, come di giorno, & che li habitanti, non sapendo la causa, ui corressero con l'armi, & trouato poi che detto romore fosse per causa di effecutione, che facesse, o uolesse fare quale si uoglia bargello, o effecutore di S. E. siano obligati mentre che saranno presenti, di dare al detto bargello, o effecutore, tutto quello socorso, & aiuto, che potranno, & contrafacendo, s'intendano essere caduti nella pena che parerà a S. E. la quale ordina similmente, che chi uerrà fra il termine d'uno mese ad accusare i contrafacienti, habbia d'hauere il quarto della pena pecuniaria che se ne cauerà, oltre che sarà tenuto secreto: ordinando ancora che'l medesimo quarto sia dato a qualunque ufficiale di S. E. o de suoi feudatarij, che per sua diligenza fosse uenuto in notitia de i detti contrafacienti.

Data in Ferrara il di 9. Genajo 1573.

Gio. Battista Pigna.

1573. Die 12. Ianuarij in mane publicatum.

Eo. Die in sero publicatum.

Die 13. eiusdem publicatum.

GRIDA CONTRA COLORO, CHE OBLIGANO le loro persone, & che causano disfide.

Alfonso Duca di Ferrara.

CONTE Ferrante. Vi rimettimo la presente Grida, con che proibiamo a' nostri sudditi l'obligare le persone loro senza nostra licentia, & il causare disfide, & questioni, a fin che la faccia re publicare, & offeruare inuiolabilmente, col lasciarui intendere, che i transgressori saranno puniti senza alcuna remissione: Farete anche publicare la solita grida dello studio: con che Dio ui contenta.

Di Ferrara l'ultimo d'Agosto 1573.

Alfonso &c.

Gio. Battista Pigna.

A tergo:

A tergo: Al nostro Governatore di Modona.



O Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore Nostro, il S. Don Alfonso II. per la Iddio gratia Duca di Ferrara, di Modona, & di Reggio &c. per prouedere che i sudditi suoi, come conuiene alla loro naturale deuotione, stiano in quei termini che è il debito loro, & per l'inauertenza non li transgrediscano: ordina, commanda, & statuisce con questa sua publica grida, che intende, & uole che habbia forza di legge, che sotto pena della sua disgratia, non sia alcuno suo suddito, mediate, o immediate, di quale conditione esser si uoglia, che si sottoponga, ne a seruitio, ne ad obligo di sorte alcuna, di quale si uoglia Signore, o potentato, senza espressa licenza dell'Eccellenza Sua, la quale ueggendo similmente quanti siano gli inconuenienti, che nascono di continuo per risse, & questioni, le quali, quando da altri non fossero eccitate, & fomentate, farebbono di assai manco scandalo: accioche si habbiano da euitare piu che sia possibile, ordina, commanda, & statuisce per la presente publica grida, che intende, & uole che habbia forza di legge, che chi sarà ardito di riferire parole ad alcuno in nome d'alcuno altro, o di portargli police, o lettere, o altra scrittura, donde si possa indurre disfida, o questione di sorte alcuna: cada nella pena di cinquecento scudi, & di cinque strappate di corda, & in maggiore anche ad arbitrio de S. E. auertendosi che non sarà accettata scusa alcuna d'ignoranza al relatore, o portatore sudetto, & similmente chi ardirà d'accompagnare, o spalleggiare alcuno, che uada a fare, o faccia questione, cada nella pena di trecento scudi, & di tre strappate di corda, & in maggiore medesimamente ad arbitrio di S. E. lasciando però nel medesimo uigore ogni altra grida fatta in questo soggetto.

Data alli. 25. d'Agosto 1573.

Gio. Battista Pigna.

1573. alli 2. 3. 4. Settembre fu publicata.

GRIDA DELLO STUDIO.

DEsiderando l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore nostro, il Signor Don Alfonso, per la Dio gratia di Ferrara, di Modona, & di Reggio Duca Quinto &c. Che gli figliuoli de' gentilhuomini, cittadini, & altri sudditi di questo stato, spendano il tempo nell'essercitarsi in cose uirtuose, & principalmente ne i studi delle lettere, o d'onde n'habbia a risultare a loro honore, & beneficio, & a S. E. contentezza d'animo: & sapendo lei, che la compagnia, & emulatione spesse uolte eccita gli ben nati ingegni, & gli giouani studiosi alle opere honeste, & lodeuoli: per questo anche per uniuersale beneficio di ciascuno ha concluso, & deliberato, che il studio generale nella inclita città di Ferrara, non solo perseueri, & continui come prima, ma anche si riformi, & magnificamente s'amplij, & auantagij. Perciò per la presente publica grida fa intendere, & manifesta a ciascuna persona di qualunque stato, conditione si sia, che uoglia essercitarsi ne i studi delle lettere; come al presente anno al principio del studio, che comincerà secondo il consueto, vuole S. E. Illustrissima, & così ha ordinato, che si segua a leggere pubblicamente in essa città, & in qualunque facultade, onde inuita ciascuno che habbia in animo di studiare, ad andarui, che saranno humanamente, & fauoreuolmente trattati, & saranno mantenuti, risseruati, anzi aumentati, accresciuti in quanto honestamente si possa, gli statuti, priuileggi, essentioni, & immunità loro.

Ancora per qualche giusta, & ragioneuole causa per la presente grida, si fa espresso commandamento a ciascuno studente, ouero che uoglia studiare in ciascuna facultà, di qualunque conditione si sia, non ne eccettuando persona suddita delle terre, & luoghi mediate, o immediate sottoposti al predetto Illustrissimo Signor Duca N. che per niuno modo ardisca, ne gli sia lecito andare, ne stare in alcuna altra terra per studiare, anzi debba andare a studiare nel detto studio di Ferrara, sotto pena di scudi 200. d'oro d'applicarsi per gli due terzi alla Ducale Camera, & per l'altro all'accusatore, sotto la quale pena, se alcuni fossero già partiti per transferirsi ad altro studio, debbano ritornare, & ubidire come di sopra, non ostante eccezione alcuna, o uelame, ne di familiarità de' Principi, ne d'altro, che gli potesse ualere, o giouare, perche niuna tale eccezione sarà loro admissa, ne accettata: anzi in detta pena s'intèda

ex nunc prout ex tunc, essere caduto qualunque (di poi che sarà principiato il studio in essa città di Ferrara) sarà, o si ritrouerà stare in alcuna altra terra d'altro Dominio per studiare, non ostante qualunque licenza priuilegio, o essentione, per alcun modo da qui indietro per lo predetto Eccellentissimo Signore nostro, o per suoi antecessori ad altri concessi: le quali tutte licenze, priuilegi, essentioni, da qui inanzi si intendano riuocate in tutto, & per tutto annullate: si come per la presente tutte si riuocano, & annullano.

Dichiarando, che il padre sia tenuto per il figliuolo. Et commandando a qualunque suo commissario, capitano, ufficiale delle terre, & luoghi mediate sottoposte al predetto Eccellentissimo Signore nostro, che diligentemente debbano pigliare informatione sopra di ciò, & darne auiso a S. E. accioche ella possa fare executione, & prouedere contro di quei che saranno disubidienti.

Si fa ancora commandamento a ciascuno suddito mediate, o immediate subietto come di sopra, di qualunque conditione uoglia essere, o sia, che non ardisca, o presuma Dottorarsi in alcuna facultade in altro luogo, che ne i colleggi di Ferrara, sotto le pene che si contengono nelle prouigioni, & ordini di detta città di Ferrara, & de i colleggi de i Dottori di quella.

1573. Die 7. Septembris publicatum.

GRIDA CONTRA COLORO CHE PRESTANO aiuto a i prigioni.

Alfonso Duca di Ferrara &c.

Conte Ferrante ui mandiamo la presente grida, che è contra a quei che prestano aiuto a i Prigioni, & uogliamo che facciate publicarla, con lasciarui intendere, che i transgressori saranno puniti irremissibilmente, si come saranno in effetto, con che il Signore Dio ui conferui.

Di Comacchio a 20. d' Ottobre 1573.

Alfonso &c.

Gio. Battista Pigna.

A tergo: Al nostro Governatore di Modona.

Desiderando l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore nostro, il Signor Don Alfonso, per la Dio gratia di Ferrara, di Modona, & di Reggio Duca Quinto &c. di prouedere, che non sia prestato fauore di sorte alcuna a i delinquenti posti prigione, donde particolarmente con fomento de i tristi, & molto pregiudicio de i buoni, la giustitia uenga impedita, & la uerità rimanga occultata: per questa sua publica grida, la quale uouole che habbia forza di legge, & di statuto inuolabile, ordina, & commanda, che non sia persona alcuna di quale sorte, & conditione si sia, che ardisca di scriuere, o fare scriuere in carta, o in altra materia di sorte alcuna, o di mandare police, o altra scrittura, o parlare, o fare parlare in quale si uoglia maniera, ad alcuno che si ritroui prigione senza licenza del giudice, che essamini, o che habbia da esaminare esso prigione, ne che ardisca di accettare scritture, ne ambasciate di sorte alcuna, che gli fossero date, o mandate per quale si uoglia maniera da alcuno prigione. Et quando gli fossero date, o mandate, ella subito debba ruelarlo al detto giudice, il che tutto s'intenda infino che i prigioni non siano finiti d'essaminare, & posti in publico, ouero che sia conceduto, che si possa parlare ad essi, & se alcuna persona direttamente, o indirettamente contrafarà S. E. uouole, ordina, & statuisce, che caschi nella pena medesima, nella quale deurebbe essere condannato il prigione, per l'imputatione datagli, se bene l'imputatione non fosse poi uera. Et nella istessa pena incorrerà ciascuno, che darà aiuto, o fauore a detti prigioni, onde possano fuggire, o rompere la carcere, & medesimamente incorrerà nell'istessa pena ciascuno, che tenirà mano alle sudette scritture, o parole, o ambasciate, o alla detta fuga, o rottura di carcere: Ordina similmente S. E. come di sopra, che se i capitani delle prigioni, o guardiani, o altri loro ufficiali, & seruenti di sorte alcuna, faranno direttamente, o indirettamente contra ad alcuna delle dette prohibitioni, oltre che cascheranno nella pena douuta al prigione istesso, conforme all'imputatione, quando anche, come è detto di sopra non fosse uera, siano condannati alla galera perpetua, ogni uolta che per la douuta pena al prigione come di sopra, non ui andasse la uita, che in tale caso s'intenda, che essi parimente sieno condannati la uita: & quando fossero piu contrafacienti conscij l'uno dell'altro Sua Eccellenza perdonerà a chi accuserà il compagno

pagno, o i compagni, pur che egli non sia principale, & il tutto sarà inuolabilmente offeruato.

Gio. Battista Pigna.

1573. Indictione prima Die 24. mensis Octobris semel.

Die 25. eiusdem iterum.

Die 26. eiusdem tertio. Publicatum &c.

ORDINE, ET DECLARATIONE DVCALE
contra coloro che romperanno le
paci, o le tregue.

Alphonsus Dux Ferrariæ.

Dilettissimi nostri: Perche nel gouerno de stati, & de suditi, si dee riformare, correggere, mutar, & far di nuouo prouisioni, & ordini secondo ch'il tempo, gli accidenti, & la isperientia mostrano che sia ispediente, & necessario. Perciò hauendo noi inteso le contentioni, difficultadi, & disputationi, che tante uolte sono accadute, & che accadono sopra instrumeti di paci, & tregue celebrati tra nostri sudditi, & sopra le effecutioni & essattioni che si hanno da fare, o contra li principali, o contra li fideiussori delle pene stipulate in essi instrumeti, & questo perche tal hora li notari, che ne sono rogati non auertiscano, o per poca isperientia, o per ignorantia a ponerui, & isprimere tutto, quel che saria necessario all'effetto, per lo qual si fanno. Il che puo esser causa di nuoui disordini. Et conoscendo importare grandemente alla uniuersal quiete, che la fede data, & stipulata per pace, o per tregua, tra li particolari si serui, & che non si seruando, la giustitia sia quella, che ne faccia la conueniente uendetta. Acciò che gli offesi non habbiano a pensar di farla con multiplicationi di scandali, dopo una maturamente consultata consideratione. Hauemo deliberato di statuir un ordine, & di far una declaratione, che sarà salubre, & darà rimedio alle dette querele, l'effetto del qual ordine si è però molte uolte offeruato, & questo è che ordinamo, & declaramo, che in tutti gl'instrumeti di pace, o tregua, & sicurtà di non offendere, che si faranno per lo auenire nel nostro dominio, & similmente nelli instrumeti di fideiussioni, & cautioni di non si offendere, si intenda d'esserui

apposta per ispresso sempre, che le sententie, & condennationi che si daranno, & si farano, habbiano a nuocere non solamente alli principali delinquenti compresi nella pace, e tregua, & promissioni, etiam se non fossero nominati, & che detta pace non hauesse ratificata, ma anchora alli principali, che hauranno fatta la pace, o tregua, & alli loro fideiussori, & uolemo, che nelle paci, & tregue si intendano esser compresi gli banditi per qualunque delitto, cosi quelli, che fossero banditi al tempo delle tregue, o paci, come quelli, che dopo accadeffe d'esser banditi, & anche dopo le renouationi delle paci, o tregue per le conuentioni delle parti fatte: eccetto però se nelli contratti per ispressa conuentione si dicesse altrimenti. Et similmente nociano le dette sententie, & condennationi come di sopra, cosi alli principali promissori, & auttori delle paci, & tregue, come alli fideiussori, & cautioni, se ben fossero, e faranno date in contumacia d'essi principali delinquenti, etiam non citati, ne chiamati essi principali, che hauesse fatto le paci, & tregue, ne loro fideiussori, & cautioni a tali sententie, & condennationi, & se bene constasse sol del delitto perfetta confessione di essi delinquenti, cioè per la lor sola contumacia. Et uolemo che si possa, & debba deuenire alla effecutione, & effattione di tutta la pena contra li principali promissori, & etiam fideiussori, & ciascuno di loro, come si potria, & douria fare, se detti principali, & fideiussori fossero stati chiamati, & citati a ciascun atto; & come se del delitto constasse per uere, & legitime proue. Ne per detti principali, o fideiussori si possa allegare, che la ingiuria, & offesa commessa, sia processa da nuoua causa, & uolemo che contra essi delinquenti, & loro fideiussori, & principali, etiam respectu poene si possa procedere per uiam inquisitionis, & piu uolemo, che subito data la sententia, & condennatione contra li delinquenti, come di sopra, detta sententia (reietta ogni ecceptione, & appellatione di qualunque qualità nel medesimo tempo, & modo) si possa, & debba effigere per li effattori della camera nostra, cosi per la pena spettante alla parte offesa, come per la pena spettante ad essa nostra camera; anchora che questo nelli instrumenti non fosse stipulato.

Et piu uolemo, che questa nostra ordinatione si estenda, & habbia luogo, & comprenda tutti li cōtratti, che fossero stati fatti per il passato inanzi questa nostra ordinatione di pace, tregua, ouero cautione di non si offendere, li quali sin al presente giorno non farano stati rotti, o uiolati, & essendo rotti, & uiolati, d'essa rottura
in

in fina al presente giorno di questa nostra ordinatione non ne fosse fatta querela. Et cosi per questa nostra lettera, la qual uolemo che habbi forza, & uirtù di legge, & statuto: & che sij offeruata in ogni luogo del dominio nostro; commettimo a uoi nostro fattore generale, che seruiate, & seruare facciate, & inuiolabilmente essequire per li effattori della camera nostra, tal nostro ordine, & declaratione. Et a fine ch'ella possi meglio passare a notitia uniuersale, & che niun possa pretendere ignoranza, uolemo che prouediate che ella sia registrata nò solo in li statuti di Ferrara, ma anche nel registro della predetta nostra camera, & in li statuti dell'altre terre, & luoghi del dominio nostro, & bene uale.
Data fuerunt predicta littera sub die 11. Februarij 1531.
Registrata postea fuerunt in registro camera sub die 22. Martij 1538.

LIMITATIONE DELLA PROVISIONE
sopra la pace rotta.

Hercules Dux Ferrariæ.



Esser Battistino. In fin del 1531, adì 23. di Febraio fu per la recol. memo. del q. Illustrissimo, & Eccellentissimo S. Duca nostro padre declarato, & ordinato col mezzo d'una lettera inscritta al suo allhora Fattore generale, quello che a S. Eccellenza piacque per le cagioni, & rispetti che in essa lettera si contengono, che si douesse offeruare circa gli instrumenti di pace, o di tregua rotta, & di sicurtà di non offendere. Et fra gli altri capi, che sono nella detta lettera, statuisce, che quella ordinatione si estenda, & habbia luoco in tutti li contratti, & comprenda etiam quelli, che per il passato fossero stati fatti inanzi tale ordinatione di pace, o tregua, ouero di cautione di non offendere, delle quali fin al giorno della predetta lettera non fosse stata fatta querela. Et perche buona parte delli nostri sudditi si è con noi dogliuta, che la detta ordinatione, & declaratione paterna è troppo seuera, & dannosa, hauendo li peccati commessi inanzi la pena statuita ad essere puniti, & castigati secondo l'ordine, che da quella poi sia imposto, habbiamo deliberato di prouedere a questo caso di opportuno rimedio. Et però in uirtù della presente nostra lettera limitiamo, & statuuiamo, che la predetta ordinatione paterna non habbia effetto, ne sia in modo alcu
E

no offeruata, ne essequita, se non dal giorno soprascritto della data di essa, & non inanzi. Et affine, che questa nostra limitatione possa peruenire a notitia uniuersale, uogliamo che la facciate registrare nel libro delli statuti di quella nostra fidelissima città di Modona. State sano.

Ferrariæ 20. Augusti 1538.

Alexander.

A tergo. Gubernatori nostro Mutinæ.

LETTERE DVCALI SOPRA LE LEGNE

che si hanno a dare alli soldati delle guardie.

Hercules Dux Ferrariæ.



Ferrante, quella nostra dilettissima città ci ha supplicato, che uogliamo concederli, che ella nell'auenire perpetuamente possa fare pigliare a ciascheduna porta della città, quella quantità di legne, & fassi ch'era solita torre nell'entrare, che faceuano li carri, che conduceuano legne alla terra: della quale legna, essa Communità ne possa disporre, come di sua propria roba: uolendo ella all'incontro di questo obligarsi a dare ogn'anno legne per bisogno di cinque, sei, fin' in sette, & non piu corpi di guardia, che si faranno in tempo di notte in quella nostra terra, cioè, noue pezzi per ciascuno corpo di guardia, eccettuando però il tempo di guerra, che hauesse la città, cominciando dal giorno di San Martino, & continuando per fin' a Pasqua di Resurrectione: & oltre di ciò, dare ogni anno per ciascuno Capitano, che sarà alle porte di detta città, cinque carra di fassi, & tre e mezzo d'altra legna grossa, a fin che possano tenere un poco di fuoco da seruirsi in caso, che bisognasse accendere corde di Archibugi, & per li medesimi bisogni dare anche due carra di legna alla guardia della piazza in tempo dell'estate: le quali due carra però non s'habbino a dare in caso che non si facesse essa guardia alla piazza. Onde desiderando noi satisfare in quanto possiamo alle sue honeste petitioni: Volemo, & così concediamo alla uostra Communità, che possa, secondo che si soleua, fare pigliare quella portione di legne, che si era solita hauere da ciascuno carro dilegne, che entraua nella terra: con le obligationi però, ch'ella sia tenuta a dare a soldati le legne, che son dette di sopra. Dichiarando,

che

che questa nostra concessione si intenda essere fatta, & cominciare alli 7. di Maggio prossimo passato, & durare in perpetuo nel tempo a uenire. Et perche forse potrebbe occorrere, che alle uolte li soldati, che fossero in guardia delle porte, pigliando essi quella, o maggior quantità di legne, che douesse torre lo agente di detta città, impedissero ch'ella non potesse godere tal emolumento, perciò uolemo, & così ordiniamo, che facciate intendere alli loro Capitani per parte nostra, che sotto pena della disgratia nostra debbano prohibire a suoi soldati, che per tal conto non diano alcuna molestia alla detta Communità, o a chi da lei hauerà cura di dette legne: & quando essi Capitani non ui facessero la debita prouisione, uolemo che essa Communità possa ritenere alli Capitani, che contrafaranno a questa nostra ordinatione, la parte delle legne, che douerebbono hauere come di sopra: commettendo però, che uoi oltre detta pena, debbiat castigare li transgressori, & per chiarezza di questa nostra concessione, habbiamo uoluto scriuere la presente nostra, la quale, uolendo noi, che sia pontalmente offeruata anche dalli Gubernatori nostri, che a uoi succederanno in quel gouerno, farete a perpetua memoria di questa nostra mente registrare, & state sano. Di Ferrara alli 12. di Luglio 1550.

Barth. Prosper.

A tergo. Gubernatori nostro Mutinæ.

Hercules Dux Ferrariæ.



Esse Ferrate: Per troncare ogni difficultade, che potesse nascere nell'interpretatione di quelle parole, che sono in principio di quella lettera, che a' di passati ui scriuessimo circa la concessione delle legne, che facessimo alla Communità di Modona nell'entrare, che faceuano le carra nella cittadade, oue dice, ch'ella possa fare pigliare a ciascuna porta della cittadade quella quantità di legna, & fassi, ch'era solito torli nello entrare, che faceuano le carra, che conduceuano legne alla terra. Dichiaramo, & così uolemo, che si offerui, cioè, da Capitani di esse porte, o per altri Capitani di soldati, o per essi soldati, che de cetero da loro, o da alcuno di essi non possa essere piu tolta, ma sia concessa tal legna, & fassi a detta Communità, con l'obligo, che in essa lettera si contiene, che tanto è di mente nostra.

Di Ferrara a 15. Ottobre 1550.

Barth. Prosper.

A tergo. Gubernatori nostro Mutinæ.

LETTERE

Hercules Dux Ferrariæ.

Messer Ferrante: hauemo uisto quanto ci hauete scritto per sapere la totale resolutione nostra in questa beata pratica di dare legne alli soldati della guardia di questa città, circa che rispondendo ui dicemo, che hauendo noi leuato lo emolumento del pigliare le legne alle porte a quei nostri Capitani, & soldati, & compiaciutane la Comunità istessa per farli comodo, & beneficio, con conditione però, che fusse ella obligata dare quella quantità di legne alli soldati, che appare nella nostra lettera, che haueste a di passati in tal materia, & pare honesto che essa Comunità non faccia difficoltà di dare quelle noue stanghe alli corpi delle guardie, secondo la misura di Modona, si come anche altre uolte, per quello, che ci uiene referto, si solea fare. Et hora uogliamo, che si faccia, perche considerando, che detta legna bisogna supplire al di, & alla notte si può uedere, che non sarà niète fouerchia, ma che ui sarà che fare in essere bastate, & anche parcamete al bisogno, di detti soldati, li quali standosi il giorno, & la notte per guardia, & sicurezza di detta città, meritano anche nelle cose honeste essere ben trattati, però farete intendere a quei conseruatori la mète nostra, non lasciandoci piu fastidire in questa materia, la quale per dire il uero ci è uenuta hormai in fastidio, & da mò inanzi la rimetto in uoi, che l'accomodate in tutte quelle difficoltà, che ui possono sorgere.

Circa al Capitano Bellegambe, noi uogliamo, che ci sia connumerato in quei sette corpi di guardia, che deono hauere quelli fassi, & stanghe, che hauemo determinato in detta nostra lettera, che egli n'habbia la sua parte, come ha ciascuno Capitano, o corpo di guardia alle porte, facendosi per li suoi soldati anche parte delle sentinelle, che fanno gli altri intorno le muraglie. Di quei due soldati non dicemo altro, rimettendo in uoi, che in ciò facciate quanto ui pare, perche hauendo le conuentioni, che hauemo col S. Don Ferrante, non potemo assicurarlo senza mancare di nostra parola, il che non uolemo fare.

Quanto allo aiuto, che desidera quella comunità dalli Feudatarij nostri di quel stato, per acconciare quelle strade, noi hauemo dato commissione, che si scriua loro per questo conto, ma per non hauere hauto hora tempo, con un'altra uolta ui rimetteremo le lettere per detti Feudatarij: state sano. Di Ferrara alli 15. Ottobre 1550.

Barth. Prosper.

A tergo: Governatori nostro Mutinæ.

SEN-

GRATIE CONCEDUTE DALL'ILLVSTRISS.

& Eccellentissimo Signor Duca nostro, Alla magnifica Comunità di Modona.

Illustris, & Ecc. Signore S. nostro sempre offeruandis.



V. Excell. Illust. humilmète supplica la sua fidelissima città di Modona, che quella per sua innata benignità, & cortesia in memoria della sua felice sublimatione, si degni concedergli le infrastrate gratie, uidelicet,

Che tutte le grauezze, che s'impongono alle terre, tali grauezze s'habbino a pagare nel luoco doue è la casa, che habitano gli lavoratori de tali terreni, anchor che gli terreni fossero nel territorio d'altri. Et che tutte le castellanze, & Feudatarij del Ducato habbino a concorrere con la comunità di Modona in tutte le forti di grauezze straordinarie, che occorreranno in seruigio di V. Ecc. Illustrissima, come sopra di tali grauezze altre uolte è stato concesso per la felice memoria del suo genitore.

Rescrip. Excell. Dominus cōcedit ut petitur circa primū caput, & quo ad secundū confirmat, & approbat, & seruari mandat prout alias cōcessū fuit, & obseruatū per eius Illust. genitorē.

Confermare, & ueramente concedere tutte le gratie, doni, essentioni, immunità, statuti, & priuileggi altre uolte per suoi Excell. progenitori fatte, & concesse alla predetta sua città, quali tutte si habbino per inferte, non ostante inofferuanza, consuetudine, & ogni altra cosa contraria, che hauesse bisogno di spetiale mentione, o derogatione. Et parimente concedere la confirmatione di tutte le essentioni, priuileggi, capitulationi, che concernono l'interesse della città con gli Signori Feudatarij, & che nelle inuestiture s'intendano sempre riseruati a beneficio di detta nostra città.

Rescrip. Illust. Dominus noster Dux uolens præcibus eius dilectissimæ cōmunitatis annuere, confirmat, & approbat omnia in ipso capitulo contenta, quæ tamen approbata, & confirmata fuerunt per Illust. suos progenitores, & ea mandat inuiolabiliter obseruari prout hactenus obseruata fuerunt.

Io. Bap. Pigna 7. Decemb. 1559.

Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore.

La sua fidelissima comunità di Modona supplica V. Eccellenza a degnarsi di concederle le infrastrate domande.

E 3

Cheli contadini, & montanari poveri, quali da tre anni in qua si sono ridotti dentro de la città di Modona, si possano cacciar fuori, col dargli tempo di prouederli sin a Pasqua.

Rescrip. Et ita concedit Dominus ut petitur.

Et che sia segnata la supplica di detta Cómunità di poter fare un cancelliero perpetuo, delli due, che essa suol fare ogni due anni.

Rescrip. Et ita concedit Dominus ut petitur.

Io. Bap. Pigna 19. Nouembris 1560.

Illust. & Excell. S. & Patron nostro sempre offeruandis:

Supplica a V. Excell. Illust. la fedelissima sua Cómunità di Modona, che per sua benignità, & in memoria della felice uenuta di sua Altezza in questa Città si degni concederle le infra scritte gratie a solleuamento, & beneficio di essa Città.

Prima, non hauendo la cittadinanza di Modona altro rifugio, che l'auttorità, & giustitia di V. Excell. Illust. contra le oppressioni de i piu potenti, hora è sforzata farle sapere, che da un tempo in qua, i Signori Feudatarij del Ducato, se non tutti, almeno per la maggior parte hāno incominciato di aggrauare i cittadini Modonesi, che hanno possessioni, & terre nelle loro giuridittioni, i loro beni, & mezzadri con graui, & insolite innouationi, contra le quali supplica la predeta Cómunità all'Excell. V. che come giustissimo Principe, & superiore a tutti, uoglia per suo ducale rescritto prouedere a ciascuna, di modo, che n'habbia da restare solleuata, & libera la detta cittadinanza per l'auenire: si come anchora è stato prouisto in parte secondo le occasioni di tempo in tempo per la felice memoria de gli Ill. & Excell. suoi precessori. Et sono le cose delle quali essi cittadini si sentono piu aggrauati le qui sotto annotate cioè.

Che i predetti Signori Feudatarij si sforzano di frastenere, & impedire i cittadini, & altri habitanti di Modona dal condurre liberamente i suoi ricolti, & grascie delle sue possessioni, & terre alla città, parte col prohibirne affatto la estrattione, parte col uolere, che gli ne sia prima domandata licenza dello estrarre; Et questo contra gli ordini, & concessioni Ducali, si di V. Excell. medesima, come de gli Ill. & Excell. suoi precessori. Contra il quale impedimento l'E. V. si degnerà ordinare, & comādare, che nō ostāte qualūque diuieto

diuieto fatto, o da farsi per essi Signori feudatarij, i detti cittadini, & habitanti possano liberamente estrarre, & condurre alla città i suoi ricolti, & grascie senza alcuna suggestione di hauerne a dimandare licēza ne essi, ne chi gli ha da condurre, a persona alcuna, eccettuandose ne nondimeno quei, che hanno per conuentione di hauerla a dimandare, i quali debbano offeruare la detta conuentione, dimandandola secondo il solito.

Rescrip. Et ita concedit Dominus ut petitur.

Anchora perche non si può fare, che del continuo i patroni delle possessioni non sostentino i suoi mezzadri, & lauoratori del uiuere, & d'altre cose, onde quasi tutti si trouano creditor di detti suoi mezzadri, & lauoratori, si degnerà V. Excell. uolere, & dechiarare, che in tal caso possano essi patroni uenire pagati sopra la parte de i ricolti, grascie, & altre cose di essi mezzadri, & lauoratori, che sono sufo le dette possessioni, & condurle a Modona col farne nondimeno prima denontia all'officiale del luoco.

Rescrip. Concedit Dominus, quōd prædicti ciues possint satisfieri in bonis, & introitibus partis colonorum.

Che i predetti Feudatarij hanno fatto comandamenti, per li quali uogliono obligare i cittadini di Modona, & ogni, & qualunque persona, che si troua hauere beni immobili nelle sue giuridittioni, a dimādare loro licenza di uēdergli, & alienargli, & anchora di andare a suoi castelli a celebrarne l'instromēto del contratto, la quale obligatione, sendo nō meno graue che iniqua V. E. si degnerà uolere, & ordinare, che sia lecito a detti cittadini senza alcuna licenza da dimandarli, ne per il compratore, ne per il uenditore, disporre de i suoi beni a suo modo, & acquistare per qualunque modo da ciascuna persona, anchora suddito de i detti Signori, secondo la prouisione della fel. mem. dell'Illustrissimo suo genitore emanata dell'anno 1546. & di sua commissione registrata nel libretto delle prouisioni a car. 78. cōfermata anchora da V. Excell. dell'anno 1561. sotto di 21. di Giugno, & di tale cōtratto poterne fare lo instrumēto p tutto doue parerà loro: Denōtiādo essi nō dimeno, & pagādone sempre mai la gabella del cōtratto, doue è cōsueto.

Rescrip. Ad Gubernatorem, quōd faciat inuiolabiliter obseruari dictas concessiones.

Finalmente per nō hauere a fastidire cōtinuamente le orecchie di V. E. & per torre uia ogni occasione d'ingiuste innouationi, & di que rele, la E. V. si degnerà uolere, & comādare, che ne i casi, che cōcernono il pregiudicio de i cittadini di Modona, de i suoi beni,

& lauoratori, quanto sia per le possessioni di essi cittadini, che non possano, ne debbano essi Signori Feudatarij suscitare, ne innouare grauezza alcuna per l'auenire, senza licenza, & consenso di V. E. Illustrissima, perche in questo modo la detta cittadinanza sarà sicura, la cosa hauere del ragioneuole, quando sarà stata approuata dal suo giudicio, & fatta con la sua scienza.

Rescrip. Ad Gubernatorem, quòd non permittat aliquid innouari inconsulta eius excellentia.

Dipoi per utile, & beneficio del paese circa le riparationi de i fiumi, & massimamente di Secchia, si supplica a V. E. che si degni uolere, & dechiarare, che le terre rusticali peruenute alle mani degli essenti, debbano conferire per la sua rata alla fattione ordinaria delli argini, secondo gli ordini dell'estimo rurale, che dispongono che le dette terre rusticali passino sempremai con la sua grauezza in essenti, & non essenti.

Rescrip. Concedit Dominus ut petitur.

Et parimente uolere, & dechiarare, che al tempo delle piene nelle rotte de i fiumi, ne i pericoli imminenti, nelle opere urgenti, che hanno bisogno di presta espeditione, nelle fatture delle coronelle, riparationi de ponti, & strade, & doue cade il seruitio di V. Excell. debbano conferire indifferentemente per la sua rata essenti, & non essenti, si come uuole la ragione commune, & come si usa nello stato di Ferrara: Interuenendo nondimeno quanto a gli essenti l'auttorità del Signor Governatore, che sarà pro tempore, da essere per sua Signoria conferita all'uficiale soprastante al lauoriero, che si haerà da fare.

Rescrip. Concedit Dñs ut petitur cū interuentu Gubernatoris.

Et per prouedere a i mali portamenti, che fanno il bargello, & suoi effecutori nella città, & suo distretto a destruttione della povertà, si supplica V. E. che si degni concedere, che il detto bargello non debba, ne possa torre il terzo dalli effecutori di quello, che essi guadagnano, sendo questo potissima causa, che malamente si possono trouare delli effecutori, che uogliono seruire, & dell'essere piu aspri contra i poveri distrittuali.

Che non debba mandare i suoi effecutori a pignorare per causa ciuile, ma sia fattione del caualliero del Magnifico Podestà, con i suoi messi del palazzo, secondo l'ordine delli statuti della città.

Et in caso, che pur ui mandi, debba dare una idonea sicurtà per la presentatione de i pegni, i quali spesso sono per gli effecutori trafuggati, & gettati uia a' poveri distrittuali.

Che

Che quando uanno nelle uille, debbano gli effecutori contentarsi dello alloggiamento, che gli sarà consegnato per il massaro della uilla.

Non possano essi di sua auttorità leuare pegni per la sua mercede, ma stare contenti alla tassa del Mag. sindaco del palazzo.

Rescrip. Ad Gubernatorem, quòd prouideat opportunè, prout ei conueniens uidebitur, ita quòd subditi non uexentur in debitis expensis.

Io. Bap. Pigna 24. Octobris 1568.

SENTENTIA ILLVSTRISSIMI DOMINI DV-
cis nostri ex relatione Magnificorum DD. Consiliariorum
signaturæ ad fauorem Magnificæ Communitatis
Mutinæ, super aqua Situlæ defluente ad ciui-
tatem Mutinæ: contra Domi-
num Saxoli.



IN Christi nomine Amen: Nos Bonifacius Rugerius de Regio. Ioannes Maria Crispus de Monteferrato, & Fraciscus Corneus de Ferrara, iuris utr. doctores, & Equites: Iudices in hac causa commissarij, & deputati ab Illustris. & Excellentis. principe, & Domino nostro D. Alphonso Estense secundo, Ferrariæ, Mutinæ, & Regij Duce quinto. Marchione Estense. Rhodigij, Gifordijq; comite. Carpi principe. Prouinciarumq; Frignani, Carfagnanæ, & Romandiolæ, ac Comaclii Domino. Cognitoresq;, & decisores controuersie uersæ, & uertentis inter illustrem Dominum Saxoli ex una, & Communitatem, ac nonnullos ciues ciuitatis Mutinæ ex altera, nobis ab eius Excell. commissæ ad referendum. Vnde uisis uidendis, ac examinatis examinandis, & omnibus ab ipsis partibus corâ nobis deductis, & allegatis in hac causa talé facimus relationé, uidelicet. Illustris. & Excellentis. Domine D. noster semper obseruandis. In controuersia.

Qua relatione uisa, & lecta ab eius Excellentia eam mandauit obseruari, & exequi, ut continentur in suo Rescripto eidem annotato, & subinde per ipsos magnificos relatores publicari ad eternam rei memoriam; presente ibidem spectabile iuris pe-

SENTENTIA DVC.

58
rito uiro Domino Iacobo Cremonio Syndicario, & procuratorio nomine prædictæ magnificæ Communitatis Mutinæ, & inhærendo Rescrip. suæ Excellentiæ instante relationem ipsam publicari iuxta formam prædicti Rescripti.

Qui magnifici DD. Commissarij, prædicta admiserunt si & in quantum, atq; ipsam relationem publicarunt, & aperuerunt modo, & forma infrascriptis uidelicet.

Christi nomine inuocato eiusq; gloriosissimæ matris Mariæ semper uirginis, & beatorum Maurelij, & Georgij huius urbis patronorū, ac totius curiæ cœlestis suffragijs imploratis. Deum præ oculis habentes. Sedentes pro tribunali Ferrariæ in officio magnifici consilij signaturæ, loco nostro solito, ad similia, & alia deputato.

Illustris & Excell. Domine D. noster semper obseruandis. In contentione uersa, & uertente per, & inter Illust. Dominum Saxoli ex una, & magnificam Communitatem, ac nonnullos ciues ciuitatis Mutinæ ex altera, de, & super aqua, quæ defluit ex flumine Situlæ ad ipsam ciuitatem Mutinæ, per canalia solita mediante deriuatione facta de ipsa aqua ex dicto flumine opera dictæ communitatis, habita commissione ab Excell. uestra audiendi, & intelligendi ab ipsis partibus quicquid uelint dicere, deducere, & allegare, & subinde Excell. uestræ Illust. referendi. Vnde auditis pluries, & sæpe ipsis partibus, ac earum aduocatis, consideratisq; ac examinatis omnibus hinc inde deductis, & allegatis, Dicimus, & referimus Excell. uestræ ipsam Communitatem Mutinæ, & eius ciues, maximè illos de Pincetis fore, & esse manutenendam, & cōseruandam, ac manutenendos, & cōseruandos in quasi possessione utendi, ac fruendi dicta aqua iuxta solitum, maximè pro irrigandis eorum pratis, & terris, secundum quod retroactis temporibus fecerunt, & eum Dominum Saxoli de cætero non debere, nec posse de iure turbare, & seu molestare ipsam Communitatem, & dictos ciues in dicta quasi possessione, & usu, minusq; ipsam Communitatem, & eius ciues ligari aliquibus ordinibus, seu proclamationibus factis, & publicatis, faciendis, & publicandis per ipsum Dominum Saxoli super prohibitione usus dictæ aquæ: Ideoq; dictum Dominum Saxoli teneri annullare, & annullari facere omnes, & quoscunq; processus, condemnationes, fideiussiones, & cautiones, hucusque factos, & factas contra ipsos ciues, & eorum mezdros, ac per eos datas, & præstitas occasione irrigationum factarum de eorum pratis, & terris cum dicta aqua anno præterito, ut dicitur, contra eius proclamata. Et hæc dicimus, & referimus,

SVPER AQVA SITVLAE.

59

ferimus, saluo semper iustissimo iudicio Illust. Excell. uestræ, cui in omnibus, & per omnia nos subponimus.

D. V. E. Humilissimi serui.

Bonifacio Ruggieri.

Gio. Maria Crispo.

Francesco Corni.

Illustrissimus D. N. Dux mandat obseruari, & exequi in omnibus, & per omnia, quæ inseruntur in presenti relatione, ipsamq; publicari.

Io. Bap. Pigna 10. Martij 1567.

In controuersia. Lata, data, & in his scriptis sententialiter publicata, & promulgata fuit suprascripta præfens Relatio, & seu Relationis sententia, per ipsos præfatos Dominos commissarios, & relatores, ut supra sedentes, & lecta de eorum mandato per me Franciscum de Beneuentis notarium ordinarium officij consilij signaturæ, Currentibus annis a natiuitate D. N. Iesu Christi millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, Indictione decima, Die decima Martij. Præsentibus ibidem Ser Francisco de Ziotis filio D. Marchionis ciue, & notario Ferrariæ de contrata Sancti Apollinarij, & Ser Io. Bap. Castra filio ser. Franc. ciue, & not. Ferrariæ de contrata Sancti Andree, & alijs.

Et præfente dicto D. Iacobo d. n. & prædictam relationem, & publicationem acceptante in parte, & partibus, & gratias agente.

Ego Franciscus Ziotus filius Domini Marchionis ciuis Ferrariæ publicus, apostolica, & imperiali auctoritatibus notarius, suprascriptam sententiam, seu relationem prout in scedis, & authenticis originalibus infrascripti Ser Franc. de Beneuentis not. publici Ferrariæ, adinueni, de eius mandato, & commissione sumpsi, & exemplatus sum, & in publicam formam redegi, Quod facere potui uigore prouisionis communis Ferrariæ super hoc editæ. In quorum fidem hic me subscripsi, signumq; mei tabellionatus apposui consuetum.

Ego Franc. f. q. præfatis uiri Benedicti de Beneuentis, pub. apost. & imp. auctoritatibus not. ac ciuis Ferrariensis, suprascriptis omnibus, & singulis, dum sic, ut præmissum est, fierent, præfens fui, & ea rogatus scribere scripsi, & exinde sumi, & exemplari feci per suprascriptum Ser Franc. Ziotum not. pub. Ferrariensem, mihi fidu. Quod facere potui uigore prouisionis comunis Ferrariæ super hoc editæ. In quorū fidē me subscripsi signo, & nomine meis solitis.

ERECTIO SANCTI MONTIS PIETATIS

Ciuitatis Mutinæ concessa ab Illustrissimo Domino
Duce Hercule Primo magnificæ Com-
munitati Mutinæ.

Supplicatio magnificæ Communitatis Mutinæ ad Illust.
Principem suum pro Monte Pietatis erigendo.



Excellentia Vestra dignetur pijs uotis, & desiderijs suæ
Communitatis fidelissimæ Mutinæ annuere, & faue-
re, & bona sua gratia consentire, quòd dicta Com-
munitas possit erigere, & erigi facere Montem Pietatis
in sua Ciuitate Mutinæ, per quem gratis subueniri possit ualde
indigentibus cum capitulis, modis, & ordinibus qui seruantur in
Ciuitate Mantuana confirmatis, & ex certa scientia Pontificali au-
ctoritate approbatis, qui ordines ferè per totam Italiam approban-
tur, & quasi per omnes potentatus Italix approbata fuerunt, & ap-
probantur, ut liquido Cel. Vestræ constare poterit, quòd cedit ad
maximum omnipotentis Dei Cultum, & ad euidentissimam Vr-
bis uestræ Mutinæ utilitatem, & grandem populi dictæ urbis
complacentiam.

Rescriptum Ducale.

Illustrissimus Dominus noster Dux libentissime annuit supplican-
tium uotis, & assentitur, quòd Mons Pietatis in Ciuitate Mu-
tinæ erigarur, cum modis tamen ordinibus, & capitulis per suã
Excellentiam propediem transmittendis.

Thebaldus de Thebaldis die 27. Ianuarij 1494.

CAPITVLA PRO ERECTIONE SANCTI

Montis Pietatis Ciuitatis Mutinæ.

Hercules Dux Ferrariæ.



Illustissimi nostri. Exposuit nobis spectabilis, & clar.
Iureconsultus Dominus Aurelius Bellincinus ora-
tor uester nobis gratissimus. Quòd pro miserabilium
ac pauperum subuentione, Montem Pietatis isthic
erigi pia deuotione impulsu uehementer cupitis: Idq; uobis licere
ac concedi auctoritate nostra postulatis. Nos igitur qui suppli-
cationibus uestris, ubi possumus, libenter annuimus semper, &
assen-

ERECTIO S. MONTIS.

assentimur: quiq; nulli rei magis, quàm subditorum commodo
intendimus: provide attendentes, quòd dicti Montis erectio ni-
hil sapit usurariæ prauitatis, immo ad tollendam foenerandi occa-
sionem introducta est: habito theologorum iuristarum consilio,
ac matura consideratione præmissa, ex certa scientia, & de nostræ
plenitudine potestatis, licentiam erigendi dicti Montis, ac liberã
facultatem uobis concedimus, & impartimur, cum infra scriptis
tamen modis, ordinibus, & statutis, uidelicet.

Imprimis. Quòd dicto Monti præsideant, & in concernenti-
bus ipsius negotijs super intendant Religiosi quatuor, Primus eli-
gendus per Capitulum ecclesiæ cathedralis. Secundus per Abba-
tem Monasterij Sancti Petri ordinis Sancti Benedicti. Tertius
per Priorem Sancti Dominici. Quartus per Guardianum San-
ctæ Cecilix. Et ubi aliquis ex prædictis præesse dicto Monti, aut
eligere recusauerit, aliorum præsentia, & electio uolentium suf-
ficiat. Duretq; eligendorum ut supra officium quoad uixerint.
Addantur dictis religiosis octo seculares, ex quibus sint, unus
Eques, duo iureconfulti. Unus medicinæ doctor, Duo merca-
tores, & duo alij honesti tamen ciues, Quorum quidem secula-
rium eligendorum modum, ac formam, arbitrio uestro relin-
quimus.

Secundo uolumus idoneum fide, & facultatibus depositarium
per dictos præsidentes eligendum esse, qui pauperibus, & egenis
Ciuitatis, districtus, & Ducatus Mutinæ incolis mutuare te-
neatur, ac debeat, eatenus, quatenus dicti Montis patientur uires.
Et receptis ab eis ualoris dupli summæ mutuatæ pignoribus, exa-
minata tamen necessitate petentium, causa, & qualitate, ita ut
omnibus, subueniri petentibus, dummodo nec ludi, nec negotian-
di causa, pro rata, & portione conuenienti, succurratur: Sum-
mam uerò mutuatam debitores intra annum eidem depositario
restituere teneantur: Alioquin finito anno pignora, præcedenti-
bus subhastationibus, plus offerenti uendantur: nec de pignoribus
uenditorum precio retinere, aut a solventibus intra annum, & pi-
gnora reluctantibus aliquid ultra sortem, & pecuniam mutuatam
(saluis tamè infra dicendis) idem depositarius recipere præsumat,
aut ualeat quouis modo.

Tertio, quòd pro custodia pignorum prædictorum, guberna-
tione, & consignatione, & pro scribendis datorum, & receptorum
rationibus, uidelicet tam mutuorum, quàm pignoribus, eligan-
tur officiales ac ministri in numero sufficenti, qui prædicta omnia,

62 ERECTIO SANCTI

pignorumq; precia, & uenditiones fideliter conscribant, omniaq; alia ad dictum Montem necessaria diligenter curent, teneanturq; tam de pignorum deterioratione, quam amissione, quæ ipsorum culpa, aut negligentia eueniret. Et propterea in principio officij sui pariter, & depositarius idoneam cautionem præstare compellantur de pignorum custodia, & consignatione, & de omnibus fideliter ac diligenter gerendis, & adimplendis, ad quæ ex sui officij natura tenerentur.

Quibus depositario, officialibus ac ministris conuenientia salaria statuatur, & liceat pro huiusmodi salarijs, pensione domus in loco commodo, & honesto ad præmissa in ciuitate Mutinæ conducenda, pro libris, subhastationibus, alijsq; expensis necessarijs quibuscunq; pro officij sibi commissi executione a personis mutuo recipientibus dicti Montis pecunias, illatq; restituentibus intra annum, præter summam mutuatam, denarium unum pro qualibet libra singulo mense petere, & recipere, & ab ijs qui non restituent, nec pignora reluent de precio uenditorum, pro tempore pignorum, retinere.

Quòd si dictus denarius sic exactus, & collectus in fine anni pro salarijs, & alijs ut supra necessarijs non suffecerit, de summa anni sequentis suppleri uolumus quod defuerit.

Si uero in fine anni salarijs, & expensis ut supra solutis aliquid super fuerit, id totum soluentibus pro rata restituatur, si recipere uoluerint, & ad hunc finem publicè sæpius proclamari per ciuitatem prædictam iubemus, quòd quicumque intenderet de superfluo summæ prædictæ, collectæ per denarij exactionem, portionem ipsam contingentem recipere, officialibus præfatis, seu depositario intra quindecim dies a fine anni prædicti protestari debeat se soluisse animo repetendi si quid superesset: Alioquin elapsis dictis quindecim diebus, & protestatione non facta, intelligantur mutuo recipientes, qui sic soluissent, uelle, immo irreuocabiliter mandare, ut dictas portiones non protestatum ex superabundanti prædicto, depositarius prædictus in pias causas erogat, dispenset, & conuertat amore Dei, & pro eorum qui soluissent animarum salute, de religiosorum tamen, aut aliorum probata opinionis uirorum consilio.

Postremò, Quia omnibus, quæ pro dicto Monte necessaria aut utilia sunt, aut in futurum apparebunt super esse non possumus, plenariam uobis concedimus potestatem ordinandi, ac statuendi circa dictum Montem, & ipsum concernentia, prout nobis

63 MONTIS.

nobis uidebitur expedire dummodo præmissis non repugnent. Ferrariæ penultimo Ianuarij 1494.

Thebaldus.

Egregijs, & præstantibus fidelibus nostris dilectissimis sapientibus præsidentibus Reipub. Mutinæ.

DE CANALETO FODIENDO, ET PER
quos fodi debeat ex declaratione magnificorum
DD. Consiliariorum signaturæ Ducalis.



VI Domini &c. Atq; omni meliori modo &c. uisa prædicta relatione, & prouisionibus alijs factis, consideratisq; considerandis, pronuntiauerunt, & declarauerunt dictam relationem exequendam esse hoc modo, uidelicet.

Quod canalinus, de quo in causa fodi debeat, eidem dādo duas manus, siue plus, siue minus iuxta exigentiam locorum, & situum, in quibus plus, uel minus erit atterratum, & adeò quod alueus habeat continuatam bassitiem, & decliuitatem, & talem, quod aqua facile discurrere possit, & quod alueus sit capax tantæ aquæ, quæ possit esse sufficiens ad molendum, & in excauatione projiciatur terra lōge adeò a ripis, ut non facile ea reuertatur in ipsum canale.

Insuper, quòd remoueri debeant quæcunq; impedimenta existentia in ipso canali, & fieri pontes super dicto canali adeò alti, ut non impediunt, neq; angustent liberū cursum aquarū, & prædicta fieri debeant per communitatem Mutinæ pro duobus tertijs, & per communitatem Sancti Foelicis, pro alio tertio: incipiendo in loco, in quo dictum canale sumit principium in flumine Situlæ discurrendo usq; ad pontem, qui est in confinibus Sancti Foelicis, & Mutinæ, iuxta tenorem literarum olim Illustris. Ducis Borsij, & prædicta fieri, & exequi mandarunt deinceps ab ipsis communitatibus omni meliori modo &c.

Quarum literarum tenor est uidelicet.

Dilettissimi nostri, il se ha da fare il cauamento di quello nostro Molino per il territorio di Modona, come sapete, cominciando alla chiauica fondata in la ripa di Secchia, & andando insino al ponte posto sopra il detto cauamento, ch'è il fine del terreno di Modona, & di San Felice, & sete tenuti, & obligati da qui inanzi sempre a cauare, & riparare, & a mantenere cauo, & riparato la terza parte di esso canale ad ogni requisitione del conduttore del detto nostro Molino, cauando, & riparando essa terza parte nelli luoghi designati per Giouani da Leuizzano, nostro officiale delli lauorieri che si fanno per il Modonese, li quali toccorno per sorte, secondo appare ne gli atti di Antonio Bossolo notaro del detto Giouanni, & è deliberato a uostra solleuatione, che sarete tenuti al tutto, che il commune, & huomini del detto distretto di Modona s'habbiano a fare, & cauare, & riparare, & a mantenere caue, & riparate le altre due terze parti del detto cauamento nelli lochi a loro tocchi per sorte, & anco designati per detto Giouanni. Et per ancora, come sentemo, non ne hauete fatto cosa alcuna, del che si dolemo somamente: onde che approuando, & confirmando la termination fatta di ciò, ui imponiamo, & comandiamo, che per ogni modo debbiate attendere al detto cauamento, & fornirlo al piu presto, che sia possibile, & cosi mantenerlo di tempo in tempo: ricordandou, che se uoi nol farete, e presto, oltre la displicentia che ne sentiremo, ui faremo constringere a pagare ogni interesse, e danno, che ne haurà il Molino, & chi l'usufrutta. Di che insino da mò, habbiamo dato commissione al Podestà nostro là, che ue n'habbia a grauare, se interesse, o danno alcuno se ne riceuerà da qui inanzi per uostro difetto. Ferraria 24. Decembris 1466.

A tergo aut Communitati, & hominibus nostris Sancti Foelicis.

BORSIVS DVX ETC.

Dilettissime noster, il fu terminato alli mesi passati per l'illustr. nostro fratello M. Hercole, che si hauesse a fare il canale del Molino nostro li, secondo che già era stato ordinato, & scritto, & che alcune comunità de uille del Modonese n'hauessero a fare certa parte, accioche quelli nostri

nostri huomini li di Santo Felice non ne hauessero tanto carico, et come piu largamente per essa terminatione appare, la quale habbiamo approuato, & anche l'approuiamo per questa nostra. Et per che questi nostri huomini non hanno mai fatto esso cauamento, che è cosa, che ne dispiace, & graua, come che gli habbiamo scritto, comandandoli, che al piu presto sia possibile lo debbiano fare, che altrimenti li faremo constringere a ristorare ogni interesse, & danno, che per loro mancamento riceuerà il Molino, & chi l'usufrutta: si che uolemo, che tu li tenghi sollecitati, & stretti per modo, che lo facciano presto, & subito, altrimenti no'l facendo, constringerali al detto ristoro d'interesse, & danno, remossa ogni ecceptione, ad instantia, & requisitione del conduttore del Molino, o di chi lo goderà, & ad perpetuam rei memoriam fare registrare li questa, & quella, che per detta cagione scriuiamo alla comunità. Ferraria 24. Decembris 1466.

A Tergo: Potestati nostro Sancti Foelicis.

Magnificis Dominis Syndico, Massario, & Conseruatoribus ciuitatis Mutinæ.

Pro Domino Antonio Franco procuratorio nomine Illustris. & excellentis. Domini Alphonfi Estensis &c.

Mandato Illustr. Dominorum Consiliariorum Ducalis signaturæ Ferrariæ in hac parte ducalium commissar. præcipiatur, & mandetur quatenus in executione declarationis ultimo loco factæ per predictos Illustr. Dominos Commissarios super canali no, de quo in causa debeant illico incepisse, & continuato tempore perseverare in excauari faciendo, & reparando canalinum ipsum in omnibus, & per omnia iuxta seriem, & tenorem dictæ declarationis, sub poena scutorum ducentum auri ducali cameræ applicandorum &c.

Franciscus Beneuenutus notarius 30. Octobris 1572:

CAPITOLI, ET ORDINI DEL SANTO
Monte di pietà uecchio della città di Modona.

PROEMIO.

D Erche secondo la qualità de' tempi, & uarietà de' costumi mutar si le leggi, conoscere si può, leggendo le diuine, & humane, & ciuili constitntioni, & leggi, nelle quali, molte corrette, limitate, abrogate, dichiarate, ampliate: & piu le abrogate a nuoua offeruanza ridotte si trouano, & ogni giorno per cōseruatione delle prouincie, città, castella, nuoue ordinationi, & statuti componersi si uede; & per questo li compilatori delli statuti uecchi del Santo Mōte di pietà, & gli altri Signori Presidenti, che di tempo in tempo mutando, correggendo, & ampliando ad utilità del Santo Monte nuoue ordinationi hanno proposte, siano sommamente da commendare. Però parendo alli Reuerēdi M. Giacomo Certesi Canonico della Cathedrale di Modona: Allo Abate di S. Pietro dell'ordine di S. Benedetto. Al priore di S. Domenico. Al guardiano di S. Cecilia de frati minori offeruanti: Alli Magnifici M. Pietro Foscheri. M. Antonio Colombo. M. Lorenzo Caola. M. Bartolomeo Bellincini. M. Gio. Battista Lena. M. Paolo Liuzzano. M. Bartolomeo Pellicciaro. M. Nicolo Grassetti hora presidenti del Santo Monte uecchio, con l'interuenimento anchora di M. Gio. Fràcesco Fontana Sindaco: tornare a grandissima utilità del Santo Monte una nuoua reformatione de statuti: hanno data la cura alli Magnifici M. Pietro Foscheri, & M. Antonio Colombo. Quali haueudo ueduti li nuoui, & uecchi, & ogni ordinatione fatta: in parte correggendo, in parte alterando, o dichiarando, & aumentando, o cofermādo, hanno riferito, & letto alli Signori Presidenti i statuti per loro compilati, sopra li quali hauendo hauuta buona consideratione, parēdoli che cedano a grandissima utilità del Santo Monte, & delli poueri della città, & essere di molta sodisfattione alli cittadini, con cōsentimento delli Magnifici Signori Conseruatori della magnifica cōmunità di Modona, come supremi padri della patria, & di tutti li luoghi pij, per solenne partito cō le ballotte bianche ottenuto, a laude, & gloria dell'onnipotēte, & pietoso Dio, interuenēdoui la pienezza della auctorità, & cōfermatione dell' Ill. & Ecc. Signore, & patrone offer. il S. Duca di Ferrara, & di Modona &c. hanno approuato gli infrascritti statuti per ueri, & leggitimi statuti del Santo Monte uecchio, da offeruarsi per l'auenire; derogando
a cia-

a ciascun altro statuto, legge, ordinatione, & constitutione, o consuetudine, o corrottella contrarie alli presenti statuti, alli quali nō possa essere derogato per quale si uoglia consuetudine, o piu presto corrottella:

DELLA ELETTIONE DELLI SIGNORI
Presidenti, Sindaco, & Depositario del S. Monte di
Pietà uecchio della città di Modona. Rub. I.



S Tatuamo, & ordiniamo che s'habbia a fare ogni decimo anno nel principio del mese di Dicembre per li Signori Presidenti, quali si trouerāno nel Santo Mōte uecchio di pietà di Modona una bussola di settanta cittadini natij d'origine paterna, o auita, di piu pietosi, & affettionati all'opre pie, maggiori d'anni 35. padri di famiglia, eccettuando i dottori, cosi di leggi, come di medicina, di gradi, & cōditioni infra scritte, de' quali si habbino a fare dieci liste nel modo infra scritto.

Che in ciascuna ui sieno due dottoti di leggi, ouero uno dottore di legge, & uno di medicina, cinque cittadini de i piu notabili, & honoreuoli della città, & di buona uoce, & fama, fra i quali ui sia almeno uno graduato se si potrà hauere, & ogni anno del detto mese di Dicembre si caui una delle dette liste: quali sette estratti, insieme con li due capi della muta antecedente, & uno Canonico della Cathedrale di Modona da essere dalli predetti Signori Presidenti domandato al capitolo delli Signori Canonici: & l'Abate di S. Pietro dell'ordine di S. Benedetto, & il priore di S. Domenico, & il Guardiano di Santa Cecilia, & Margherita dell'ordine de' frati minori d'offeruanza, sieno, & s'intendano essere Presidenti del S. Monte predetto per quell'anno. Et sopra di loro sia riposto tutto il peso, & carico del detto S. Monte in ordinarlo, & cō tutte le forze gouernarlo, mantenerlo, aumētarlo, & contra ogni persona difensarlo, & fare prouisioni a tutto quello che sarà d'utile al detto Monte, essendo in loro facoltà di fare offeruare a pieno ciò che si contiene nelli presenti statuti, & quelli, doue a loro nō sia prohibito p altri statuti, interpretare, distinguere, & modificare, secondo che apportherāno i tēpi, & i costumi della città, & secondo che sarà necessario p gouerno del detto Monte, & come meglio, & piu utile, & espediēte gli parerà ad honor di Dio, & ad utilità del Mōte & del popolo. Et che nel numero de' detti Presidenti, quādo si farāno le liste, non s'habbino a modo alcuno a ponere, & includere in dette liste due, che sieno d'una medesima casata, & famiglia: Anzi

i Presidenti, che faranno le liste habbino riguardo a questo in ogni modo. Et se alcuno de' detti Presidenti fosse morto, o allontanato dalla patria talmente, che in spatio di due mesi non potesse ritornare, se ne caui uno, o piu della bussola de' soprannominati, quale s'habbia a fare ogni decimo anno quando si faranno le liste, come di sopra. Parimente in ciascuna di dette liste ui si ponga un ban- chero, buono contista, & di facultà idoneo, d'anni 40. però non habbia uoce, quale sia depositario di quell'anno, & esserciti l'uffi- cio secondo che si dirà nel capitolo del Depositario: Anchora in ciascuna lista ui si aggiunga uno cittadino honorato, buon ragio- nato, il quale sia Sindico, ma non habbia uoce, & faccia tanto quanto si contenirà nel capitolo del Sindico.

Et in caso, che'l depositario, ouero sindaco nel tēpo della estrat- tione delle liste si trouasse morto, o lontano dalla patria talmente, che in spatio di due mesi non potesse giungere, che li Signori Pre- sidenti, che faranno pro tempore, habbiano, & debbano eleggere un depositario, o sindaco in luogo del morto, & che non habbino per modo alcuno a confermare i passati. Auertendo sempre, che quando si faranno le liste, ouero che bisognasse eleggere come di sopra, che il depositario, o sindaco non sia della famiglia, o casata di alcuno de' detti Presidenti. Et mentre che durasse l'ufficio del depositario, o sindaco, se alcun di loro uenisse a morte non finito il suo tempo, i Signori Presidenti per il restante del tempo habbi- no a fare prouisione di depositario, o sindaco, secondo che piu a loro parerà conuenire, come di sopra.

Et che l'ufficio de' i Presidenti, depositario, & sindaco cominci alle calende di Genajo di ciascun anno.

Similmente si eleggano trenta persone, se si potranno hauere, quali si chiamino soprannumerarij, & si pongano li bolettini ligati da per se in una bussola, o cassetta, & in assenza, o morte se n'hab- bia a cauare tanti, quanti saranno di bisogno. Et il dottore, prio- re, o il sindaco habbino cura di fare adunare i Presidenti ogni uolta che occorrerà.

DEL GIURAMENTO DELLI SIGNORI Presidenti, & del loro ufficio. Rub. II.



Tatuiamo, che quelli, che faranno eletti in Presi- denti insieme col canonico, & gli altri tre religiosi, auanti ogni altra cosa debbano giurare, cioè i det- ti Presidenti laici sopra le scritture nelle mani delli

delli Signori Conseruatori. Et i religiosi auanti di Monsignore Reuerendissimo il Vescouo: di essercitare il loro ufficio fedelmen- te, & seruare gli statuti, & gli ordini del detto Santo Monte a be- neficio di tutta la Città: quali Signori Conseruatori habbiano co- me ueri, & buoni padri della patria, a confermargli, & essortargli a fare quanto sono tenuti per il debito del loro ufficio, & deferire il giuramento a detti Presidenti laici, & dopo tale confirmatione, & giuramento s'habbino a ragunare insieme nel luogo deputato nel Santo Monte, & iui trattare della elettione delli loro ufficiali, quali habbino a farli nel termine di 15. giorni dopo la prima loro sessione, per il gouerno di detto Monte: & auanti la elettione s'in- formino delli negotij del Monte, & del modo, & procedere suo, & quelli a tempi debiti eleggere, confermare, cassare, annullare, & astreggere a rendere ragione di tutti li maneggi, & administra- zioni occorse insina a quel dì, facendogli restituire quel tanto, che resteranno debitori. Et che li predetti Presidenti habbino ad adu- narli almeno una uolta la settimana il martedì nel detto luogo, & iui con ogni diligentia habbiano a trattate le cose del detto Mon- te, & non lasciare che sia fraudato, anzi attendano ad aggrandir- lo, & ad accrescerlo, & prouedere alle cose necessarie senza pre- mio alcuno, ma solo ad honore di Dio, & ad utile della città.

DELL' VFFICIO DEL DEPOSITARIO.

Rubrica III.



I statuisce, & ordina, che'l depositario estratto nelle li- ste delli Signori Presidenti, come haueranno detti Presidenti giurato, habbino a giurare nelle mani de' detti Signori Presidenti, & a prestargli idonea sicur- tà, che s'oblighi principalmente, & infolido di scuti mille, o piu secondo che parerà a sue Signorie, & debba detto depositario pig- gliare, riceuere, & hauere ogni quantità di denari depositata, pre- stata, legata, o donata, ò p qual si uoglia modo, potranno puenire al detto S. Monte, & di quelle sia obligato a tenere buono, reale, & chiaro conto a guisa di banchero in libri appartati, ne' quali non habbia a fare altra scrittura, se non delle cose appartenenti al detto Monte; & fare scritti priuati in nome di detto S. Monte alli credi- tori, & debitori che li cercheranno. Et possa per la restitutione del- li denari alli creditori obligare li beni del Santo Monte in forma: & dopo le interpellationi, seza ecceztione alcuna debba restituire

li denari depositati in termine d'un mese, cō lo emolumentō insina alla interpellatione secondo la concessione, della quale si farà mentione, tenendo come di sopra buono, & leale conto, così del dare, come del restituire.

Et li predetti denari debbano stare appresso detto depositario a suo pericolo, & fortuna, come nel capitolo del cassiero si dirà. Di piu detto depositario habbia a dare delli denari del prefato Monte al predetto cassiero ogni uolta che farà bisogno per prestare. Et uolendo il cassiero restituire, sia obligato a riceuerli, & farne scrittura nel modo di sopra, ne possa, o sia lecito al detto depositario commutare in suo uso alcuna quantità di denari, o spendergli per suo beneficio, o prestargli ad altri, anzi gli habbia a tenere separati dalli proprij, acciò possa, & debba ad ogni requisitione delli Signori Presidenti mostrargli, & rendergli conto, & hauergli parati sotto pena del pergiurio, & della priuatione del detto ufficio, & che in perpetuo sia escluso dal detto ufficio, & da ogni altro beneficio del Santo Monte. Et per suo salario s'ordina, che habbia d'hauere lire uinti di bolognini.

DELLA ELECTIONE, ET VFFICIO del Cassiero. Rubrica IIII.



Erche l'ufficio del cassiero è di grandissima importanza, con ogni cura, & diligenza maturamente, rimosso ogni rispetto debbano li Signori Presidenti, che saranno di tempo in tempo nel principio di Giugno, per partito eleggere una persona di facoltà idonea, & di buona uita, & fama, cittadino originario d'origine paterna, o a uita d'anni 35. il quale si chiami Cassiero. Et il suo ufficio sia di stare nel luogo destinato a prestare ogni dì continuamente dalla mattina insina alla sera, eccetto li giorni festiui, & le hore del cibo, & il giorno della giobbia per commodità sua dell'accommodare li pegni. Et iui con ogni modestia, patientia, & faccia allegra prestare sopra pegni idonei per mesi diciotto, & piu, & meno, secondo che si dirà nel capitolo della conditione de pegni. Et similmente a chi uorrà riscuotere, restituirgli il pegno, togliendoli un dinaro per libra ogni mese, & pigliando trenta di per un mese perfetto, & soldi uinti per ciascuna libra perfetta di bolognini, scriuendo la conditione del pegno, la quantità delli denari, il nome di quello che impegnerà, & il padre, la famiglia, la cinquantina doue starà, il peso,

peso delle robe, il uumero delle braccia, la conditione di ciascun pegno, & la qualità, o nuouo, o uecchio, & nol scriuendo, caggia nella pena di libre cinque per libra dell'importanza di ciascuna posta non scritta il suo giorno, ponendo un bolettino di carta al pegno, & dandone un'altro in carta bambasina a colui di chi farà il pegno, con il nome suo, la quantità delli denari, le carte, & le poste del libro, ouero giornale, doue sarà notato, facendosi restituire detto bolettino quando uorranno riscuotere, & hauendo perduto il bolettino, non possano riscuotere il pegno senza una buona, & idonea sicurtà, & debba detto cassiero tenere talmente li libri in ordine, che si possa ogni giorno, & settimana uedere li suoi conti, non solamente per li presidenti, ma per chi farà da essi deputato a questo, & almeno una uolta ogni mese di quello, che haurà fatto il tauolaccino, & il sindaco, & di quanti pegni, & denari si sieno riceuuti, essendo sempre mai tenuto, & obligato alla deterioratione delli pegni, acciò gli habbia a squassare come è tenuto almeno tre uolte l'anno, cioè al Maggio, al Luglio, & al mese di Settembre, & fare circa ciò tutto quello, che farebbe ciascuno diligente padre di famiglia nel gouerno delle cose sue proprie: altrimenti sia obligato del suo proprio, eccetto nelli casi fortuiti dalla ragione approuati, quali fossero accaduti senza minima sua colpa, ignoranza, & negligenza, & non altrimenti: & fare dormire persone idonee, & sufficienti nel monte, accioche non possa essere rubato, ne fatta alcuna altra uiolenza a danno suo, altrimenti esso sarà del suo tenuto: ne possa in suo beneficio, ne d'altrui spendere li denari del Monte, sotto pena della priuatione dell'ufficio, & del pergiurio, & di lire cento, da essere applicate al detto Monte; Anzi debba diligentemente considerare, & diuidere li denari, che ogni dì ne sia da poter prestare con uguale portione, & tenere, & fare la spesa delli libri, & giornale, & di carta, & d'ogni altra cosa necessaria a tale suo ufficio, & spettante a detti pegni, li quali libri sieno bollati del bollo del Monte. Et sia obligato detto Cassiero auanti che cominci ad essercitare l'ufficio, a dare una, o piu idonee sicurtà, per la quantità che parerà alli Signori Presidenti, hauendo sempre riguardo al maneggio: & similmente debba, & sia tenuto il cassiero uecchio conseruare senza danno il cassiero nuouo delli pegni tolti al suo tempo, ne possa essere per li Presidenti confermato detto cassiero se non due uolte, acciò non passi il suo ufficio il triennio, ne di nuouo eletto, ne meno con niuna cautela, & niuno colore si possa prorogare detto tempo: Anzi passati tre

72
 anni ipso iure senza altra notificatione s'intenda essere casso, & annullato il suo ufficio, non ostante che fosse prorogato, o confermato: perche si statuisce, & ordina, che non passi per modo alcuno il triennio, imponendo pena della priuatione alli Presidenti del loro ufficio, & sieno incorsi nella pena del pergiurio quelli, che contrafacessero alla presente ordinatione, restando sempre ferma la presente ordinatione, alla quale non possa essere per modo alcuno derogato per qual si uoglia modo, o causa, anzi ad unguem obseruarla. Et per suo salario possa hauere il Cassiero a ragion d'anno lire trecento sessanta, ogni mece la rata: con patto però, che habbia da pigliare due coadiutori a suo pericolo, & fortuna, che sieno buoni scrittori, & contisti, tenendo sempre bonissimo conto, non solamente delli denari che haueranno dal depositario, ma anchora di quelli che dispenseranno, & di tutti quelli che alle mani loro perueniranno, & usciranno. Et sia anchora obligato a tenere due libri, o almeno uno, nelli quali si scriua ogni di separatamente la entrata, & la uscita, & ogni dare, & hauere del Monte, & ponere ordinatamente, & minutamente sopra il detto libro ogni cosa pertinente al detto Monte. Ne possa scriuere sopra altro libro, eccetto li pegni delli messi, o effecutori: facendo però ogni anno libro nuouo. Et anchora habbia a tenere un libro appartato, sul quale debba seruatamente scriuere tutto il conto del dinarino, & scriuere li nomi delli messi, quali portano pegni al Monte, & ritenere la cassa presso di se; ne possa detto cassiero barattare li pegni, che una uolta sono stati impegnati, & non possa rifare poste alcune di pegni impegnati: ne similmente possa quel di, che sarà stato riscosso il pegno, prestare denari sopra quel medesimo pegno: Ne possa sostenere a modo alcuno pegno niuno, sia di qual qualità si uoglia, o di qual persona si sia, oltre il tempo prefisso d'andare in sorte, cioè de mesi diciotto: sotto pena di pergiurio, & di perdere il salario per ogni pegno sostenuto oltre il debito tempo, reietta ogni eccezione, che potesse allegare il cassiero in contrario: Ne manco possa tuorre pegni a nome suo, ne d'altri, ma solamente a posta, & nome del Monte. Et sia obligato ogni mese fare le sorti delli pegni, che passeranno il tempo: & che ogni anno nel fine, habbia da rendere ragione alli Signori Presidenti, o alli ragionati, che parerà loro di eleggere, del suo maneggio, & gouerno, & di tutto quello che haurà ministrato, & che alle sue mani sarà peruenuto, & mai non s'intenda assoluto, ne esso, ne le sue sicurtadi, se prima per partito ottenuto, non sia assoluto, nella fine però del suo ufficio, & non altrimenti,

trimente, anchor che ogni anno si faccia la consegna di tutto il capitale, ma sempre stia ferma ogni obligatione, così contra esso Cassiero come contra li suoi fideiussori: ne mai s'intenda esser fatta nouatione, ne assolutione, se per partito nell'ultimo dell'ufficio non sia assoluto, come è detto di sopra. Ne manco s'intenda essere assoluto se prima non haurà presentato nelle mani delli Presidenti tutti li libri, scritture, bolettini, & ogni altra cosa del Monte, peruenuta alle sue mani: anzi li debba ogni anno a Calendi di Giugno, o alla prima sessione di Giugno, o a Sato Pietro, presentare, accioche essi Presidenti possano, & debbano subito eleggere li ragionati, & dargli i detti libri, & scritture con l'inventario delle robe, & pegni, li quali sieno tenuti in termine almeno d'un mese hauer fatta la sua relatione in scritto alli Presidenti, & in quel tempo, che si faranno tali conti, non si possa prestare, ne uendere pegno alcuno, ma del tutto stia serrato il Monte. Ne possa detto Cassiero sostituire alcuno in luogo suo, se non in caso di infermità, o di urgente necessità: il quale sostituto debba prima essere approuato per partito dalli Signori Presidenti, altramente non possa detto ufficio esercitare: Et contrafacendo il cassiero a quanto è detto di sopra, & anchora a quanto sarà scritto nelli presenti capitoli, caggia nella pena del pergiurio, & della priuatione dell'ufficio come è detto. Et nel tempo della consegna si debbano anchora tenere due chiaui, una delle quali resti al cassiero, & l'altra al depositario, ouero al capo, o priore de Presidenti.

Item, che'l cassiero non possa essere per li Presidenti confermato, ne cassato, & annullato se prima non sarà stato per il calculatore riferito in scritto sopra la sua consegna, gouerno, & administratione, ma che in quel tempo stieno sospesi li negotij del Monte, & se starà per lui, passato il mese non gli corra il suo salario.

DELL'VFFICIO DEL SINDICO.

Rubrica V.



Il Sindaco estratto descritto nella lista delli Presidenti come nel capitolo: Della eiettion de' Presidenti: habbia ad hauere cura di riuedere diligentemente tutti li libri, uacchette, & tutte le ragioni pertinenti al Santo Monte, così al presente, come per l'auenire, & quelle ponere nell'archiuo, che per tale effetto si farà, talmente che sempre si possa ritrouare, & per tale effetto di quelle ne faccia un inuentario;

il quale si ponga nel detto archiuo insieme con l'altre scritture, & faccia opera con ogni diligenza, che il Cassiero, Depositario, Notaio, Tauolaccino, & ogni altro ufficiale diligentemente, & fedelmente tengano li loro conti, & scritture. Et che il sindaco debba fare un giornale, & un libro maestro, nel quale debba notare tutti li debiti, & crediti del Santo Monte di mano propria facendo mentione, della origine, causa, & del tempo de tali debiti, & crediti, al quale libro s'habbia da dare piena, & indubitata fede: il quale libro nel fine del suo ufficio habbia a lasciare nel detto archiuo.

Che debba ricordare alli Signori Presidenti tutte le cose pertinenti all'utile del Santo Monte, & che seruino li statuti, & opponerli quando uoleffero fare cosa, la quale potesse tornare a danno del Monte, ò fosse contra li statuti, & questo debba, & possa essere presente a tutti li consigli, & terminationi, che si faranno per li Presidenti: Eccetto se non si trattasse del proprio interesse, ma però non habbia uoce, ne possa balottare. Et debba uedere li partiti scritti dal notaio se staranno bene. Et che debba fare andare fuori tutti quelli, che haueffero interesse nella cosa da trattarsi.

Parimente che possa, & debba hauer cura di riscuotere li legati, donationi, & ogni altra sorte di qualunque crediti per quale si uoglia causa. Et di mantenere, ricuperare, & aumentare tutte le ragioni del Santo Monte, così de beni immobili, come mobili, ragioni, & attioni di qualunque sorte, & delli frutti de' beni immobili pertinenti al Santo Monte, che uadino a sua utilità: Ma che tutti li denari che si caueranno, s'habbino a porre nelle mani del Depositario, & l'uno, & l'altro n'habbia da tenere conto. Et debba difendere, mantenere, fauorire tutte le cose del Santo Monte, & per fare quanto si contiene nel presente capitolo, s'intenda, & sia uero, & legitimo procuratore del Santo Monte, & hauerne il mandato ad lites, & causas nel modo, & forma contenuta nelli statuti delli notari, quale s'habbia per registrato.

Di piu, che il Sindaco, insieme con li due capi de Presidenti laici habbia da sottoscriuere tutte le bolette che si faranno dal notaio per pagare denari, così per il salario de gli ufficiali, come per altre spese: & accioche le cose habbino a passar bene secondo la mente delli presidenti, si ordina, che non si possa fare pagamento, se la boletta non sarà sottoscritta dalli dui capi de' Presidenti, & dal sindaco, & altrimenti facendosi, non s'habbino per conto alcuno a farsi buoni al pagatore, ma alle bolette non sottoscritte, non s'habbia da dare alcuna fede.

Et

DEL MONTE VECCHIO:

75

Et per suo salario il Sindaco habbia ogni anno lire trentasei de bolognini, dandogli il Santo Monte li libri.

DELLA ELETTIONE, ET VFFICIO
del Tauolaccino. Rub. VI.

He li Signori Presidenti nel principio del suo ufficio habbino ad eleggere un buono cōtista, huomo di buona uoce, & fama, & fedele, il quale si domanderà Tauolaccino: Quale sia obligato nel fine d'ogni mese col libro maestro del cassiero fare le tauole, & li conti del Santo Monte di mese in mese, & il simile fare sopra ogni altro libro del cassiero, & anchora ponere li sopravanzi delli pegni uenduti in forte sopra il libro del depositario di tēpo in tempo, & ogni mese nel fine riferire, & mostrare in scritto alli Signori Presidenti tutte le predette cose. Et per suo salario hauerà ogni anno lire dodici.

DELLA ELETTIONE, ET VFFICIO DEL
notaio. Rubrica VII.

Statuisc, che per li Presidenti estratti nel principio del suo ufficio si elegga per ballotte uno notaio fedele di buona uita, & fama, natio d'origine paterna, o auita il quale ogni anno sia obligato a fare un compendio di tutti li pegni uiui descritti su li libri del Santo Monte nella consegna quale si farà per il cassiero, & sarà rogato della consegna, & ragione che renderà il cassiero, & il depositario ogni anno, & della ragione, & relatione che faranno il ragionato, & sindaco, facendo il compendio con salario di lire uinti.

Et sia obligato a fare ogni instrumento, & altre scritture che occorreranno, & saranno necessarie per interesse del Santo Monte. Et bisognando, darle rileuate in autentica forma senza altra mercede.

Di piu, debba scriuere minutamente sopra una uacchetta del Santo Monte tutto quello che si terminerà, & ogni partito, stando sempre assistente quando saranno adunati li Signori Presidenti, & massimamente il giorno deputato per adunarsi, & sopra detta uacchetta scriuerà tutte le sessioni, & ordinationi, & partiti come di sopra.

Anchora sopra un libro, che gli sarà dato per li Signori Presi-

76
 sidenti, o Sindico del Santo Monte, sia obligato a notare tutti gli instrumenti, contratti, & ogni altra sorte di scritture per qual si uoglia causa pertinente al Santo Monte, autenticandole, & nel principio del libro, & uacchetta fare un repertorio, per il quale si possa ritrouare quanto si contiene in detto libro, o uacchetta. Et que sti debba lasciare appresso il Santo Monte, assegnandoli al Sindico, il quale li riponga nell'archiuo del Monte, come nel capitolo dell'ufficio del Sindico. Et debba anchora essere presente alle subhastationi, & uenditioni de' pegni, & minutamente sopra il libro delle sorti scriuere il nome, & cognome de' comperatori, & il pretio della cosa uenduta, & la qualità del pegno. Et ogni uolta che il cassiero squasserà li pegni, ne debba fare rogito. Et per sua mercede debba ogni anno hauere lire uinti di bolognini.

DELLA ELETTIONE, ET VFFICIO
 del ragionato generale. Rub. VIII.



Si statuisce, & ordina, che li Signori Presidenti del mese di Giugno eleggano uno cittadino di buona uoce, & fama, buono & leale contista, o ragionato, che non sia parente del cassiero, ne per modo alcuno sospetto: Il quale habbia da uedere, & calcolare intieramente tutto il coto, & maneggio del cassiero, & del dare, & dell'hauere del Santo Monte. Et insieme col Sindico distintamente, & chiaramente riferire alli Signori Presidenti in termine di giorni trenta, nel quale termine, accioche si possino uedere, & adoperare li libri per detta consegna, & conti, il Monte starà ferrato. Et accioche non si habbia da passare il termine, subito che sarà eletto detto ragionato per li Signori Presidenti, si farà chiamare per il giorno medesimo, o almeno fra tre giorni, & si farà giurare tactis scripturis ad sancta Dei Euangelia, di fare la sua relatione giustamente nel termine predetto. Et se per il cassiero mancasse, statuiamo che sia priuato del suo salario. Et detto ragionato per sua mercede habbia lire uinti di bolognini.

DELLA CONDITIONE DE' PEGNI CHE
 si riceueranno dal cassiero. Rub. IX.



He il cassiero, ne altri agenti, non debbano riceuere pegni di sorte alcuna, ne prestare sopra essi, che non sieno idonei, hauendo anche consideratione di non prestare a modo

modo niuno sopra pegni corrutibili, pericolosi, & dannosi, ne manco sopra pegni che fossero soggetti ad una notabile uarietà, & diuersità di pretio per spatio d'un anno. Per il che specialmete si prohibisce al cassiero, che non debba prestare denari del monte sopra ogni, & qualunque sorte di biade, uini, & altre cose da mangiare, ne manco sopra sorte niuna d'arme, cosi da offesa come da difesa, ne sopra libri di sorte alcuna, ne sopra cosa atta, & deputata al culto diuino, se non con espresa licentia del Reuerendissimo Vesouo, ouero del suo Vicario. Quanto alle gioie, & pietre pretiose in tutto, & per tutto sia rimesso al pericolo del Cassiero, & alla uolontà sua di accettarle, & di non accettarle. Et debba detto cassiero oltre modo essere accorto, & auertito di non pigliare pegni rubati, ne sopra quelli prestare, sieno di quale qualità si uogliano. Considerando diligentemente la qualità delle persone, & delli pegni, aggrauando in questo la sua conscienza.

DELLE PERSONE A CHI NON SI DEE
 prestare. Rub. X.



Spresamente si comanda, che il Cassiero, ne niuno suo agente possa prestare sopra pegni di sorte alcuna a niun figliuolo di famiglia, che stia, & uiua in commu- nione con suo padre senza espresa licentia delli loro padri. Et a niuno altro, che impegnasse per giuocare, per golosità, o per fare altra cosa, qual fosse men che licita, & honesta, & dalla ragione uietata, ne manco prestare possa a niuno hebreo, o ad altri usurari publici, ma anzi sieno obligati, quando sieno persone sospette, dare il giuramento a quelli che dimanderanno il pegno, & sieno obligati giurare, che dimandano li denari per suo uso, & necessità, ouero della sua famiglia, & chi contrafarà incorra nella pena di perdere il pegno, del quale cauato il credito del Monte, la terza parte si darà allo accusatore, al quale si crederà con un testimonio, & con giuramento di ambidui, & saranno tenuti secreti, una terza parte sarà dell'effecutore, & l'altra si applicherà al Monte: Et il cassiero, ouero suoi agenti, contrafacendo saranno priui dell'ufficio, & caderanno nella pena di perdere la metà del suo salario di quell'anno, & sarà applicato al detto Monte. Et perche il Cassiero, uedendo le persone puo meglio giudicare, si rimette alla discretione, & arbitrio suo quanto di sopra.

DEI CAPITOLI
 CHE LI PEGNI NON SI POSSINO
 sequestrare, ne uendicare da niuno. Rub. XI.

 Perpetua conseruatione del Santo Monte si ordina, che li pegni del Monte non si possino da persona alcuna, ne per cagione alcuna sequestrare, ne uendicare, ecetto quelli che fossero stati rubati, però che in tal caso, essendone fatta piena fede, detratto il capitale, & le spese del Monte con le sicurtà idonee si debbano restituire alli suoi ueri patroni. Et accioche non s'incorra in tali errori staranno auertiti gli ufficiali, quanto a loro sarà possibile, di non riceuere pegni, che possano pensare che sieno rubati, & in questo saranno aggravate le sue conscienze, & anchora si guardino di prestare a persone non conosciute, se prima non si informino della conditio- ne loro, & della qualità del pegno; altrimenti caderanno nella pena come è detto nel precedente capitolo. Et in caso che alli detti ufficiali fosse dato alcun pegno furtiuo, si intendano essi ufficiali hauere utilmente negoziato per colui, al quale fosse stato rubato il detto pegno quanto alla restitutione di esso, hauendo però obseruato quanto è detto di sopra, & non altrimenti.

DELL'ORDINE, ET MODO DI VEN-
 dere li pegni, quali sieno andati in sorte.
 Rubrica XII.

 I ordina, & statuisce che il cassiero di mese in mese, & due volte anchora, & piu, se parerà alli Signori Presidenti, debba far fare le gride per la città, & alla Aringhiera il giorno di Sabbatho, & nelle uille del distretto di Modona alle chiese il giorno della domenica: che ciascuno che habbia pegni al Monte uecchio della pietà debbia andare a riscuoterli, per essere andati in sorte, altrimenti si uenderanno in tal giorno, esprimendo quel giorno se possibile sarà, nel quale si faranno le subhastationi. Et fatte le dette gride, li cassieri che saranno pro tempore sieno obligati a suo pericolo, & fortuna a uendere li pegni secondo la forma, & modo infra scritto. Che ogni settimana, o almeno ogni quindici giorni, & ad arbitrio delli Reuerendi, & magnifici Signori Presidenti, nel giorno statuito per le gride habbino a fare portare nella botega del Monte, ouero nel luoco che a questo sarà deputato, & iui publicamente debbano

debbano fare le debite subhastationi in tempo che ui possino essere piu persone che sia possibile, & in presenza di due presideti, o al meno di uno cō il sindaco, quali farāno deputati per li Signori Presidenti, li quali debbano deliberare li detti pegni subhastati a chi più offerirà, accioche con tali denari si possa souenire a gli altri poveri, & sieno solliciti, & uigilanti a prohibire ogni fraude, che potesse nascere in tali uendite: & dalli pegni che si subhasteranno si debba leuare il bolettino, accioche non si possa leggere dalli circostanti. Et tutti li pegni, quali faranno in diuersi tempi subhastati tre uolte, che nō si potessero uedere per quel pretio, quale sono stati impegnati con la importanza della mercede, o sia interesse, & di tutte le spese necessarie, sia, & s'intenda essere a danno del cassiero, alquale subito si gli habbino per li deputati, & sindaco a consegnare detti pegni, ne piu a modo niuno si possano subhastare, & il tutto sia a danno suo. Et allhora se ne debba far mentione per mano del notaio sul detto bolettino di fuori, & anchora suso il libro: & habbia il cassiero a dare, & attualmente pagare al depositario il detto pretio con la importanza del dinarino, & ogni mercede, come di sopra, & li denari di tutti li pegni uenduti in termine di otto giorni, il quale depositario gli habbia a fare una riceuta di tali denari, & d'ogni altra quantità che gli darà suso un libretto. Et per le spese delle subhastationi, gride, trombetti, notaio, & tauolaccino, si paghino, & si sodisfaccino denari sei per lira di bolognini, cioè due al notaio, due al tauolaccino, & due al trombetta.

DEL SOPRAVANZO DEL PRETIO
 delli pegni uenduti. Rubr. XIII.

 He il tauolaccino sia obligato nel suo libro del Monte fare creditore ogni persona di quello, che sarà uenduto il pegno oltra la sorte, & le spese, & tenere conto particolare di tutti li soprauanzi delli pegni uenduti, & riferire il tutto al depositario. Il quale depositario similmente nel libro suo debba notare di partita in partita a credito di coloro, de' quali erano li pegni uenduti, & a beneplacito delli Reuerendi, & Magnifici Signori Presidenti, li quali saranno tenuti, parendogli, di mandare due gride notificando a ciascuno, che tali soprauanzi si daranno a chi di ragione perueniranno, & non trouandosi li ueri patroni delli pegni o suoi heredi,

detti sopravanzi rimangano a beneficio del Monte con patto, che ogni uolta che appariranno tali patroni, ouero suoi heredi o successori, gli saranno restituiti senza eccezione alcuna, facendo però essi legitima proua, & non altrimenti, derogando ad ogni prescrizione, & ad ogni altra ragione, che potesse allegare il Monte.

CHE NON SI POSSA CONTRATTARE

ne barattare pegni di sorte alcuna.

Rubrica XIII.



He a modo niuno sia lecito al Cassiero, ne ad altri ufficiali, ne máco cò autorità, & partito de Presidenti, ne senza, barattare, ne contrattare ne con sicurtà, ne senza, pegni di sorte alcuna, ma subito passato il tempo d'essere andati in sorte si debbano mettere all'incanto, sia il pegno di qual qualità uoglia essere, & in caso che fosse un pegno con trattato per l'ufficiale, s'intenda essere caduto nella pena di lire cento da essere applicate al Monte, & di essere priuo dell'ufficio, & d'ogni maneggio perpetuamente.

DELLI PRESIDENTI, ET VFFICIALI

descritti nel libro del Monte.

Rubrica XV.



Perpetua memoria s'ordina che li Presidenti, & tutti gli ufficiali deputati, & eletti al gouerno, & alla administratione, & seruigio del Santo Monte sieno di tempo in tempo scritti per il notaio nel libro suo, ouero uacchetta, accioche per ogni rispetto che occorresse si possa sempre trouare, & sapere di quale anno sieno stati tali Presidenti, & ufficiali.

CHE SIA DATA, ET PRESTATATA FEDE.

alli libri delli ufficiali. Rub. XVI.



He alli libri ben regolati del Cassiero, Depositario, Sindico, & notaio si presti fede indubitata, & credenza, in tutto quello però, che fara stato pertinente alli loro uffici per negotij, & facende del Monte, & non per altri conti.

CHE

CHE NON SIA LECITO A GLI VFFICIALI

comprare pegni. Rub. XVII.



Er euitare delle fraudi si statuisce, che gli ufficiali del Monte durante il loro ufficio non possino, ne per se, ne per altri comprare, ne far comprare pegni di sorte alcuna sotto la pena de scuti 25. d'oro da essere applicati per la terza parte all'accusatore, il quale sarà tenuto secreto, l'altra terza parte allo effecutore, & per l'altra terza parte al Santo Monte. Et che in tal caso detto ufficiale sia perpetuamente priuo, & casso d'ogni ufficio, & beneficio del detto Monte.

CHE NIVNO VFFICIALE SI POSSA DI

sua propria autorità pagare se stesso. Rub. XVIII.



He a niuno ufficiale del Sato Monte sia lecito per modo alcuno di propria autorità pagare se medesimo di sue mercedi, o salarij, & per ogni altro conto, ma che ui debba interuenire il mandato, & la sottoscrizione delli due primi Presidenti laici, la qual cosa anchora si offerui in ogni altro pagamento, & spese straordinarie, che accadeffe fare per detto Santo Monte.

DEL MODO DI PROCEDERE NELLE

cause, & differenze del Monte. Rub. XIX.



He il Signor Gouernatore, Podestà, & Giudice della città di Modona presenti, & che farano per l'auenire, & tutti gli altri ufficiali cosi laici, come ecclesiastici, che faranno richiesti a nome del S. Monte in ogni sua lite, differenza, & controuersia, che gli accadeffe contra qualunque persona s'intendano essere giudici còpetenti, & debbano procedere, & finire dette cause, & differenze summariamente, de plano, & breuemente, rimossa ogni friuola cauillatione, non seruato ordine di ragione, non ostanti ferie di sorte alcuna, & a guisa che si procede nelle cause della camera con l'Ill. Signor Duca nostro. Et senza sportole, ma solo hauendo riguardo alla uerità del fatto, & a laude, & honore della pouertà, & del nostro Signore Dio.

G 3

DELLI PRIVILEGII DELLI PRESIDENTI,
& ufficiali del Monte. Rubrica XX.

CHe gli ufficiali, & Presidenti, quali si trouassero nel detto Monte, a modo niuno possano essere ritenuti, & incarcerati per cagione de' debiti, ma sieno sicuri in detto luoco, & quanto si estendano le sue confini, non altrimenti che sieno coloro, quali si saluino in Chiesa. Et per assicurare gli ufficiali, a quali alle uolte fa di bisogno cosi di giorno, come di notte andare attorno per conto del Monte a gran suo pericolo, & fortuna: Però si ordina che a detti ufficiali sia lecito per difesa sua, & per beneficio del Monte portare spada, & pugnale, & arme da difesa, & anchora senza lume.

DEL MODO DEL RICEVERE, ET RESTITUIRE li depositi con le responsioni. Rub. XXI.

Perche altre uolte è stato al prefato monte concesso che possa pigliare de' depositi con responsione alli deponenti di cinque per cento, & secondo che si contiene nel breue concesso per il Sommo Pontefice, il quale si debba de uerbo ad uerbum registrare nelli presenti capitoli, & statuti, però si ordina, & statuisce, che ciascuno che deponerà denari, o in poca, o in gran quantità sufo il Monte, debba hauere, & conseguire ogni anno di guadagno, ouero interesse in capo dell'anno a ragione di cinque per cento: Eccetto il primo anno, il quale s'intenda essere di mesi 13, secondo che dice il breue. Il quale guadagno, restando in tutto, ouero in parte appresso al Monte per il tempo, & per la quantità che resterà, accresca alla sorte principale, del quale l'anno seguente se ne riceua guadagno, & il simile si faccia d'anno in anno, che il guadagno accresca alla sorte. Et coloro che haueranno depositati denari sul Monte, non li possano per modo alcuno rihauere, se prima non saranno stati in deposito al Monte mesi 13. continui, eccetto se per utilità del Monte non paresse alli Signori Presidenti fargli restituire, & finito detto anno, si possano rihauere, & conseguire ad ogni suo beneplacito, o delli loro heredi, o successori, o di chi hauranno leggitima causa da essi, & senza altra eccettione. Et s'intendano essere seruati gli atti contra li beni del Santo Monte: & si debba ad ogni semplice requisitione del deponente fare l'attuale pagamento, & uenendo caso di guerra, peste,

DEL MONTE VECCHIO: 83

peste, o altri casi fortuiti talmente, che non si potesse prestare, o almeno nella solita quantità, in tal caso durante detta guerra, o peste, non sia obligato il Monte pagare denari, ne rispondere guadagni, ne interesse ad alcuno, se non per la rata, che si trouerà hauere usufruttato, & guadagnato, detratte le spese. Et per maggiore cautione delli deponenti si determina, che il depositario del Monte, che sarà pro tempore possa obligare i beni del Monte in amplissima forma, come depositario di quello, & non altrimenti, o per scrittura publica, o priuata, come meglio parerà al deponente, & uenendo caso che per inauertenza del depositario, o ignoranza del deponente fossero depositati denari senza hauer fatta mentione della obligatione de' beni, in tal caso per uirtù del presente capitolo, uogliamo essere obligati tutti li beni del Monte in quella piu ampia forma che esser può ad utile, & beneficio del deponente, & debba fare il depositario il scritto di sua mano propria, ouero l'istrumento per mano di notaio sempre a nome del Monte.

DELLA ELETTIONE DEL MESSO,
& trombeta. Rub. XXII.

I Signori Presidenti nel principio del suo ufficio habbino da eleggere un trombeta, il quale habbia da seruire nelle subhastationi, & incanti con la mercede cō tenuta nel capitolo. Dell'ordine, & modo di uendere li pegni quali sieno andati in sorte; Et questo quanto sia per le subhastationi, & habbia anchor da essere presente quādo li Signori Presidenti s'aduneranno, & seruirgli secondo che sarà da loro richiesto: Anchora in luogo del messo habbia da chiamare li Signori Presidenti, & da fare quel tanto, che sarà da loro, o dal sindaco comandato. Et per sua mercede habbia lire 24. ogni anno.

DELLA PRESCRITTIONE: R. V. B. XXIII.

Si statuisce, & ordina, che nel riscuotere denari, o per causa de prestiti, legati, donationi, o per testamenti, o institutioni, o contratti, & per quale altra si uoglia causa, & in ogni altra ragione, attione reale, o personale, o mista, o di qual'altra si uoglia sorte a beneficio del Santo Monte non corra prescrizione alcuna, & non habbia ad obstare alle sue ragioni, ma possa usarle non ostante qualunque prescri-

tione, & di XXX. & di XXXX. anni, & si come si è solito di fare nelle altre opere pie.

CHE NON SI HABBINO A PAGARE.
salarij alcuni inanzi il tempo Rub. XXIII.



Si statuisce, & ordina che per niun modo s'habbino a pagare auanti il tempo li salarij, a qual si uoglia officiale, o deputato al seruigio del Santo Monte, ma solo si habbino a pagare per il tempo che faranno credito di tempo in tempo, in ciascun mese.

DELLI VISITATORI DEL SANTO
Monte. Rub. XXV.



He li Presidenti ogni mese almeno debbano del numero di loro eleggere due uisitatori, quali ogni di almeno una uolta ambidue, o uno di essi uadino a uisitare il Monte, & starui almeno per spatio d'una hora per uedere, & considerare li pegni, libri, denari, & il modo, & procedere del cassero, & di tutti gli altri officiali, & ritrouando cosa che non stesse bene, il tutto riferire a gli altri, accioche si gli possa fare quella prouisione, che si conuiene: li quali anchora durante il detto mese possano, & debbano interuenire, & essere assistenti quando si subhasteranno li pegni.

DELLA OBLATIONE, ET MODO DI
procedere in essa. Rub. XXVI.



He de uerbo ad uerbum sia qui trascritto il modo, & l'ordine di fare la processione il lunedì di Pasqua della risurrettione, la quale è descritta nelli capitoli uecchi del Santo Monte a car. 29.

DELLI PRIVILEGII, ET ESSENTIONI
del Santo Monte. Rub. XXVII.



He ogni essentione, concessione, gratie, & priuilegij concessi così per il sommo Pontifice, come per lo Illustrissimo Signor Duca a detto Monte sieno, & s'intendano di nuouo

approuati, & confermati quatenus opus sit.

Che con buona conscientia si possino deponere denari sul Santo Monte con risponzione di cinque per cento.

PAVLVS PP. III.



Ad futuram rei memoriam: Charitatis opera, quæ saluator noster Iesus Christus, cuius (licet immeritò) uices in terris gerimus; dum in hoc mundo maneret, sapius commendauit, & fieri præcepit, exerceri desiderantes, ea, quæ pro eorundem operum exercitio necessaria sunt, libenter concedimus, & alias desuper officij nostri partes interponimus, prout in domino conspiciamus expedire. Cum itaq; sicut dilectus filius noster Iacobus tituli S. Calixti præbiter Cardinalis Sadoletus nuncupatus, nobis nuper exposuit, in ciuitate Mutinæ eius patria unus Mons pietatis appellatus, ex cuius pecunijs quampluribus ipsius ciuitatis pauperibus, qui pignoribus traditis nil aliud præterea ultra sortem principalem, quàm unum denarium monetæ ipsius ciuitatis pro qualibet libra denariorum similium pro tempore mutuata, pro expensis, quæ pro ipso Monte sustinendo necessaria sunt, singulis mensibus soluunt, in eorum necessitatibus subuenitur, non minus prouidè, quàm pie institutus reperitur, & ob id, quòd ex pecunijs ipsius, quæ modicæ sunt, omnibus indigentibus subueniri non potest, multos sæpè cogi pecunias eis necessarias sub maximis usuris ab hebræis foeneratoribus accipere, sicq; eorum etiã quandoque ampla patrimonialia uoragine usurarum huiusmodi, tractu temporis penitus extenuari, ac accipientes ipsos ad extremam inopiam redigi; Expediatq; ad indigentium necessitati, & illorum bonorum conseruationi salubriter consulendum, ac detestabiles usuras huiusmodi tollendum, pecunias eiusdem Montis ita aliqua prouisione augeri, ut ex illis omnium inopiæ succurri possit. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dilecti filij Conseruatores dictæ ciuitatis, & ij qui curam dicti Montis gerunt, qui rem hanc ipsi Iacobo Cardinali enarrarunt, seu significarunt eum rogando, ut super hoc pio opere apud nos inrrederet, indubiè credant, quòd multi pecunias suas in agrorum, seu mercium emptiones erogaturi, eas & potius zelo charitatis, & boni operis, quàm lucri auaritate, si id eis liceret, libenter ponerent, dummodo non omnino commodo ipsarum pecuniarum

carerēt, sed ex illis aliquod subsidium, pro illorum necessitatibus subleuandis licitè consequi, & sic positas pecunias quancumque repetere, & exigere, ac eis reddi, & restitui possent, sicque desideratum, & necessarium dicti Montis pecuniarum augmentum proueniret, Præfatus Iacobus Cardinalis nobis dictorum conseruatorum, & curam gerentium nomine humiliter supplicauit, ut pro tam necessario, & pio pecuniarum Montis augmento huiusmodi paternè consulere, & necessaria concedere, ac alias in præmissis oportune prouidere de benignitate apostolica dignarentur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati, omnibus, & singulis, qui aliquas pecunias in dicto Monte ad effectum prædictum pro tempore posuerint, si eas alias, ut præfertur, in bonorum stabilium, aut aliarum rerum, uel mercium emptiones, ex quibus maiora lucra habere potuissent, exposituri fuissent, pro pecunijs sic positis quinque pro centenario, singulis annis, ab eisdem curam gerentibus consequi, & percipere, & tam ipsi, quam eorum hæredes, uel ij, quibus pecunias ipsas legauerint, seu alias reliquerint, eas ad eorum libitum repetere, & exigere, & curam gerentes prædicti eis restituere, & soluere, & ab ijs quibus pecunias ipsas mutuauerint, antiquum denarium pro expensis huiusmodi, & tantum, quantum creditoribus earundem pecuniarum soluere tenebuntur, Non tamè ultra dictam rationem quinque pro centenario petere, & exigere, ac consuetudinem, & modum hætenus per eos circa exercitium curæ dicti Montis, & illius pignorum uenditione laudabiliter seruatos, dum modo alias liciti fuerint, seruare, attendere, & cõtinuare liberè, & licitè, ac sine aliquo conscientie scrupulo possint, & ualeant auctoritate Apostolica, licentiam per præsentem concedimus. Non obstantibus præmissis, ac Lateranensis concilij nouissimè celebrati, quatenus præsentibus obstant, ac alijs Apostolicis, in prouincialibusque, & sinodalibus concilijs æditis, generalibus, uel specialibus constitutionibus, & ordinationibus, ac quibusuis statutis, & consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, uel quauis firmitate alia roboratis: Quibus omnibus, illorum tenores præsentibus, ac si de uerbo ad uerbum insererentur, pro sufficienter expressis habentes (illis aliàs in suo robore permanentibus) hac uice duntaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrarijs quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctum Marcum sub anulo piscatoris. Die 22. Iunij 1542. Pontificatus nostri Anno octauo.

Blo. el. Fulgin.

LET-

LETTERA DEL MEDESIMO CARDINALE
Sadoleto alla Communità di Modona.

Magnifici Signori amici carissimi. Ho tardato alquanto a dimandare a N. S. la gratia della quale V. Signorie a questi di passati mi scrissero per aumetatione del Monte della pietà iui, aspettando, come bisogna fare con i principi, buona occasione di parlargli: la quale subito che mi fu presentata, ho fatto l'ufficio molto caldamente, & ho ottenuto detta gratia, anchora che fosse un poco straordinaria, tanto benignamente, che bene si è uisto quanto Sua B. sia affettionata a quella città: il che ho uoluto scriuere alle S. V. acciò ch'ellesapiano quanto habbiano ad essere obligate a N. S. di tanto fauore che egli fa a quella nostra patria. Occorrendo per l'auenire ch'io faccia altro ò per quella magnifica Communità, o in particolare per le S. V. elle me ne auertiscano, che conosceranno, che doue io sono ui è un loro buono amico, & affettionato cittadino: & ad esse con tutto il cuore mi raccomando. Di Roma alli 22. Giugno 1542.

Di V. Magnificenze come fratello Iacobo Cardinale Sadoleto.

A tergo. Alli magnifici come fratelli carissimi i Signori
Conseruatori di Modona.

Illustrissimo, & Eccellentissimo S. Principe

Essendo stato necessario per la uarietà de' tempi, & a commune utilità de' poueri della sua fidelissima città di Modona, emendare, correggere, ampliare, & di nuouo formare certi statuti uecchi del Santo Monte uecchio di pietà di essa città, però li presenti Presidenti nominati di sopra fanno ricorso a V. Eccellenza pregandola, & supplicandola, si contenti pro amore Dei authenticare, approuare, & confermare detti capitoli, & statuti, & commettere che da ogni persona siano perpetuamente offeruati. Et questo di gratia.

Illustrissimus Dominus Dux ex certa scientia, & de plenitudine potestatis confirmat, & approbat suprascripta omnia capitula, & priuilegia, & ea mandat inuiolabiliter obseruari.

Cynthius Io. Baptista Gyraldus 17. Decembris 1557.

In Christi nomine amen. Hoc est exemplum quarundam literarum Illustr. & Excell. Principis, & Dñi nostri D. Herculis secundæ Ferrariæ, Mutinæ, & Regij quarti, Carnutum uero primi Ducis. Marchionis Estensis. Rhodigij, Gifordijq; comitis. Carpi Principis. ac Montis arguti, Comacini, Prouinciarumq; Romandiolæ, Frignani, & Carignanæ domini &c. transmissarum Illustri Domino Alphonso Trotto nobili Ferrariensi, eiusq; gubernatori dignissimo in dicta ciuitate Mutinæ, ac presentatarum per magnificum Iu. utr. Doct. Dominum Antonium Cololum unum ex Dominis Præsidentibus, & per Magnificum Dominum Ioannem Franciscum Fontanam syndicum Sancti Montis Pietatis antiquioris ciuitatis prædictæ Mutinæ, una cum capitulis, & statutis dicti Sancti Montis nuperrimè emendatis, & correctis, ac per eius Excellentiam confirmatis. Quarum literarum originale post earum receptionem, reuerentem, lectionem, & admissionem, penes Illustr. D. S. retentum fuit: subindeq; traditum mihi Gentili infrascripto conseruandum inter scripturas eius officij, & cancellariæ, ipso Illustr. Domino Governatore sese exhibente ad earum paritionem, & obseruantiam. Sequitur tenor literarum.

Hercules Dux Ferrariæ &c.



Esser Alfonso: Vi saranno presentati per li Presidenti del Monte di pietà uecchio di questa nostra città di Modona li capitoli, & statuti di esso Monte, emendati, corretti, ampliati, & di nuouo formati. Et perche noi gli hauemo approuati, & confermati come uedrete per il nostro rescritto ad essi annotato, non ci occorre altro da dirui, se non che ordinamo in uirtù di questa nostra, & uolemo che si offerui, & essequisca quanto nel detto nostro rescritto si contiene. State sano. Ferrariæ 17. Decembris 1557.

A tergo. Governatori nostro Mutinæ:

Ego Gētilis Albinus Apostolica, & Imperiali auctoritatibus notarius publicus Ferrariæ, & Mutinæ, & cancellarius Ducalis in regimine Mutinæ. suprascripta omnia, & singula ex originali, & authentico literarum prænominati illust. & Excell. Dñi D. Ducis sigillatarū solito sigillo eius Excellentie in cera alba, fideliter sumpsi, scripsi, & exemplari nil addens, uel minuens quòd sensum uariet uel intellectum. Currentibus annis natiuitatis Domini N. Iesu Christi

Christi millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo indictione quintadecima, & die uigesima tertia mensis Decembris. Et in fidem præmissorum hic me subscripti, & mei tabellionatus consuetum signum apposui.

Illustrissimo Principe:

Alla Ecc. V. supplicano li Presidenti del Santo Monte uecchio di pietà di Modona, gli uoglia confermare li soprascritti capitoli gia confermati per la felice memoria dell' Illustrissimo Signor Duca Hercole suo padre, & hoc de gratia.

Alphonfus Dux:



ALPHONSVS SECVNDVS Ferrariæ, Mutinæ, & Regij Dux Quintus. Marchio Estensis. Rhodigij Comes. Carpi Princeps, Prouinciarum Carignanæ, Frignani, & Romandiolæ, Comaciniq; Dominus &c.

Supplicarunt nobis humiliter Præsidentes Sancti Montis antiquioris pietatis fidelissimæ nostræ ciuitatis Mutinæ, ut antescrpta capitula, & ordinamenta annis proxime elapsis confirmata, & concessa per Illustr. Principem, & Excell. Dominum D. quoniam genitorem nostrum colendissimū, felicissimæ memoriæ. Nos quoq; de benignitate nostra ipsis Præsidentibus, & Sancto Monti approbare, & comprobare dignemur. Quocirca eorum preces honestissimas, & exauditione dignas esse existimantes, ipsis annuere, & assentiri libentissime decreuimus. Harum igitur nostrarum patentium literarum tenore, & decreti serie ex certa scientia, & animo deliberato, ac de Ducalis nostræ potestatis plenitudine, omniq; alio meliori modo, uia, iure, & forma quibus magis, melius, firmitus, & ualidius per nos fieri potest, antescrpta capitula, & ordinamenta quæ sunt numero uigintiseptem, omniaq; & singula in eis conteta, & descripta, prout de uerbo ad uerbum iacet, dictis Præsidentibus, & sancto Monti, approbamus, confirmamus, & ratificamus, & quatenus opus sit, de nouo concedimus, & impartimur. Volumusq; & expresse mandamus per oēs, & singulos officiales, & subditos nostros tam præsentem, quam futuros, quorum aliquomodo intererit aut interesse poterit, hanc nostram confirmationem, & concessionem inuolabiliter prorsus, integrè, atq; ad unguem obseruari; sub indignationis nostræ pœna, & alia qualibet et grauiore arbitrio nostro imponenda, quibuscūq; in contrarium quomodolibet faciētibus nullo modo obstantibus. In quorum fidem, robur, & testimoniū præsentem nostras patentes literas, & de-

cretū fieri, registrari, nostrisq; maioris sigilli cōsueti appensione corroborationi iussimus. Datum Ferrariæ in Ducali nostra Cancellaria. Anno Dñice Natiuitatis Millesimo quingentesimo sexagesimo primo Indictione quarta Die uero ultimo mensis Decembris.

Nicolaus Estensis Tassonus.
Franciscus Tombexi.

Baptista Sarrachus.

Sol. Archelaus Acciaiolus 6. Ianuarij 1561.

Capitoli aggiunti di nuouo.

CHE NON SI POSSA PRESTARE PIV DI

lire cinquanta sopra alcun pegno, ne con
sicurtà che'l faccia buono.



Erche questo Santo Monte fu instituito per beneficio uniuersale de poveri, & perche ne i bisogni della loro pouertà fosse prestata, & partita sopra pegni buoni, & sufficienti, quella quantità di denari, che si trouasse hauere il Monte di tempo in tempo, & con misura, & con riguardo, che ad uno non si prestasse tanto, che piu altri ne fossero per hauere disagio, accioche questa santa institutione, la quale è stata abusata col prestare grosse somme di denari a persone non pouere, & sopra pegni non buoni, restando perciò spesso esclusi li poveri dalla commodità di questo Monte, sia corretta di corrotta che è: Ordiniamo, & statuiamo, che per il tempo auenire alcun cassiero non possa prestare piu di lire cinquanta di moneta di Modona in uno, o piu bolettini sopra pegno alcuno, & che il pegno habbia ad essere buono da se, & non fatto buono da sicurtà, le quali uietamo al Cassiero il poterle pigliare in questo caso, il quale accioche non habbia con cautele a contrafare alla presente ordinatione, si leua in ciò ad ogni sua scrittura, & d'altri, contrafacendo, tutta la fede, & ogni attione che in giudicio, o fuori potesse hauere contra il principale, & contra la sicurtà, quanto sia per beneficio di esso Cassiero: non ostante il statuto sotto la Rub. XVI. della fede che si ha da prestare a libri de gli ufficiali del Monte: & si dichiara appresso per priuato allhora del suo officio, & incapace in ogni altro tempo di quello, & d'ogni altro officio, & beneficio di esso Monte. Et oltra a ciò si ordina, che alcun cassiero nuouo non

non debba riceuere nella consegna cosi fatti pegni, & riceuendogli, che il cassiero uecchio non sia tenuto a mantenerlo senza danno per conto de tali pegni, cauando però fuori di questo ordine la consegna che è uicino a fare M. Girolamo Balugola cassiero presente, la quale non intendiamo che sia sottoposta a cosi fatta dispositione. Et per estinguere le partite de' pegni, sopra alli quali in uno, o piu bolettini saranno state prestate infn qui piu di lire cinquanta, uietamo al cassiero che luerrà dopo M. Girolamo, & ad ogni altro cassiero successiuamente il poter rinouare cosi fatti pegni, se il rinouatore, oltre al denarino corso, che pagherà, non sciemerà insieme tanto del capitale del pegno, che il prestito uenga ridotto alle dette lire cinquanta, sotto le pene medesime sopradette: Seruandosi però li Signori Presidenti auctorità di poter stringere, & allargare le cose contenute nel presente statuto, secondo le opportunità, & stato di esso Monte di tempo in tempo, massimamente nel prestare maggiore, & minore quantità di denari, ma non però senza partito solenne ottenuto prima con tutte le faue bianche, & con questa conditione sempre, che la quantità, che parerà che s'habbia da prestare si specifichi, & che i pegni, sopra li quali si presterà, debbano essere buoni, & sufficieti, alla quale conditione della bōtà de pegni, nō uogliamo che possa essere derogato in alcun modo, pche da pegni nō buoni uiene il male del Mōte picipalmēte.

DELLA CVRA CHE SI HA DA HAVERE

de' libri, & delle scritture del Santo Monte.



Erche non è stata hauuta alcuna uolta quella cura delli libri, & delle scritture del Santo Monte, che si conueniua, & per questa negligenza è auenuto, che si sono persi alcuni libri, & scritture non senza danno di esso Monte. Per tato, cōfermato prima quel poco che è stato di ciò scritto nel capitolo del cassiero, ordiniamo, & statuiamo che per l'auenire ciascun Cassiero nel fine del suo officio, consegnati che haurà i pegni, debba anchora cōsegnare i libri tutti del suo cassierato, & ogni altro, che si ritrouerà hauere presso di lui pertinente ad esso Mōte, & che nel cōpendio generale dietro alla consegna de' pegni habbia il Sindaco a fare scriuere la cōsegna de' libri, che hauranno a restare presso al cassiero nuouo, & che quelli, che non sono per essere di bisogno, ne da esser lasciati presso al detto cassiero nuouo, habbia a riporre nell'armario de' libri, & delle scritture, & notar-

gli nell'inventario, del quale si dirà piu sotto. Et uogliamo appresso che il cassier uecchio non s'intenda essere assoluto mai intieramente, se oltre alla assoluzione della consegna de' pegni non sarà stato assoluto anchora della consegna de' libri fatta da lui. Anchora uogliamo, & ordiniamo, che il depositario nel fine del suo ufficio, fatti che saranno i suoi conti, & saldati, habbia da presentare il libro del suo depositariato, & il libro de' soprauazi, che sta appreso di lui, al Sindico, il quale alloggiherà nell'armario il libro del depositariato, & quello de' soprauazi darà al seguente depositario. Et per maggiore conseruatione delli libri, & delle scritture del Santo Monte, & anche perche se ne possa hauere piu commoda notitia, uogliamo, & ordiniamo che il Sindico presente debba farne di tutte un inventario uniuersale, con quell'ordine che a lui parerà conuenire, & che nel fine del suo ufficio debba consegnare il detto inventario con le scritture al sindaco che succederà a lui, il quale successore suo habbia medesimamente a scriuere sul detto inventario tutti i libri, & scritture che ci anderanno scritte, & aggiunte nel tempo del suo Sindicato. Et tutte le cose soprascritte, uogliamo che sieno offeruate perpetuamente, & inuiolabilmente da gli ufficiali soprannominati del Santo Monte sopra la pena del pergiurio, & della priuatione dell'ufficio loro, & d'essere in perpetuo esclusi d'ogni beneficio del detto Monte, contrafacendo.

Alfonfus Dux:



Secundus Ferrariae. Mutinae, & Regij Dux quintus: Marchio Estensis. Rhodigij Comes. Carpi princeps Prouinciarum Carignanæ, Frignani, & Romanodiolæ Comaclic; Dominus &c. Pro parte Præsidentium sancti Montis antiquioris pietatis dilectissimæ, atq; idem fidelissimæ ciuitatis nostræ Mutinæ, exhibita nobis nuper fuere antescrpta duo capitula per eos formata, & addita ueteribus concessionibus ipsi S. Monti a nobis gratiosè factis, supplicatumq; humiliter p eorum, & utriusq; eorum cōtinētia cōfirmatione, & cōprobatione. Nos uero, q nostris subditis gratificari studemus, ijs præsertim in rebus, q quādā honestatē præferant, supradictorum Præsidentium preces, & supplicationes exaudire decreuimus. Harū igit nostrarū patentium literarum tenore, & decreti serie, ex certa scientia, & animo deliberato, ac de Ducalis nostræ plenitudine potestatis, omnique alio meliori modo, uia, uire, & forma, quibus magis, melius firmius, & ualidius facere possumus antescrpta duo capitula addita

data nuperrime, eorumq; continentiam, prout de uerbo ad uerbum iacent, dictis Præsidentibus, & sacro Monti approbamus confirmamus, ualidamus, & ratificamus, & quatenus opus sit ipsis libentissime concedimus, & impartimur. Mandantes Gubernatori, regimini, & massario nostris Mutinæ, cæterisq; alijs officialibus, & subditis nostris tam præsentibusq; futuris, quorum aliquo modo intererit, aut interesse poterit, ut predictam duorum capitulorum antescrptorum additionem obseruent, & ubi opus sit obseruari faciant inuiolabiliter. Sub indignationis nostræ pœna, & alia qualibet etiam grauiore pro arbitratu imponenda: contrarijs omnibus neuiquam attentis. In quorū robur, & fidem præsentibus nostras patētes literas, & Decretū fieri, registrari, nostrisq; maioris sigilli appensione corroborari iussimus. Datū Ferrariæ in nostra Ducali cancellaria. Anno salutis millesimo quingentesimo sexagesimo tertio. Inditione sexta, Diē uero quarta mensis Ianuarij.

Io. Baptista Pigna.

GIVNTA D'ALTRI NUOVI CAPITOLI

concessi da S. Ecc. Illustris. al detto S. Monte.

Illustris. & Excellentiss. Principe

Per prouedere a molti inconuenienti, che nascono di continuo nel gouerno de dui Monti di pietà, uecchio, & nuouo della città di Modona supplicano a V. E. Ill. li conseruatori di essa, che si uoglia degnare di confirmare gli introclusi capitoli, quali per l'auenire inuiolabilmente habbino ad essere offeruati dalli cassieri, & Præsidenti di detti Monti, & questo di gratia speciale, nō ostate cosa che facesse in cōtrario, hauēdo il tutto p sofficiētēte espresso.

Et ita confirmat Dominus ut petitur.

Io. Baptista Pigna 27. Octobris 1574.



Si statuisse, & ordina, che li Præsidenti sieno tenuti, & obligati nel fine d'ogni mese farsi esibire per il cassiero li suoi libri ordinarij, & uedere, & cō diligēza esaminar ciascuna partita in detti libri descrittā, & anche ueder i pegni impegnati nel S. Monte. Et se trouerāno partita alcuna creata, o pegno alcuno fatto cōtra gli ordini, & statuti di detto Monte, i tal caso detto cassiero sia, & ipso iure s'intēda subito casso, & priuo del suo ufficio, & a quello nō possa piu essere eletto, o cōfermato.

Ne possa per modo alcuno detto cassiero sopra un medesimo pegno, sia di quanto ualore si uoglia, prestare maggiore quantità di denari di quella che si contiene in detti statuti, sotto la detta pena, cassando, & annullando l'abuso di fare piu partite sopra un medesimo pegno, come cosa fatta in fraude di detto statuto.

Ordinandosi anche, che detto Cassiero non possa per modo alcuno prestare denari di detto Monte a forestieri, ne a terrieri quando sapesse che'l pegno fosse del forestiero, & che i denari andassero in sua utilità. Dichiarando forestieri li sudditi del Signore di Sasuolo, & d'altri feudatarij di sua Eccell. Ill. & tutti quelli che sono del distretto di Modona: Eccettuando però sempre tutti li lauoratori de' cittadini Modonesi, quali s'habbino p terrieri, & se detto cassiero contrafarà, s'intenda ipso iure incorso nella detta pena.

Et che non possa detto cassiero, sotto la medesima pena, per modo alcuno prestare sotto nome d'alcuna persona incognita, ne tenere presso di se maggiore somma di lire trecento di moneta per prestare secondo la forma di detto statuto. Et quando n'haurà maggior somma, subito debba quello che haurà di piu portare in mano del depositario. Et quando haurà prestate dette lire trecento, sia tenuto notificarlo al sindaco, & Presidenti di detto Monte, quali subito gli faranno la debita prouisione. Et se in alcuna delle predette cose contrafarà, s'intenda subito incorso nella detta pena della priuatione dell'ufficio, allo quale non potrà piu essere eletto, ne confermato, come di sopra è detto.

Alfonso Duca di Ferrara.

 Onte Antonio. Ci siamo contentati di confermare a i Conseruatori di cõesta nostra fedelissima città gli inclusi capitoli sopra il gouerno de i due Monti della pietà Vecchio, & Nuouo di quella città. Però farete che si offeruino inuiolabilmente in conformità del nostro rescritto annotato al memoriale pur qui incluso, concernente il fatto di essi capitoli. Et Dio ui contenti. Di Ferrara li 27. d' Ottobre 1574.

Alfonso.

Gio. Battista Pigna.

Atergo: Al Governatore nostro di Modona:

IL FINE DE I CAPITOLI DEL

MONTE VECCHIO.

CAPITOLI
ET ORDINATIONI
DELL'VNIONE DELLI FRVTTI DE GLI
Hospedali, & altri luoghi pij della città
di Modona.



PRIMA, che la presente Vnione sia, & s'intenda essere delli frutti solamente de gli hospedali, & altri luoghi pij della nostra città, & non altrimenti, a beneplacito della magnifica Comunità, il quale beneplacito, s'intenda ipso facto riuocato, & cosi ex nunc prout extunc il riuochiamo, ogni uolta, che fosse impetrato, consigliato, ouer trattato d'impetrare da qual si uoglia persona, cosi laica, come ecclesiastica, auanti qual si uoglia superiore, cosi laico, come ecclesiastico, & per qual si uoglia causa pensata, o nõ, o che uerisimilmente si potesse pensare. Perche la mente, & intentione della predetta magnifica Comunità si è, che la detta Vnione delli frutti solamente, perpetuamente perseveri a beneficio delli poveri, & che per modo niuno possa essere impetrata da persona niuna. Et in caso che persona alcuna di che stato, grado, o conditione uoglia essere, o sia, cosi forestiera, come terriera ardisse, ouero presumesse di pensare, & tentare d'impetrare tale Vnione, che ipso facto, & ipso iure caggia in quella pena, & pregiudici, che pareranno conuenienti allo Illustrissimo Signor Duca nostro.

SECUNDO. Che ciascun decimo anno gli Signori Conseruatori facciano una bussola di cento cittadini del grado, & conditione infra scritta, delli quali sieno descritte dieci persone, uidelicet, un Dottore de leggi, un Procuratore, un Notaio, un Mercatante buono di fama, & di facultà, qual sia Massaro, & cosi nelle dette liste sia scritto per Massaro: due delle compagnie, ouero confraternità unite della detta città, & un Massaro dell'arte delli Fabri, & altri tre cittadini, cosi artefici, come mercatanti, & nobili. Et ciascuno anno al S. Martino di Nouembre tirino fuori gli S. Con

seruatori una delle dette liste, & doue colui, che fosse scritto per Massaro nella detta lista, non uolesse, o non potesse accettare il detto ufficio, se n'habbia ad estrarre della bussola delli straordinari un'altro, & così successiuamente, tanto che nno accetti.

Terzo. Si habbia da fare due altre bussole di straordinari, una de cittadini mercatanti, & banchieri di buona facultà, conditione, & fama, delli quali si habbia ad estrarre un Massaro in caso che quel, che sarà descritto nella lista delli dieci, non uolesse, o non potesse accettare. Della quale bussola anchora de Massari si habbiano ad estrarre due, i quali insieme col Massaro nuouo habbiano a sindacare il Massaro, che uscirà dell'ufficio. Et un'altra bussola de cittadini di buona fama, & conditione, delli quali se n'habbia ad estrarre uno, o piu, in caso che alcuno, che si estrarà secondo il modo sopra scritto delli descritti, eccetto il Massaro, nelle dette liste non uolesse, o non potesse accettare.

Quarto. Che si habbia ad aggiungere alli dieci descritti nella detta lista un Canonico del Clero della detta città, quel che sarà eletto uia uoce dalli S. Conservatori; il quale poi si habbia da dimandare al S. Vicario, & Capitolo insieme, & non potendo hauer quello, ne debbiano eleggere, & dimandare un'altro al modo predetto.

Quinto. Che tutti i dieci descritti debbiano auanti ad ogn'altra cosa giurare nelle mani delli detti S. Conservatori, & il Canonico in pectus suum dinanzi al Reuerendis. Vicario del Vescouo, qui erit pro tempore, di fare il loro ufficio senza inganno, & cō diligentia, come in simili uffici si ricerca ad honor di Dio, & ad utilità de' poveri. Poi fatto questo giuramento, debbiano ragunarsi insieme, & eleggere gli infra scritti ufficiali: cioè, due Preti, un Notaio, un Thesoriero, un Fattore di fuori, o piu, un Guardia maggiore, & due minori, & un Spetiale, & quelli s'intendano eletti, i quali haueranno i due terzi delle ballotte fauoreuoli. Gli altri seruitori ad uso dell'hospedale sia in arbitrio del detto Massaro di eleggere, & di cassare ad ogni sua posta, secondo la conscientia, & la necessità, & utilità del detto luogo.

Sesto. Che il Massaro possa hauer per un'anno, che dura il suo ufficio, lire centouinti, accioche esso possa lasciare l'altre cose, & atten-

& attendere a questa, così per carità, come per honesta utilità. Et habbia tutta quella autorità, che hanno di ragione i Governatori de gli hospedali, se non in quanto ella sarà alli presenti capitoli ristretta, habbia spetial cura delle persone dell'hospedale, & le uisiti con diligentia almeno una uolta la settimana, & delle possessioni tutte, alle quali esso debbia andare almeno una uolta fra un mese dal principio del suo ufficio. Et similmente, se a questi hospedali hora, o per l'auenire s'unisse cosa alcuna, che hauesse qualche grauezza, come di maritare donzelle, di celebrare messe, di curare ponti, & altre simili cose, debbia con ogni sollicitudine adempire quella tal grauezza, si che la sua negligentia non presti cagione di biasimare questa santa, & lodeuole opera.

Settimo. Che gli altri descritti nella detta lista delli Presidenti, cōpagni del detto Massaro debbiano dare buoni, & amoreuoli ricordi, & consigli al Massaro, di eleggere ufficiali nō per propria affettione, ma ad utile delli poveri, di non approuare le spese disutili, & alla fine di non lasciare l'hospedale senza difesa. Et saranno contenti ad instantia del detto Massaro di ragunarsi almeno una uolta la settimana per utilità del detto luogo, & ragionare delle cose occorrenti, & uisitare il detto luogo.

Ottauo. Che il detto Massaro non possa far spesa alcuna senza mandato di mano del notaio della detta Vnion, sottoscritto di mano di due Presidenti deputati da gli altri, se sarà spesa straordinaria, ma essendo ordinaria, come di pagare salarij, & balie, & spesa di casa quotidiana, che similmente habbia ad hauer il mandato, il quale si gli faccia in fine della spesa fatta ogni giorno, ouero settimana, secondo che parerà alli S. Presidenti, & Massaro. I quali anchora non possano spendere se non fino alla somma di lire ceto, & che la detta spesa sia approuata fra li S. Presidenti p partito ottenuto fra essi, & le spese altrimēte fatte nō sieno accettate nel rendere delli conti. Et il notaio debbia tenere presso di se la nota delli detti mandati, & similmente ogni cosa di qualche momēto, anchor che non contenesse quantità, come in cassar mezadri, in far casamenti, & fabriche, & altre simili cose non possa fare il Massaro, se il partito non sarà ottenuto fra tutti. Ma doue intrauenisse spesa oltra cento lire, o alienatione perpetua de' beni stabili, o de' liuelli perpetui, o alcuna altra obligatione, o remissione di caducità de' liuelli, o simili cose non habbiano alcuna autorità i det-

ti Massari, o Presidenti, ma si ottenga il partito fra gli Signori Cōseruatori, & Aggiunti, & anchora ottenuta licentia dal Vescouo circa la alienatione, se fosse cosa Vescouile, o del sommo Pōtefice.

Nono. Gli due Preti sopradetti si eleggano, uno per li Contagio si, & l'altro per la casa di Dio, di buona uita, & di sofficiente dottrina, che possano ministrare i necessari sacramenti, & confortare gli infermi, & consolare i moriēti per quella fede, che in Dio si dee hauere per lo nostro Signor Gesu Christo, con conueniente prouisione, secondo la conscientia degli sopradetti Massari, & Presidenti. Et sia tenuto quel della casa di Dio, d'insegnare le prime lettere a' fanciulli dell'hospedale, come prima seruauino in essa.

Decimo. L'Auocato, che pro tempore si trouerà nel numero delli Presidenti, sia tenuto nel tempo del suo Presidentato prestare il suo patrocino, & non habbia ad hauere premio alcuno terreno, ma seruire per l'amor di Dio nelle cause, che occorreranno all'Vnione. Et quando il detto Auocato non uolesse, o non potesse ciò fare: facciasì poi allhora circa ciò quello, che sarà meglio per beneficio dell'Vnione.

Vndecimo. Che il notaio sia il primo, che si elegga, accioche esso poi possa esser rogato della eletionē de gli altri ufficiali, con le constitutioni delli lor salari, & debbia scriuere tutti gli altri ordinamenti, & tutti i contratti, che farà il Massaro, mandati, inuentari, & consignationi di tutte le robe dell'hospedale, che in alcun modo si faranno, & i saldi delli conti fra gli fattori, guardiani, & altri ufficiali. Et sia tenuto di lasciar sempre gli libri, & spetialmente finito l'ufficio, presso all'hospedale: i quali con gli conti soprascritti, si consegneranno per inuentario, come l'altre robe dal Massaro uechio al nuouo. Et habbia quel salario, che gli sarà ordinato nella sua eletionē, secondo la conscientia de gli Elettori.

Duodécimo. Che i Signori Presidenti, & il Massaro uiua uoce eleggano un Medico del Colleggio delli Medici della detta città per la casa di Dio, il quale non duri se non l'anno del lor presidentato. Et quello, che sarà stato un'anno, non possa esser piu eletto fino attanto, che non sieno passati sei anni prossimi, saluo sempre se per urgente necessitā non fosse forza fare altrimenti. Et similmente ne eleggano un'altro al luogo de Contagiosi, che sia
Chirugico.

Chirugico. Iquali Medico, & Chirugico habbiano spetial cura, che sia nel detto hospedale nna spetiaria, & che gli sia un spetial nel luogo, il quale habbia cura di fare che la detta spetiaria sia fornita di cose necessarie, & che non dia il detto spetiale niente senza commissione del Medico. Anchora guardino i detti Medici con gran cautela, che le robe del spetiale per gli infermi sieno fresche, & buone, & di ciò grauiamo le lor conscientie. Et habbiano i detti Medici, & il speciale quella prouisione, che alla discretione delli Signori Presidenti, & Massaro parerà honesto.

Terzodecimo. Che il Theforiero si elegga come di sopra, & sia un delli Banchieri approuato, & sufficiente di facultà, & che habbia dato sicurtà secondo l'uso delli Banchieri, il quale pigli tutti gli denari del spetiale, & ne faccia debitore il Massaro, & paghi similmente ciò che sarà necessario con mandati, & nel faccia creditore. Et debbiano i mandati così del Massaro, come del Theforiero contenere la ragione delli pagamenti, la quale sia tale, che appartenga all'hospedale, altrimenti uada a conto priuato del detto Massaro, & Theforiero, sotto pena di pergiurio, & della quarta parte del suo salario, che per gli Sindici gli sia ritenuta, senza alcū perdono, o scusa, per ogni uolta, che si troueranno hauer contraffatto nel toccare alcuna picciola, o gran quantità de denari del detto hospedale per qualunque cagione, ma tutti uadino alle mani, & per le mani del Theforiero. Et possa il Massaro ad ogni sua posta, & uolontà uedere i detti libri del Theforiero, & saldare i suoi conti, & debbiano i detti libri rimanere presso l'hospedale: & nō sia assoluto il Massaro, se prima non haurà con effetto costretto il Theforiero a pagare tutto quello, che esso si trouerà hauere in mano di quello dell'hospedale, saluo se non fosse impotēte detto Theforiero senza cosa alcuna del detto Massaro. Et habbia nondimeno l'hospedale anchora contra esso Theforiero salue le sue ragioni, & sia al principio dell'ufficio consegnato un gran libro nuouo al detto Theforiero, sopra il quale si tenghino detti conti.

Quartodecimo. Il Fattore di fuori uno, o piu si elegga, come di sopra con gran cura, che sia persona sollecita, fedele, & intēdente, & anchora il Guardiano di dentro della casa di Dio, dal quale dipendano gli altri due Guardianetti. Et similmente si eleggano uno alla cura delli fanciulli, & delle balie, l'altro al luogo delli cōtagiosi, con le prouisioni honeste, che sieno persone caritatiue,

& amoreuoli, & affai buoni di facultà, & se si può, che sieno senza figliuoli. Et il Fattor di difuori, oltre il suo salario, habbia le spese della roba dell'hospedale per una caualcatura, ne possa torre arefani, o altri sostituti bisognandogli, senon quelli, che gli saranno dati dal Massaro. Et mandi, & consegna l'entrate al Guardiano, il quale le dispenfi secondo la uolontà del Massaro in uso delli poueri, & distribuisca a gli altri Guardiani quanto gli sarà commesso, secondo le lor necessitè, & il soprauanzo lo consegna al Massaro: il qual non possa mouere le robe della casa dell'hospedale, ne uendere a credenza, se la causa non sarà approuata dalle due parti delli presidenti, o senza ciò ne sia debitore il Massaro, nondimeno possa anchora l'hospedale dimandare a chi haurà hauuta la roba dell'hospedale in fino che con effetto sia sodisfatto. Così anchora che si prendesse roba a credenza, senza che la causa fosse approuata come di sopra, non habbia il creditor ragione contra l'hospedale, saluo se non apparesse conuerso in utilità necessaria dell'hospedale, & che al Massaro non fosse stato fatto buono, da cose de Spetieria in fuori, come piu auanti. Et ciascun mese si saldino i conti fra queste persone, & anchora piu tosto secòdo l'opportunità, ad ogni instantia del Massaro, & delli Presidenti. Anchora habbia ciascuno delli detti Guardiani la sua uachetta, sopra la quale sieno descritti per mano del Massaro tutte le persone, che essi hanno sotto la sua cura, & si cancellino secondo che si partono, così degli infermi, come delli fanciulli, & qual di sieno stati tolti, & qual di si partono, o per morte, o per altro, & nel riceuere le persone, si serui il modo soprascritto.

Qvintodecimo. Al luogo delli contagiosi bisogna la testimonianza delli Medici sottoscritta per man del Massaro. Alla casa di Dio alli infermi bisogna la testimonianza del Cappellano, o di due buoni huomini della contrada, della pouertà, o quella del Medico della infermità, sottoscritta per mano del Massaro. I Fanciulli da tre anni in giù si riceueranno tutti quelli, che non si sa, di chi essi si sieno, ma sappiedosi, o pur da tre anni in su, bisogna la còmissione del Massaro, & sottoscritta almeno da due Presidenti. Niuno sia mandato uia senza còmissione del Massaro, poi che sarà stato riceuuto con i debiti modi, il quale possa mandar uia i difubidienti, & fastidiosi, & anchora leggiermente castigargli, come padre figliuolo, o maestro discepolo, o patron seruitore.

Sesto.

Sesto decimo. Habbia cura il Massaro di mandare gli infermi sanati, & i fanciulli cresciuti, & che habbiano imparato mestiero da poter uiuere mentre che son stati nell'hospedale, facendo imparare così i maschi, come le femmine, tenendo una donna atta ad insegnare alle fanciulle secondo il bisogno, & usando loro a seruire spetialmente alli infermi con ogni honestà, & cercando di acconciargli per seruitori, o per seruitrici, o per matrimonio, o in qualche altri honesti modi. Et uolendo congiungersi per matrimonio insieme quei dell'hospedale con licentia del Massaro, sia alloro usata alquanto di piu cortesia, & sia lor data senza obligo alcuno, & morendo senza figliuoli alcuni, quello che essi hauranno riceuuto, torna all'hospedale.

Decimo settimo. I sani, & gagliardi, che uogliono andare mendicando, non sieno riceuuti nell'hospedale, anzi scacciati anchora della città, se non lascino stare. Et il Massaro, & anchora gli altri ufficiali habbiano autorità di cacciargli, & habbiano in ciò tutti i messi del Comune ubidienti, anchora che fossero stroppiati di alcun membro, o pareffero, & per altro fussero gagliardi.

Decimo ottauo. I pueri forestieri per passaggio possano haueere per una sera alloggiamento, & gli sia dato pane, & uino, & fuoco per tempo di uerno, ogni uolta che non passino la somma di dieci, ma essendo in maggior numero habbiano solo il couerto, & possano per quella sera andare mendicando. I forestieri infermi sieno riceuuti ne gli altri, & si tenga conto delle robe, che ui portano, accioche guarendo, quelle se gli restituiscano, & morendo sieno dell'hospitale.

Decimo nono. Venendo in necessitè alcune persone di quelle delle arti, che hanno beni, & intrate incorporate con l'Vnione, si habbia di lor principale memoria, & consideratione, & essi sieno gli primi souenuti, & aiutati delle limosine della detta Vnione.

Vigesimo. Che degli luoghi dell'hospedale, & altre opere pie unite, le quali sono restate uacue, si faccia opera di cauare qualche entrata con l'affitarle, o altrimenti per beneficio dell'Vnione, ouero seruino a qualche commodità, & necessitè de gli

non altrimenti si concedino ad uso de' particolari:

Vigesimo primo. Si habbia consideratione, che essendo la detta Vnionè debitrice di buona somma de denari per doti promesse a diuerse donzelle auanti che si facesse la detta Vnionè, & che perciò fino attanto che non sieno sodisfatti i detti debiti, non se ne puo maritare ogn'anno tante, quante farebbe il bisogno della pouertà, che almeno i detti Presidenti, & Massaro sieno obligati maritarne ogn'anno .xv. dandole lire. xxv. per ciascuna in denari contanti, & non in altra cosa, fino attanto che sieno interamente sodisfatte le bollette delle dette promesse doti auanti la detta Vnionè. Le quali sodisfatte i sopradetti Presidenti, & Massaro sieno tenuti di maritarne ogn'anno .xxv. con simili doti di lire .xxv. in contanti per ciascuna.

Vigesimo secondo. Che gli detti Presidenti, & Massaro sieno obligati di prouedere alle pouere Conuertite di lire 50. ogn'anno per fouenire alle lor necessità.

Vigesimo terzo. Gli Sindici eletti, ouero estratti per sorte, come di sopra giurino insieme con gli altri ufficiali in man delli S. Conseruatori, di fare gli uffici loro diligentemente con lealtà, & facciano i detti Sindici fare le gride, come si usa per gli altri ufficiali del commune, & possano hauere il salario consueto, quietato che hauranno il Massaro, ouero condotto a rendere quello, che hauerà in mano esso, & quei altri suoi ufficiali, o pur condannati. La qual sententia habbia paratissima effecutione, & sia fauorita dauanti a qualunque Giudice.

Vigesimo quarto. Che si eleggano per gli S. Conseruatori due Visitadori, & curatori di anno in anno, huomini pietosi, & d'autorità, quali possano ad ogni loro arbitrio soprauedere ogni cosa, & ricordare a tutti gli ufficiali il debito loro, & spetialmente, che alle persone dell'hospedale sia proueduto delle cose, di che hauranno bisogno, & doue ammoniti gli detti ufficiali ritrouassero duri, & negligenti, riferire al lor superiore, & curare che facciano opportuna prouisione. Anchora lodare essi, & commendare questa santa opera, & persuadere, & far persuadere alli Predicatori, & altri Pùtilità di questa opera al popolo, & rimouerlo da altre uie non così certe d'impetrare la remission delli peccati, & la

sen-

sententia fauoreuole nel dì del giudicio per quella fede, che si ha in Dio Padre per quello suo figliuolo, & Signor nostro Christo Giesu.

Vigesimo quinto. Che per gli soprascritti Capitoli non si intenda fatto pregiudicio alcuno all'autorità, & sopra intendentia dell'Ordinario, la quale è de iure Communi, & massime per la Clementina. Quia contingit de religiosis domibus: anzi sempre sia in facultà di uisitare, & correggere come di ragione sopra gli è conceduto.

Vigesimosesto. Si facciano due autentici di questi capitoli, dinanzi alli quali sia scritta l'autorità delli Compositori, & uno stia all'hospedale, & l'altro nella Camera de gli atti della Magnifica Communità, alli quali si possa aggiungere, & scemare, secondo che parerà alli Magnifici Conseruatori, che il tempo ricerchi, seruando il modo, & l'ordine, secondo che hora si è fatto nella compositione delli detti Capitoli, cioè accedente il consenso, & l'autorità dello Illustrissimo Signor Duca, & dell'Ordinario, qui pro tempore erit.

ET per sodisfare a gli huomini della confraternità della morte, si ordina che i Signori Presidenti, che usciranno fuori, hauuta diligente informatione di quello, che uerisimilmente possano spendere ogn'anno gli detti huomini per bisogno della detta compagnia, debbiano in denari contanti pagare alli detti huomini ogn'anno la metà al Natale, l'altra metà a San Pietro, che bastino alli bisogni della detta compagnia.



HERCVLES SECVNDVS
Ferrariæ, Mutinæ, & Regij Dux Quartus: Carnutum primus. Marchio Estensis, Rhodigij, Gisfordijq; Comes. Carpi Princeps. Montis arguti, Comacli. Prouinciæ Romandiolæ, Frignani, Carignanæq; Dominus &c.

Hauendoci li spettabili Conseruatori nostri di Modena presentato gli antescritti capitoli, & ordini della Vnionè de frutti de gli hospitali, & altri luoghi pù fatta per commune utilitate de poueri di detta nostra cittade, & supplicatoci che uogliamo approuargli, & confermarli. Noi hauendogli prima fatti diligente-

mente uedere, & esaminare per il nostro consiglio, & poi inteso che tutti tendono a beneficio uniuersale de detti poueri, siamo stati contenti di compiacergli: & cosi in uirtù delle presenti nostre lettere patenti gli approbamo, confermamo, & ualidamo in omnibus, & per omnia prout iacent. Et comandamo al Governatore nostro di Modena, & altri ufficiali, ministri, & sudueneri nostri, che inuolabilmente offeruino, & facciano offeruare li predetti capitoli, & ordinationi, & la presente nostra confirmatione. In fede della quale hauemo fatto fare le presenti, & sigillarle del consueto nostro sigillo. Datum Mutinæ nono Nouembris millesimo quingentesimo quadagesimo secundo.

Alexander Guarinus.

ORDINI ET STATUTI
DELLA SANTA VNIONE DE GLI
hospedali, & de gli altri luoghi pij della città di
Modona, riformati, & ampliati.

Vnione Capitolo primo.



Rima, & sopra tutto si uuole, ordina, & statuisce che questa presente Vnione sia, & s'intenda essere Vnione de frutti de gli hospedali, & de gli altri luoghi pij della città di Modona; ma con quella giunta, o dechiaratione che gli si fa, la doue si parla delle alienationi, & delle altre dispositioni circa la proprietá de i beni di essa Vnione nel capitolo de i Signori Conseruatori.

Et questa tale Vnione di frutti stabilita, composta, & ordinata secondo la dispositione de i presenti capitoli, & ordinationi habbia da perseuerare in Vnione di un sol corpo a beneplacito della magnifica Communitá di Modona, il quale beneplacito s'intenda ipso facto riuocato, & cosi ex nunc prout ex tunc si riuoca, ogni uolta che ella fosse impetrata, o fosse consigliato, o trattato d'impetrarla da qual si uoglia persona, cosi laica, come ecclesiastica dinanzi a qual si uoglia superiore, cosi laico come ecclesiastico, & per qual si uoglia causa pensata, o non pensata, o che uerisimilmente si potesse pensare: perche la mente, & intentione della predetta magnifica Communitá si è, che questa Vnione de frutti stia perpetuamente, & perseueri a solo beneficio de i poueri; & in caso, che persona alcuna di qualunque grado, stato, o conditione uoglia essere, o sia, cosi forestiera, come terriera, ardisse, o presumesse di pensare, & tentare d'impetrare questa tale Vnione: all'hora questa persona ipso facto, & ipso iure cada in quella pena, & pregiudici, che pareranno all' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca nostro.

Ufficio di essa Vnione sarà di accettare al luogo de i contagiosi quelli, che hauranno la testimonianza de i medici in iscritto, sotto scritta per mano del Massaro: Alla casa di Dio, gli infermi con la testimonianza del suo Capellano, o di due buoni huomini della sua contrada quanto alla pouertá, & con quella del medico, quanto alla infermitá, & sottoscritta pure per mano del Massaro. Di ri-

ceuere anchora i forestieri infermi con gli altri, tenendosi conto p lo Guardiano sopra un libro a ciò deputato delle robe loro, che ui portano, accioche, guarendo, gli si restituiscano, & morendo, sieno dell' hospedale. Ai poveri forestieri per passaggio dare alloggiamento per una sera al suo luogo a ciò deputato, cioè all' hospedale del Carmeno: concedendo che possano andare per quella sera mendicando, ma non già di riceuere nell' hospedale i sani, & gagliardi, se ben fossero stroppiati d'alcun membro, & per altro fossero sani, & gagliardi: anzi da cacciargli anchor fuori della città, se non si rimangono d'andare mendicando: Et il Massaro, & gli altri ufficiali habbiano autorità di cacciarne gli, hauendo, & douendo hauere in ciò ubidienti tutti i messi del Comune. Venendo in necessità alcune persone di quelle delle arti, che hanno beni, & entrate incorporare nell' Vnione, di hauer di loro principale memoria, & consideratione in guisa, che sieno essi i primi fouenuti, & aiutati dell' elemosine dell' Vnione.

Di riceuere i fanciulli da tre anni in giù, tutti quelli che non si saprà di cui sieno; ma sapendosi di cui sono, o da tre anni in su, ui uorrà la commissione del Massaro, & sottoscritta di mano almeno di due Presidenti, se si hauranno da accettare, & di hauer cura di fare imparare, così i maschi, come le femmine: spetialmente tenendo una donna atta ad insegnare alle fanciulle secondo il bisogno, usandole a seruire spetialmente a gl' infermi con amore, & con honestà. Senza commissione del Massaro non mandar uia nessuno, poiche sarà stato riceuuto con i debiti modi; ma bene degli alleuati nel luogo i maschi a quattordici anni, & le femmine a i sedici, si deono mandar uia, cercando di acconciargli al seruiugio d'altri ad alcun mestiero, o per matrimonio, o in qualche altro honesti modi, & questo per piu ragioni: primamente affin che si dia luogo a i nuoui, secondenariamente accioche non si credano, che quella sia sua casa propria; Ultimamente per stimolo di hauerli a sforzare di tanto piu tosto imparare i loro mestieri, sapendo di hauerli a partirsi ad un certo termine.

Di maritare ogni anno donzelle fin al numero di uenticinque solamente, Dandole lire uenticinque per ciascuna in denari contanti, & non in robe, hauendo sempre principal cura, che le state nodrite nel luogo si antepongano all' altre, & conseguiscano fin alla somma di lire cinquanta, & di piu, uolendo congiungerli insieme per matrimonio quei dell' hospedale con licenza del Massaro, di usar loro alquanto piu di cortesia, dandogli tutto ciò che gli si darà

darà liberamente, & senza altro obbligo alcuno: se non che morendo essi senza figliuoli alcuni, quello che essi hauranno riceuuto, trouandosi in essere, ritorni all' hospedale. Ne sia lecito a i presidenti, & Massaro di dare, ne promettere doti a piu di uenticinque donzelle per anno, sotto pena di hauere essi a sodisfare del suo al soprano delle uenticinque, le quali donzelle da maritare, come di sopra, s' intende, & uuole che sieno di quelle, che non hanno altro da maritarsi, ecceto se non haueffero pur qualche peculio accattato di limosina. Et per non hauere ad incorrere nello errore di dare questi denari a tali, che habbiano le cento, le dugento, & le trecento lire del suo, come pare che si sia fatto alcuna uolta per li tempi passati. Et di piu si uuole che sieno di quelle, che sono habitate in Modona almeno per anni tre, & anchora essendo state donzelle, o massare che elle sieno state gli ultimi tre mesi a casa sua fuori di seruitù se sono della città, & se sono di contado, per gli ultimi tre anni. Volendo, & proibendo espressamente a i Presidenti, & al Massaro, che non si possa dare, ne promettere di nuouo do te ad alcuna donzella fin attanto, che non sieno sodisfatti tutti li mandati delle doti promesse fin ad hora. Effortandogli a far opera, che da qui inanzi si paghino i mandati delle doti promesse al suo tempo: accioche non se ne faccia cumulo con grauezza della Vnione, & danno delle pouere donzelle, come hora si uede esser fatto. Di pagare a gli huomini della confraternità della morte le cento quattro lire consuete, & al modo solito ogni anno.

Di prouedere alle pouere conuertite ogni anno di lire cinquanta per souenire alle loro necessità.

Di salariare ogni anno gli infra scritti ufficiali, & ministri, come segue.

Massaro habitando nell' Vnione di lire trecento, Non habitando di cento cinquanta.

Medico Fifico di lire ottanta:

Medico Chirurgico di lire settantadue:

Vn barbiero di lire diciotto.

Guardiano con la moglie di lire nonantasei:

I due fattori di lire cinquanta, con stara cinque di formento, Vna castellata d' uua: Carra due di legne: Carra due di fassi per ciascun di loro. Et anchora oltre il suo salario, la spesa per caualcatura della roba dell' hospedale, tenendola iui nell' hospedale, & ha uedone essi la cura, la quale caualcatura gli si darà dall' Vnione.

Notaio di lire uenticinque.

Spetiale di lire settanta due senza altraspesa, o emolumento.
 Tesoriero lire diciotto.
 Sindicatori del Massaro lire dieci per ciascun di loro:
 Infermiere di casa per gli huomini con la moglie di lire uinti-
 otto, & le spese.
 Infermiere delle donne di lire quattordici, & le spese.
 Governatrice de i putti di lire dodici, con facultà di crescergli fin
 a lire uinti, secondo la sua sufficienza, a coscienza del Massaro,
 & Presidenti.
 Capellano di casa di lire quarantaotto.
 Vno che faccia il caveuaro, & beccaro lire uintiquattro:
 Fornaro di lire cinquanta con la spesa quando lauora.
 Infermiere di San Giobbe, con la moglie, & senza figliuoli se si
 può, di lire uinticinque, & le spese.
 Capellano di San Giobbe di lire diciotto.
 Al custode di San Lazzaro, secondo che si risolueranno i Signori
 Conseruatori.
 Capellano di S. Lazzaro di lire uinticinque.
 Guardiano del Carmeno di lire uinti, legne carra quattro, fassi car-
 ra due, una castellata d'uuua.
 Anchora di pagare per la prima messa lire trentasei con la cera.
 A colui che serue alla detta messa lire otto:
 Per la seconda messa la cera.
 Per la terza messa lire trentasei con la cera.
 Per l'oglio della colonna libre cento d'oglio, & soldi uinti a colui
 che serue alle lampadi.
 Per li ponti sopra Secchia quanto si farà d'accordo con i pontieri
 di tempo in tempo.
 Di cauare qualche entrata de i luoghi dell'hospedale, & delle altre
 opre pie unite, che sono rimasi uacui a beneficio di essa Vnion-
 e, ouero a commodità, & necessità de' pueri, & non altrimen-
 ti si concedano ad uso de' particolari.

Magnifici Signori Conseruatori, & Signori

Confermati. Cap. II.

I magnifici Signori Conseruatori, & Signori Confermati in no-
 me della magnifica Comunità di Modona, la quale ha da essere
 amministratrice, & dispositrice perpetua de i beni dell'Vnion-
 e; Haueranno perpetua autorità di amministrare, & di disporre
 de i detti beni, durante detta Vnion-
 e, secondo che parerà loro
 essere

essere utile, o necessario alle cose di essa Vnion-
 e. Onde in caso di
 fare alienatione de i beni uniti, o che si uniranno per l'auenire, o
 di fare liuelli perpetui, o inuestiture di detti beni, o alcuna altra
 obligatione, & cosi di fare pronütie, o remissioni di caducità di li-
 uelli, & simili cose, se ne riserua la facultà, & lo arbitrio di fare tut-
 te queste cose predette, o simili solamente a i Signori Conserua-
 tori, & Signori Confermati: intendendosi sempremai che la cosa
 passi per solenne partito in consiglio generale, & non altrimenti.
 Et anchora che nelle alienationi si ottenga licentia da Monsignor
 lo Vescouo, se fosse cosa Vescouile, o del sommo Pontefice.

Anchora occorrendo nell'Vnion-
 e spesa straordinaria di som-
 ma, & importanza maggiore di lire cento: a i Signori Conserua-
 tori, & Signori Confermati solo si spetterà il disporne fin a qua-
 nto parerà loro, ottenendosene nondimeno partito solenne in con-
 siglio generale.

Nel medesimo modo in caso di tagliar alberi uerdi di sorte al-
 cuna per uendergli, o per farne altro, che per uso dell'abbruciare
 di casa, o per fabricare: Ad essi soli starà il darne licenza, se di ciò
 prima ne sarà partito tra loro passato in consiglio generale, & al-
 l' hora si metterà all'incanto quel tanto, che si sarà ottenuto per det-
 to partito. Et a tutti gli incanti, che si faranno per causa di uendi-
 te, d'affitti, o d'altro, sempre ui haurà da interuenire uno del nu-
 mero de i Signori Conseruatori, a ciò deputato da gli altri, oltra i
 capi della muda confermati in banca, che, come si dirà qui appref-
 so, doueranno essere del numero de' Presidenti.

Per ordinare il gouerno della sopradetta Vnion-
 e, i Signori Cō-
 seruatori ciascun quinto anno, nel tempo che sarà rimasa uuota la
 bussola, la riempiranno, facendo elettione a partito di palle bian-
 che, & nere di trentacinque cittadini, huomini riputati di buona
 uita, & conditione, & di età d'anni trentacinque almeno, & che
 habbiano facultadi per due millia scudi, o circa, eccetto quei del-
 le compagnie unite, & i massari dell'arte de' fabri, ne i quali non si
 hauranno da considerare le loro facultadi. Et di questi cosi con-
 ditionati come di sopra, faranno le liste de i Presidenti, che dure-
 ranno per cinque anni, ma per supplire il numero delle mude, sarà
 l'uno il Massaro, gli altri due saranno i due capi, che all' hora sede-
 ranno confermati in banca di tempo in tempo: impercioche si or-
 dina, che da qui inanzi sempre senza altro s'intendano essere del
 numero de i Presidenti quei due capi, che pro tempore si troue-
 ranno confermati in banca, in guisa che essi si cambieranno ordi-

ariatamente di trimestre in trimestre. Gli altri descritti in lista saranno, un procuratore, uno delle compagnie unite, un massaro dell'arte de fabri, & quattro altri cittadini, o nobili, o mercanti che sieno. Delle quali liste una si cauerà al San Pietro secondo il consueto. Et di piu i medesimi Signori Conseruatori faranno un'altra bussola di dieci cittadini conditionati come di sopra, della quale come di sopra numerarij si trarranno uno, o piu in luoco d'uno, o di piu Presidenti descritti nelle liste, che fossero morti, o per stare lungamente abenti, o non uolelsero accettare il presidentato.

Anchora aggiungeranno a i dieci Presidenti soprannominati un Canonico del clero della città di Modona eletto da loro a uua uoce, il quale poi si hauerà da dimandare a Monsignore lo Vescouo, & al capitolo insieme, & non potendosi hauer quello, ne eleggeranno, & dimanderanno un'altro al modo predetto.

Essi eleggeranno a partito il Massaro, che sia huomo di buona uita, conditione, & fama, & persona sofficiente a tal maneggio, destra, & amoreuole, paziente, & charitatiua a i poveri, & di assai buone facultà: & sia di età non minore d'anni trentacinque: Creandolo per un anno, ma con podestà di confermarlo per lo secondo anno, & poi anchora per lo terzo anno, se parerà loro, ma non per piu a patto nessuno, entrando egli in ufficio al San Pietro di Giugno.

Eleggeranno poi similmente ogni anno due sindici cittadini di Modona, Banchieri, & pratici ragionati di buona uita, & fama, per uedere, & sindacare li libri, & tutta la administratione annuale del Massaro.

Oltra ciò eleggeranno due Visitatori, & curatori di tre mesi in tre mesi, huomini pietosi, & di auctorità, dell'ufficio de i quali, & de gli altri sopradetti si parlerà a i suoi luoghi piu ampiamente.

Potranno finalmente i predetti Signori Conseruatori insieme con i Signori Confermati mutare, aggiungere, & sciemare a i presenti capitoli, secondo che parerà loro che il tempo, & la cosa ricerchi, seruando il modo, & l'ordine che la prima uolta si fece, & hora si fa, & massimamente accedente il consenso, & l'auctorità dell'illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Duca nostro, & dell'ordinario, qui pro tempore erit.

Presidenti Cap. III.

I Presidenti dell'Vnione così eletti, & così ordinati nelle liste, & im-

& imbussolati, come di sopra, poi che saranno usciti per entrare in ufficio al San Pietro di Giugno, doueranno essi descritti in lista, & parimente i due capi confermati in banca, che detto si è douersi aggiungere alla lista de Presidenti, durante il suo trimestre, & insieme il Canonico, per la prima cosa giurare, cioè il Canonico sopra'l suo petto dinanzi a Monsignore lo Vescouo, o suo Vicario, & gli altri nelle mani de Signori Conseruatori di fare il loro ufficio senza inganno, & con diligenza ad honore di Dio, & ad utilità de i poveri, & di offeruare gli ordini, prouisioni, & statuti appartenenti al gouerno della detta Vnione. Di poi fatto il giuramento, si riduranno insieme per eleggere, & creare gli infra scritti ufficiali, & eletti s'intenderanno quelli, che haueranno hauuti i due terzi delle palle fauoreuoli.

Prima un notaio, accioche egli possa essere rogato della electione de gli altri ufficiali, con le constitutioni de i loro salari.

Tre preti di buona uita, & di sofficiente dottrina, Vno per la casa di Dio, l'altro per li contagiosi, il terzo per San Lazzaro.

Vn Tesoriere, che sia uno del colleggio de Banchieri approuato, & sufficiente di facultà, & che habbia data sicurtà secondo l'uso de Banchieri.

Vn Guardiano maggiore, che sia huomo di buona uita, & fama conosciuto per persona destra, paziente, & caritatiua, cittadino di Modona, di età almeno di anni quaranta, che habbia moglie, la quale senza altro s'intenda essere la guardiana, & siano senza figliuoli, se si può: Il quale Guardiano crearanno per un anno, con podestà di poterlo confermare con la moglie per lo secondo, & anchora per lo terzo anno da se, & poi anchora per piu tempo, ma con licenza, & consentimento de i Signori Conseruatori.

Vno, o due fattori per le cose di fuori, cittadini di Modona, che sieno persone fedeli, sollecite, & intendenti, spetialmente delle cose della uilla, & lo crearanno per un anno con la podestà di confermarlo per lo secondo, & anchora per lo terzo anno, ma non per piu a modo nessuno.

Gli altri ufficiali, & ministri, & già detti, & da dire crearanno per tanto tempo, quanto dura il suo presidentato cioè per un anno, che saranno.

Vn Guardianetto al Carmeno.

Vn Custode o seruitore a i poveri di San Lazzaro.

Vn infermiere con la moglie, senza figliuoli se si può, per la casa di Dio.

Vn'altro infermiere pur con la moglie, & senza figliuoli se si puo, per San Giobbe.

Vna donna alla infermeria delle Donne.

Vn fornaro.

Poi a uiua uoce eleggeranno anchora per la casa di Dio un Medico Fifico dottorato in publici colleggi, & che dopò l'essere stato colleggiato in Modona nel colleggio de' medici habbia medicato per anni tre o in Modona, o in altra città, douendo egli di tutte queste cose farne prima fede ad essi Presidenti, & la electione del Medico fatta altrimenti, & contra la presente forma, sia nulla ipso iure, ne possa conseguire salario alcuno. Ne si possa eleggere medico, che sia stato altra uolta eletto, se non passati anni sei dopo la sua prima electione, saluo sempre se per urgente necessitá non fosse forza fare altrimenti.

Parimente eleggeranno un Chirurgico pratico, & perito nel suo mestiero al luogo de contagiosi.

Vn barbiero sofficiente.

Et uno spetiale pratico, & intendente, & fedele per la spetieria.

Appresso saranno contenti essi Presidenti di ragunarsi insieme ad instantia del Massaro almeno una uolta la settimana per ragionare delle cose occorrenti, & per la utilità, & anchora per uisitarlo, dando sempre amoreuoli ricordi al Massaro, & consigli di procurare l'utile dell' Vnionne si nello eleggere i suoi ufficiali posposta ogni particolare affetione, come nel fuggire le spese di futuri, & difendere quanto possa esso luogo.

Nella spesa ordinaria, come di pagare salario, & balie, & spese di casa quotidiane, si seruerà il consueto, facendone mandato al Massaro in fine d'ogni settimana, o mese secondo che parerà ad essi Presidenti, & Massaro.

Occorrendo poi spesa straordinaria, cioè solamente circa le cose, & beni dell' Vnionne, come in nuoue fabbriche, reparationi, & simili cose, & non in alcuna erogatione, ne in altro di fuori uia, potranno essi Presidenti col Massaro disporre fin alla summa di lire cento, pur che la spesa sia prima approuata fra loro con solenne partito, & hauerassene a fare il mandato per mano del notaio, che sarà sottoscritto per mano de due Presidenti deputati da gli altri.

Ma occorrendo spesa di somma, & d'importantia maggiore di lire cento, saranno obligati col Massaro di notificarla a i Signori Conseruatori, a i quali si spetta il disporre nel modo detto di sopra nel suo capo.

Hor

Hor circa il creare, & cassare i mezzadri, & lauoratori delle professioni, & terre dell' Vnionne, & nel fare, o rifare, o riparare calamenti, & fabbriche, & altre simili cose, che non eccedano la predetta somma, & importantia delle cento lire, essendogli dato ricordo dal Massaro, o da i fattori, a i quali spetialmente ne tocca la cura, potranno essi deliberare, ordinare, & disporre, che si faccia, o non faccia, essendosene prima fra loro ottenuto il partito.

Ne parimente si potranno mouere per il Massaro, ne per altri le robe della casa dell' hospedale, che soprauanzano alla spesa, ne uendersi a credenza, se la causa non sarà stata prima approuata per gli due terzi de i Presidenti. Senza le sottoscritioni almeno di due di loro Presidenti alla commissione del Massaro non si hauranno da torre i fanciulli da tre anni in su, ne quelli, che si fa di cui sono.

Faranno opera insieme col Massaro, che ogni mese si saldino i conti tra gli ufficiali, & ministri dell' hospedale.

Circa il maritare le xxv. donzelle faranno, & seruaranno quel tanto che si è detto di sopra nel capitolo dell' Vnionne, doue per hora si hauerà relatione.

Oltra ciò si proibisce a i Presidenti, & al Massaro insieme, lo affittare cosa alcuna immobile dell' Vnionne senza farne prima i publici incanti alla scala del palazzo con l'assistenza d'uno de i Signori Conseruatori deputato da gli altri, & sopra tutto, che detto affitto non possa durare piu di anni tre.

Anchora si uietà ad essi Presidenti, & Massaro di poter far tagliare alberi di forte alcuna per uendergli, o farne altro che per bisogno dello abbruscire di casa, o di fabbriche, se prima non ne haueranno hauuta licentia da i Signori Conseruatori, & che di ciò ne sia passato publico partito in consiglio generale, & all' hora si metterà allo incanto quel tanto, che si farà ottenuto per detto partito nel modo sopradetto.

Non possano ne anche, ne debbano per conto nessuno essi Presidenti seruirsi, ne di opere, ne di carreggi de i mezzadri dell' Vnionne, ne con loro hauere commercio, ne socida di cosa alcuna, ne da loro accettare alcun dono, ne picciolo, ne grande sotto pena di esser cassi dell' ufficio, ne mai piu poterui hauer luogo.

L' Auocato Presidete, che da qui inázi sarà il capo dottore cōfermato in bāca de i Signori Cōseruatori, come si è detto, sarà tenuto di prestare gratis, & p' amore di Dio il suo patrocinio all' Vnionne, & alle cose sue, & quādo il detto Auocato nō potesse, o nō uolesse, o nō douesse in quel caso far ciò, farassi poi all' hora quello, che sarà il

K

meglio per beneficio dell'Vnione. Ne possa il detto auocato parlare, ne auocare contra la Vnione per persona alcuna, sotto pena di esser casto ipso facto, ne mai piu poterui hauer luogo.

Rimarranno confermati, & aggiunti alla muta seguente il Procuratore, & il Massaro per un'anno, & in caso che'l Massaro seguente fosse confermato per lo secondo, & anchora per il terzo anno, si trarrà in luogo del Massaro confermato, che uscirà di muta un sopranumerario, che sederà poi nell'ultimo luogo, ma il detto Procuratore, & Massaro confermati sederanno dopo'l Procuratore, & Massaro nuouo, hauendo uoce tutti come gli altri, ma perciò non habbiano da hauer salario alcuno questi così confermati, ma solamente seruano per l'amore di Dio, & per riguardo di pietà:

Massaro Cap. III.

Il Massaro eletto da i Signori Conseruatori, così qualificato, & per quel modo, & tempo, che di sopra si disse nel cap. 2. per la prima cosa douerà giurare nelle mani di essi Signori Conseruatori di fare l'ufficio suo fedelmente, diligentemente, & da huomo da bene, & di offeruare inuiolabilmente gli ordini, & gli statuti dell'Vnione.

Il quale hauerà tutta quella auctorità, che hanno di ragione i gouernatori de gli hospedali, se nō in quāto ella gli farà per gli presenti capitoli ristretta, & limitata. Ne potrà far fare l'ufficio suo p' sostituto, se nō in caso di necessità approuata p' li Signori Conseruatori.

Prima farà in suo arbitrio di eleggere, & di cassare tutti gli altri seruitori, & ufficiali ad uso dell'hospedale (da quelli in fuora, che detto si è spettare a i Signori Conseruatori, ouero a i Presidenti) secondo la sua conscientia, & secondo la necessità, & utilità del luoco, & non per propria, & particolare affettione.

Ad instantia sua i Presidenti si ragunerāno almeno una uolta la settimana per utilità del luoco, doue accadendo che si fosse proposto, & si uollesse dare partito sopra cosa, che a suo giudicio fosse contra il bene, & l'utile dell'Vnione, possa, & debba in quel caso dimandare il consiglio de i Signori Conseruatori, i quali o soli, o con i Signori Confermati anchora, se la cosa sarà d'importanza, & ardua, la decideranno a partito, la qual domanda fatta per esso Massaro, non sarà lecito passare piu auanti per gli altri Presidenti, altramente sarà nullo ogni partito, & per non fatto.

Senza sua commissione non si ha da mandar uia nessuno poi che sarà stato riceuuto con i debiti modi. potrà, & douerà mandar uia i disubidenti, & fastidiosi, & anchora leggiermente castigarli

castigarli come padre figliuolo, o maestro discepolo, o padrone seruitore.

Ne senza sottoscrizione di sua mano non si hanno da accettare ne al luogo de' contagiosi, ne alla casa di Dio gl'infermi, ne anche i fanciulli da tre anni in su, o che si sappia di cui sieno, non si potranno accettare senza la sua commissione, ma sottoscritta di mano almeno di due Presidenti.

Sarà parimente sua cura, & a lui starà di rimandarne gli infermi risanati, & i fanciulli cresciuti, così li maschi, come le femmine secōdo che si è diuisato nel capitolo dell'Vnione, hauēdo cercato di fargli imparare, & di prouederli, come in quel luogo si è detto.

Da se solo senza i Presidenti potrà fare la spesa ordinaria del luoco, la quale spesa nondimeno non si uouole che egli possa fare senza mandato, che gli si farà ogni settimana, ouero ogni mese secondo che parerà a lui, & a i Presidenti, ne per modo nessuno che egli possa toccare denari sotto pena di pergiurio, & della quarta parte del suo salario, che per gli sindici gli sia ritenuta senza alcū perdono, o scusa, per ogni uolta che si trouerà hauer cōtrafatto nel toccare alcuna picciola, o gran quantità di denari dell'hospedale per qualunque cagione, ma tutti uadano alle mani, & per le mani del Tesoriero.

Ma in spesa straordinaria, come in nuoue fabriche, reparationi, & simili cose, ui uorrà il mandato di mano del notaio dell'Vnione, & sottoscritto di mano di due Presidenti deputati da gli altri, la qual spesa straordinaria accadendo douere notificarla a i Presidenti quando non ecceda la somma, & importantia di lire cento, i quali con lui ui faranno la debita prouisione, approuando tal spesa per solēne partito ottenuto tra loro; ma eccedendo la detta somma si farà ricorso a i Signori Conseruatori, come nel suo capitolo si disse. Et debbono i mandati contenere la ragione de i pagamenti, la quale sia tale, che appartenga all'hospedale, altramente anderà a conto priuato d'esso Massaro, il quale hauerà da esser fatto creditore del Tesoriero de i denari dell'hospedale, che piglia esso Tesoriero, facendone di sua mano pollice direttiuo ad esso Massaro, per ch'ello ne possa alloncontro creare lui debitore, & è contra douere esser fatto debitore da esso Tesoriero di tutto quello, che si pagherà per uirtù, & commissione di pollici del medesimo Massaro. Et potrà ad ogni sua posta, & uolontà uedere i libri del Tesoriero, & saldare i suoi conti con lui; & farà tenuto insieme con i Presidenti a costringere detto Tesoriero a pagare tutto quello, che egli si trouerà hauere in mano de i denari dell'hospedale.

Opererà parimente che tra gli ufficiali dell'hospedale si saldino i conti cialcun mele, & anchor piu spesso secondo l'opportunità.

Secondo la uolontà di esso Massaro il Guardiano ha urà da dispensare le entrate in uso de i poveri, & anchora di distribuire a gli altri guardianetti, custodi, & ministri quanto gli farà commesso, secondo le loro necessità.

Il Massaro ha da hauer special cura delle persone dell'hospedale, & perciò, affin che egli possa piu commodamente attendere al suo ufficio, si ordina, che egli debba hauer una camera comoda nell'Vnione, doue possa stare a tenere i suoi conti, & farui residenza buona parte del giorno per ogni cosa, che potesse occorrere a bisogno, & beneficio dell'hospedale, & anchora se egli si risoluessa a starui di continuo, & ad albergarui, come si essorta a fare, farebbe cosa molto utile all'Vnione, & a i poveri, & grata a i Signori Conseruatori. Il che accioche egli possa fare, & tralasciando le proprie sue facende, darli tutto a quelle dell'Vnione, si ordina, che standoui continuo, & per stàtia, egli habbia di salario l'anno lire trecento di bolognini, facendosi nondimeno le spese del suo, ma non ui stado per stantia, ne hauerà solamente, come si è detto, cento cinquanta.

Se all'Vnione hora è unita, o per l'auenire si unirà cosa alcuna che habbia qualche grauezza, come di maritar donzelle, di celebrar messe, di curare ponti, & altre simili cose, douerà il Massaro con ogni sollicitudine adempiere quella tal grauezza, si che la sua neghgentia non presti cagione di biasimare questa santa, & lodeuole opera: auertendo però allo incontro di non torre alcuna grauezza, ouero obligatione, ne picciola, ne grãde sopra l'Vnione senza farne motto a i Signori Conseruatori, & di sua commissione.

Ufficio farà del Massaro hauer cura, che le possessioni, & terre dell'Vnione sieno ben lauorate, & ben tenute, & sarà obligato di uisitarle, & riuederle diligentemente almeno due uolte l'anno, & trouando alcun lauoratore, che non gli paia in proposito de i luoghi, douerà notificarlo a i Presidenti, i quali certificati, & informati che così sia la uerità, insieme con lui uedranno di farne uno che sia buono, aggrauando in ciò le loro conscienze, & essortandogli a nõ mouerli a cassare, ne a creare lauoratori per particolare affettione, ne per preghiere, ne per precio, ma solamente secondo l'utile, & i bisogni de i luoghi.

Sarà parimente suo ufficio di hauer cura, che le possessioni sieno fornite di bestiami dell'Vnione, apponendo patto espresso con i mezzadri, che non possano tenere bestie da altre persone, sotto pe-

na

na di essere subito licentiati delle possessioni, & di lire cento. Il capitale delle quali bestie egli farà tenuto torre per inuentario partitamente di luogo in luogo, & tenerne conto sopra un libro particolare, il quale capitale non si possa ne debba minuire per alienatione, ma bene possa esso Massaro contrattare esse bestie, rimettendone altre in suo luogo, secondo che gli parerà essere utile, o necessario, & di quelle che moriranno douerà parimente tener conto, & renderlo.

Esso torrà in consegna da i fattori i grani, & gli altri frutti, & entrate delle possessioni, & luoghi dell'Vnione, non alla grossa, ma con certo, giusto, & specificato numero, peso, & misura.

Ne potrà torre per se, ne mouere le entrate, ne le robe della casa dell'hospedale, ne parimente uenderle a credenza, se la causa non sarà stata approuata dalle due parti de i Presidenti, o dandole a credito ne farà debitore esso Massaro, rimanendo non dimeno all'hospedale salue le sue ragioni, anchora contra chi haurà hauuta la roba sua, infin che con effetto sarà stato sodisfatto.

Sarà parimente tenuto di torre dal Massaro uecchio, & poi dare esso al Massaro nuouo nel fine del suo ufficio in consegna per inuentario le robe dell'hospedale, che hanno da stare sotto la cura delli Massari.

Et douerà ogni anno far libri nuoui, & tenere conto d'ogni cosa a conto doppio, scriuendo di sua mano, eccetto, che con licentia de i Presidenti possa pur far scaricare il suo Giornale ad altri, & farne il libro maestro. Et nel fine del suo ufficio dopo l'essere stato sindacato da i Sindicatori, & dal Massaro nuouo, & quietato, o condannato comunque si sia, sarà obligato presentare a i Presidenti tutti i suoi libri, fatti da lui durante il suo ufficio, i quali si riporteranno nell'Archiuo dell'Vnione, & consegneransi per inuentario al nuouo Massaro, affinche di quelli, & de gli altri si possa seruire, come bisogna quotidianamente.

Oltra ciò si ordina espressamente ad esso Massaro, che non comporti, che i mezzadri facciano carreggi, ne altro seruitio di qualunque sorte, ne a se stesso, ne ad alcuno de i Presidenti, ne ad altri ufficiali, sotto pena a colui, che se ne farà seruito, di essere casso del suo ufficio, ne mai piu poterui hauer luogo.

Vscendo d'ufficio resterà anchora per un anno sotto nome di confermato, & aggiunto alla seguente muda in compagnia del procuratore, secondo che si è detto nel precedente capitolo de i Presidenti, al quale per hora si habbia relatione.

K 3

Sindicatori del Massaro Cap. V.

I Sindici eletti per gli Signori Conseruatori, come si è detto ogni anno, che sieno cittadini di Modona, & banchieri, & pratici ragionati di buona uita, & fama: per la prima cosa giureranno nelle mani dei sopradetti Signori Conseruatori di fare l'ufficio loro diligentemente, & con lealtà. Dipoi sindacarano insieme col Massaro nuouo, potendoui, & uolendoui intrauenire, i libri, & tutta l'amministrazione del Massaro uecchio, facendone fare le gride, come si usa per gli altri ufficiali del commune. Et poi che l'hauranno sindacato, faranno relatione in scritto dinanzi a i Signori Conseruatori del tutto: la quale relatione si uole che habbia executione parata contra esso Massaro, restando egli debitore, o condannato, & da quella non si possa egli appellare, ne dir di nullità, ma solo possa per una uolta allegare lo errore in calcolo, & haueranno per sua mercede lire dieci per ciascuno.

Visitatori. Cap. VI.

I due uisitatori, & curatori eletti come si è detto di tre in tre mesi da i Signori Conseruatori huomini pietosi, & di autorità: potranno ad ogni loro arbitrio, & uolontà soprauedere ogni cosa, & ricordare a tutti gli ufficiali il debito loro, & spetialmente, che alle persone dell'hospedale sia proueduto delle cose, di che hauranno bisogno, & doue ritrouassero i detti ufficiali duri, & negligenti, debbano riferirlo al loro superiore, hauendoli però prima ammoniti, & curare che ui faccia opportuna prouisione. Anchora lodare quei, che faranno bene il suo ufficio, & commendare questa santa opera: & persuadere, & far persuadere a i predicatori, & altri la utilità di questa opera al popolo, & rimouerlo da altre uie non così certe d'impetrare la remissione de peccati, & la sentenza fauoreuole del di del Giudicio per quella fede, che si ha in Dio padre, per quello suo figliuolo, & Signor nostro Giesu Christo.

Nes'intenda per quanto è di sopra scritto, & per quanto si scriuerà, fatto pregiudicio alcuno alla autorità, & sopra intendentia dell'ordinario, la quale è de iure communi, & maximè per la Clementina: Quia contingit de religiosis domibus. anzi sempre sia in sua facultà di uisitare, & correggere, come di ragione sopra gli è concesso.

Notaio. Cap. VII.

Il notaio sarà il primo che si eleggerà da i Presideti accioche esso possa

possa poi rogarfi della elettione de gli altri ufficiali, con le constitutioni de i lor salarij: il quale nel principio del suo ufficio riceuerà dal suo predecessore per inuentario gli instrumenti, & le altre scritture dell'Vnion, da i libri de i Massari in fuori, & le torrà sopra di se; Per custodirle le quali, con le altre che si faranno, si ordina, che si debba fare un'Armario di legno nella camera del Massaro, il quale armario haurà due chiaui, l'una delle quali terrà il Massaro, l'altra esso notaio.

L'ufficio suo sarà di scriuere tutti gli ordinamenti, che si faranno, & tutti i contratti che farà il Massaro, mandati, inuentarij, le consignationi di tutte le robe dell'hospedale, che in alcun modo si faranno, con i saldi de i conti fra i fattori, guardiani, & altri ufficiali. Et quanto a i mandati, egli ne dee tenere la nota appresso di se, & deono contenere la ragione de i pagamenti, la quale sia tale, che appartenga all'hospedale. Et similmente di ogni cosa di qual che momento, anchora che non contenesse quantità. Et auertisca il notaio, che a suo pericolo s'ha da torre la fideiussione dal Guardiano, come si dirà al suo luoco. Nel fine del suo ufficio farà consegna pure per rogito del notaio suo successore, & al Massaro di tutti i libri, & scritture, & spetialmente sarà obligato lasciare in autentica forma tutti gli instrumenti, de' quali si farà rogato durate il suo ufficio di cose appartenenti all'Vnion, & il suo salario sarà, si come si è detto, di lire uinticinque l'anno.

Tesoriero. Cap. VIII.

Il Tesoriero sarà eletto da i Presidenti, che sia uno de' Banche-ri di Modona, approuato, & sofficiente di facultà, & che habbia dato sicurtà secondo l'uso de' Banche-ri: il quale sarà tenuto di dare a i Presidenti, & al Massaro una sicurtà di scudi cinquecento in solido, di hauere nel fine del suo ufficio a render conto, & pagare intieramete tutto quello, che si trouerà hauere in mano dell'Vnion. Esso Tesoriero haurà da pigliare tutti i denari dell'hospedale, & farne creditore il Massaro, & da pagare similmente ciò, che sarà necessario per uirtù di pollici di mano del Massaro, & farne lo all'incontro debitore sopra un suo libro, che gli si consegnerà nel principio del suo ufficio, & ad ogni uolontà del Massaro sarà tenuto lasciargli uedere i libri, & saldare i suoi conti. Et haurà di salario ogni anno lire diciotto.

Medici, & Spetiale. Cap. IX.

I Presidenti col Massaro a una uoce elegeranno un Medico Fifico per la casa di Dio: il quale non possa, ne debba essere eletto a medicare gli infermi dell'hospedale, se non è dottorato in publici colleggi, & habbia medicato dopo lo essere stato colleggiato nel colleggio di Modona per anni tre, o in Modona, o in altra città, & che di tutte le sopradette cose ne habbia egli da far fede a i Presidenti, & la elettione del medico fatta altrimenti, & contra la presente forma, sia nulla ipso iure, ne possa conseguire salario alcuno, che sarà ciascun anno di lire ottanta, & durerà la sua condotta per un anno. Et quel medico, che sarà stato eletto un anno non possa esser piu eletto, fin a tanto che non sieno passati sei anni prossimi, salvo sempre, se per urgente necessità non fosse forza fare altrimenti. Et sia tenuto uisitare due uolte il dì gli infermi: ne possa mandare sostituto in suo luogo, se non per urgente necessità con licenza del Massaro.

Haueranno anchora cura di eleggere al detto modo un chirurgico pratico, & perito nel suo mestiero, con salario di lire settantadue: il quale parimente douerà uisitare, & curare gli infermi di detta Vnione due uolte il di, & non per sostituto, se non come di sopra.

Elegeranno così un Spetiale con salario di lire settantadue, senza altra spesa, o emolumento.

Il medico fisico, & il chirurgico doueranno hauere spetial cura insieme col Massaro, che sia nell'hospedale una spetieria fornita delle cose necessarie, & di guardare con gran cautela, che le robe dello Spetiale per gli infermi sieno fresche, & buone, & di ciò si grauano le loro conscienze. Et ad esso spetiale si uieta, che non debba dare medicine, ne altre cose di spetieria a persona alcuna fuori dell'hospedale a modo nessuno: etian dio che fosse de i Presidenti, perche si uole che la detta spetieria sia solamente per uso de i poveri della casa, & non di quei di fuori: sotto pena di essere casso subito dell'ufficio, & di perdere il suo salario.

Preti. Cap. X.

Dai Presidenti si elegeranno; come nel suo capo si disse, tre Preti, cioè uno per gli contagiosi, l'altro per la casa di Dio: il terzo per San Lazzaro: di buona uita, & di sufficiente dotrina che possano ministrare i necessari sacramenti, & confortare gli infermi, & consolare i morienti per quella fede che in Dio si deue hauere per

per lo nostro Signore Gesu Christo: & sarà tenuto quello della casa di Dio insegnare le prime lettere a i fanciulli dell'hospedale con i già detti salarij nel capitolo dell'Vnione.

Fattori. Cap. XI.

I Presidenti, come si è detto, hanno da eleggere uno, o due fattori al piu, per un anno, con podestà di potergli confermare per lo secondo anno, & anchora per lo terzo, parendo loro, & deono cercare di eleggere persone sollecite, fedeli, diligenti, & intendenti spetialmente della agricultura, i quali dopo la sua elettione giureranno di fare l'ufficio suo diligentemente, & da huomo da bene, & di offeruare gli ordini, & statuti del luogo, & inanzi che entrino in ufficio, saranno obligati di dare ciascuno una idonea sicurtà, che s'obligi con loro in solido di scudi cento d'oro, di essercitare il suo ufficio con diligentia, & fidelità, ad utile, & commodo dell'Vnione, & de i poveri dell'hospedale.

Il loro ufficio sarà di hauere spetial cura, che i lauoratori delle possessioni facciano il debito suo nel lauorarle, & nel tenerle ben ad ordine, facendo piantare alberi, & uiti, & sopra tutto curar bene i bestiami. Di fare seminare, raccogliere, custodire, & condurre a i suoi tempi i grani, & tutti gl'altri frutti, & rendite delle possessioni, & terre dell'Vnione, trouandosi in persona a diuiderle, ne possano torre arefani, ne altri sostituti bisognandoli, se non quelli, che gli saranno dati dal Massaro: Et poi le robe condotte doueranno consegnare al Massaro, non alla grossa, ma con giusto, certo, & specificato numero, peso, & misura: nel qual modo anchora essi fattori le deono leuare dalle possessione, tenendo buon conto sopra un suo libro minutamente di ciò, che si sarà raccolto di tempo in tempo, apartatamente di ciascuna delle possessioni, & luoghi dell'Vnione: il qual libro saranno tenuti di presentare nel fine dell'anno a i Presidenti, che ne saranno tenere buona custodia per darlo poi a i sindici nel tempo che'l Massaro renderà conto. Similmente sarà sua impresa di uedere, & considerate bene, & diligentemente le case, & tezze, & altri edifici delle possessioni, & luoghi, & bisognadoui alcuna riparatione, notificarla al Massaro, & a i Presidenti, che ui possano, & debbano fare la opportuna prouisione: & così anchora di notificargli se alcuno de i lauoratori non lauorasse bene i luoghi, & non procedesse da huomo da bene, accioche se ne possa trouare un migliore.

Et di piu nel tempo che starà a Modona, sarà suo ufficio di ser

uire al luogo nelle occorrentie, secondo che gli farà imposto dai Presidenti, o dal Massaro.

Oltra ciò si proibisce, & uietà ad essi fattori, che per nessun modo, ne secretamente, ne in palese, ne per qual si uoglia cagione non debbano torre, ne accettare da i lauoratori delle terre dell'Vnione dono di sorte alcuna, ne picciolo, ne grande, ne con loro hauere alcuno patto, o conuentione particolare sua, ne commercio d'alcuna mercantia, ne giouatica, ne focida di bestie d'alcuna sorte, sotto pena di essere priuato subito del suo ufficio, & di tutto il suo salario d'un anno: il quale hauendo già hauuto tutto, o parte, debbano esser costretti a restituirlo senza remissione. Anchora gli si proibisce il riportare dalle possessioni dell'Vnione ne frutti, ne altra cosa per se.

Guardiano. Cap. XII.

Si eleggerà, come si è detto, da i Presidenti il Guardiano, che sia huomo di buona uita, & fama, & conosciuto per persona destra, paziente, & caritativa, Cittadino di Modona, di età almeno d'anni quaranta, & che habbia moglie, la quale senza altro s'intenderà essere la guardiana: & siano senza figliuoli se si può, & eleggeranno per un anno, con podestà di poterlo confermare per un altro anno, & anchora per lo terzo anno al modo del Massaro, & de fattori, & per piu anni anchora, ma con licentia de i Signori Conseruatori.

I quali Guardiano, & Guardiana così eletti doueranno giurare nelle mani de i Presidenti, di esercitare il suo ufficio fedelmente, & con carità, & offeruare tutto quello, che uiene loro imposto dalla statuti, & prouisioni della detta Vnione.

Dopo il giuramento douerà il detto guardiano dare una sicurezza in Modona di scudi cento, che si oblihi con lui principalmente, & in solido, di rendere buon conto di tutte le cose dell'hospedale, che a lui, o a sua moglie perueniranno nelle mani durante il suo ufficio, la quale sicurezza si habbia da torre, & accettare a pericolo del notaio.

Il loro ufficio farà, di hauere personalmente spetial cura, gouerno, & custodia di tutta la famiglia, & spetialmente de i fanciulli, che bene sieno prouisti di balie, & bene nodriti, & alleuati, & de gl'infermi, facendo stare assiduamente la notte lo infermiere nella infermeria de gli huomini, & la infermiera in quella delle donne, per poter essere parati, & prestia i bisogni de gli infermi, ac-

cioche

cioche poi possano narrare a i medici gli accidenti, & i processi del male de gli infermi, co i quali ascoltando, & raccogliendo da essi medici i rimedij, che daranno, hauerà da operare che sieno messi ad effetto, & applicati nel modo, che sarà stato ordinato.

Suo ufficio sarà medesimamente di riuelare senza rispetto alcuno a i Presidenti, & al Massaro ogni difetto, ogni fraude, che per loro si uedrà, & conoscerà, così circa la roba, & beni, come circa le persone del luogo, & a i poveri habitanti: & sopra tutto di hauer cura che si uiua honestamente: onde conoscendo in esso luogo alcuna persona men che honesta, & scandalosa, subito la debbano palesare a i Presidenti, & al Massaro, che ui possano fare la debita prouisione.

Hauerà similmente da dispensare le entrate, & robe di casa, che gli perueranno alle mani, secondo la uolontà del Massaro in uso de i poveri, & di distribuire a gli altri quanto gli farà commesso, secondo le loro necessità, & il soprauanzo resignare al Massaro.

Et douerà hauer cura di tener conto in libri appartati, della sua dispensa delle robe a lui consegnate, & de i denari che egli spende quotidianamente, di tutte le persone che sono sotto la sua custodia, de i fanciulli portati all'hospedale: quando dati a bailire: & quando restituiti. De gli infermi quando essi uengano, o se ne partano per morte, o per altro, tenendo buon conto delle robe, che essi ui portano.

Ad esso Guardiano, & alla Guardiana sua moglie si proibisce il fare pasti, & conuiti in detto luogo, etiandio che gli facessero del suo proprio. Et non possano dare ne bere ne mangiare a alcuna persona di fuori uia, ma solamente a quei della famiglia propria di casa, & a i lauoratori, & mezzadri quando condurranno i raccolti, o faranno alcuna altra cosa in seruigio del luogo, & non altrimenti.

Anchora gli si proibisce hauere commercio alcuno di mercantia, ne giouatica, ne focida alcuna di bestie con i mezzadri, & lauoratori dell'Vnione, de i quali non si possa ne anche seruire in seruigi de buoi, o di persone per uso suo proprio, sotto la pena di esser casso dell'ufficio, ne mai piu poterui hauer luogo in caso di contrauentione delle sopradette cose.

Vltimamente si ordina che il Guardiano, & la Guardiana, sieno tenuti ogni anno di fare la risegna di tutto il mobile della casa al Massaro, & parimente nel fine del loro ufficio di consegnare per inuentario tutte le robe della casa a loro già consegnate al Massa-

ro, & al Guardiano nuouo, aggiungendo nello inuentario tutto quanto quello, che ui sarà accresciuto nel tempo del suo ufficio.

Dei presenti ordini, & statuti. Cap. XIII.

Facciansi due autentici di questi capitoli, & uno stia all'hospedale, & l'altro nella camera degli atti della magnifica Communità, a i quali si possa aggiungere, scemare, & mutare secondo che parerà a i magnifici Signori Conseruatori, & Signori Confermati che il tempo ricerchi, seruando il modo, & l'ordine, che hora si tiene nella compositione, & riforma di questi capitoli: & la prima uolta si tenne, cioè accedente il consenso, & l'autorità dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Duca di Ferrara Signor nostro, & dell'ordinario che sarà in quel tempo.

Franciscus Bellencinus.

Ordinatione fatta dalli magnifici Signori Conseruatori sopra il maritare le donzelle.

1559. adi primo di Giugno in consiglio generale: Volendosi porre ordine circa il maritare delle donzelle nella santa Vnione fu proposto un partito tale: con dirsi.

Che a chi pareua, & piaceua di approuare, & porre ordine da seruari per l'auenire nella santa Vnione: che non si possano maritare per gli Presidenti di essa Vnione piu di sei Donzelle per ciascuno delli tre primi trimestri dell'anno, & sette per l'ultimo trimestre: le quali debbano hauere le sue lire uinticinque in contanti per ciascuna senza dilatione tenendosi l'ordine infra scritto: che essendone proposte, & approuate piu di sei per gli tre trimestri, & sette per l'ultimo, come di sopra, si debbano estrarre a sorte totalmente le sei, o le sette rispettiuamente da maritarsi, & le altre sieno ributtate per quella uolta, stracciandosi i suoi bollettini: con facultà nondimeno di potere essere admesse ad altri tempi, come se non fossero state ributtate: non douendo cadere sotto tale estrazione le nodrite nel luogo, nelle quali habbia da star fermo, & da offeruarsi lo statuto appunto come canta. Il quale sopra scritto ordine non si offeruando per lo Massaro, & Presidenti del luogo, essi siano tenuti a pagare del suo, & si debba aggiungere alli statuti della detta Vnione, & in essi registrarli: desse la palla bianca, & a chi non piaceua desse la negra. Le palle raccolte furono tutte bianche. In effecutione di che fu il detto ordine approuato, & ne fu commessa

commessa la effecutione da offeruarsi per l'auenire.

Ordinatione sopra il dare l'acqua del legno a forestieri.

1569. adi 18. Agosto. Si congregorono li magnifici Signori Presidenti di commissione del Massaro, inuitati dal messo nell'oratorio di Santo Pietro martire, secondo il solito per trattare li negotij della Vnione: & fra gli altri fu proposto l'ordine infra scritto per quelli che uogliono tuorre l'acqua del legno nell'hospedale.

Perche si appropinqua il tempo di dare l'acqua del legno a quelli, che n'hauranno di bisogno, & molti forestieri ui concorrono in questo hospedale per tuorre tal acqua. Però considerando essi Signori Presidenti la spesa grande, che si fa in dare tale acqua, & che fuori di qui non si da alli forestieri, ma solo alli terrieri: hanno deliberato di fare ordine, & statuire, che da qui inanzi non si habbia a dare, ne accettare forestiero alcuno per dargli tale acqua del legno nell'hospedale della casa di Dio, & cosi commisero dare il partito, & ballottare nel modo infra scritto uidelicet.

A chi pare, & piace che si faccia questo ordine, & prouisione, che da mo inanzi non si habbia da accettare, ne dare l'acqua del legno a forestieri, dia la balla bianca, & a chi non pare, la dia negra: & cosi date, & raccolte le balle, tutte furono bianche, & fu ottenuto il partito, che non si possa dare l'acqua del legno a forestieri nel detto hospedale, ne manco accettare per causa di tuorre tal acqua: Et fu commesso al Massaro, & Guardiano che non debbano accettare alcuno forestiero per tale effetto ne hora, ne anche per l'auenire: Ego Bartholomæus Paganellus notarius rogatus fui.

Vn'altro ordine sopra la medesima acqua del legno:

1569. adi 20. Settembre: Si congregorono li Signori Presidenti della Santa Vnione nell'oratorio solito per li negotij di detta Vnione, & fra l'altre cose trattate in detto luoco, fu fatto lo infra scritto ordine per quelli, che uogliono tuorre l'acqua del legno nell'Vnione.

Li predetti Signori Presidenti considerando la grandissima spesa, che si fa ogni anno per dare l'acqua del legno due uolte in San Giobbe, & hospedale di detta Vnione, hanno deliberato di uolere sminuire detta spesa, & fare un'ordine in detta Vnione, che non si possa dare detta acqua se non una uolta sola l'anno in detta

Vnione; però uengono al partito infraferito uidelicet.

A chi pare, & piace che si faccia questo ordine, che in detta Vnione, & hospedale di San Giobbe non si possa dare l'acqua del legno ad alcuno, eccetto una sola uolta l'anno del mese d'Aprile, o di Maggio: dia la palla bianca, & a chi non pare la dia negra: & cosi date, & raccolte, tutte furono bianche: & fu ottenutto il partito di dare una uolta l'anno l'acqua in detto luogo d'Aprile, o di Maggio. Ego Bartholomæus Paganellus notarius rogatus fui.

Ordine sopra il fieno, che si dee mettere in casa per le caualature.

1573. adi 4. Febraio. Si congregorono i magnifici Signori Presidenti nel luogo solito per trattare i negotij della casa. A quali fu proposto di prouedere che non uenga in casa se non tanto fieno, quanto sia di bisogno per le caualature delli fattori: & che i prati si affittino. dicendosi che basterebbero carra diece di fieno ogni anno: sopra che commiserò di dare il partito. Et fu dato di ponere solamente le dette carra diece di fieno in casa, & non piu, & il resto de i prati, hauuta licentia da i Signori Conferuatori, si habbiano ad affittare, & furono date, & raccolte le palle, & tutte furono bianche, & fu ottenuto.

Ordine sopra la incisione delle rouere.

1573. adi 13. di Febraro. Li magnifici Signori Presidenti congregati fra l'altre cose deliberarono, & ordinarono, che per l'auenire non si douesse tagliare rouere alcune per fare legne per la casa, ne per ponti, ne per altro effetto, se non con l'interuento di uno, o di due Presidenti, affine che si possa uedere il conto di detti legnami, fassi, stelle, & zeppe: & sopra ciò fu dato il partito: & tutte le balle furono bianche.

Prouisione sopra li libri, & scritture della santa Vnione:

1573. adi 26. Marzo. Li Signori Presidenti congregati nel luogo solito fecero la infraferita prouisione.

Conoscendo essi Signori Presidenti, che difficil cosa è a ritrouare le scritture di detta Vnione fatte da qui indietro, per notari, & per Massari, & altri ufficiali, & che in buona parte si sono perdute per

per la poca cura, & custodia de i passati: & che è in facultà di ognuno di guardare, & scartabellare suso i detti libri, & scritture, Volendo obuiare a queste cose, hanno deliberato di fare l'ordine infraferito, & sopra ciò commiserò dare il partito infraferito uidelicet.

A chi pare, & piace, che per l'auenire non si debba ne possa dare fuori ad alcuna persona, ne i libri, ne le scritture publiche, ne priuate di quelle di detta Vnione, senza espressa licentia de tutti i Signori Presidenti, che saranno pro tempore: & che si habbia a fare un'armario, & ponerui dentro tutti i libri, & scritture dell'Vnione, che habbia tre chiaui, una delle quali habbia a tenere il Priore, l'altra il Massaro, la terza il notaio che saranno pro tempore, dia la palla bianca, & a chi non piace dia la negra. Et date, & raccolte le palle tutte furono bianche, & fu ottenuto il partito. Ego Bartholomæus Paganellus notarius rogatus fui.

IL FINE.

128
CONFIRMATIONE DE I CAPITOLI DELLA

Vnione con la sua supplica, & rescritto:

Alfonso Duca di Ferrara.

Conte Alfonso. Farete che si essequisca in tutto, & per tutto quanto si contiene nel nostro rescritto annotato alla supplicatione dell' Vnione de gli hospitali, & altri luoghi pii di Modona, che qui inclusa ui mandiamo, & state sano. Di Modona li 17. di Giugno 1561.
Alfonso.

Lucio Paganucci:

A tergo. Al nostro Governatore di Modona:

Illust. & Excell. Sig. nostro sempre offeruandis.

Essendo parso utile, & necessario a i Conservatori della sua città di Modona di riformare con nuoui ordini, & prouisioni i Capitoli uecchi della Vnione de gli hospitali, & altri luoghi pii di detta città in beneficio, & conseruatione di essa Vnione, & così hauendogli fatti, & poi approvati, & confirmati in consiglio generale; Supplicano mediante la presente a V. E. Illust. che per mantenimento, & bene della sopradetta Vnione uoglia consentire alla presente riformatione, & a i nuoui Capitoli, confirmandogli, & commettendo, che si debbano offeruare inuiolabilmente per l'auenire.

Illustrissimus Dominus Dux confirmat, & approbat ut petitur.

Io. Bap. Pigna XVII. Iunij M D LXI.


26.606



STATVTA
SALINAE, ET
GABELLARVM
CIVITATIS MUTINAE

CVM EARVM PROVISIONIBVS,
ET ADDITIONE GABELLAE
MERCANTIAE.


+ CVM INDICE COPIOSO. +



MUTINAE.
Cum licentia Superiorum.



INDEX STATVTO RV M
SALINAE CIVITATIS
MVTINAE.



- CCVSARE possit quilibet personas non denuntia-
tas. pag. 4. num. 8
Accusator, uel contrabanni repertor quam partem
pœnarum consequatur. pag. 8. num. 20
Arma deferre liceat officialibus Salinæ. pag. 10. num. 25
Approbatio capitulorum Salinæ. pag. 11. nu. 27

B

- Bucca absentata quæ salem non leuauerit. pag. 6. num. 12
Buccarum denuntiatio per quos, & quando fieri debeat. pag. 3.
num. 5
Buccarum celatarum, & ommissarum pœna. ibidem.
Buccarum descriptio per quos & quomodo fiat. pag. 3. num. 6.
facta detur officialibus Salinæ. pag. 4. num. 6
Buccæ quæ accreuerint in qualibet familia, denuntiandæ in-
fra mensem officialibus Salinæ. pag. 4. num. 7
Buccarum ciuitatis Mutinæ sal quomodo ematur, & quot li-
bræ pro bucca qualibet. pag. 5. num. 10
Buccæ ciuium, & burgensium quomodo leuent, & soluant sa-
lem. pag. 5. num. 11
Buccæ comitatorum uillarum obedientium quomodo le-
uent, & soluant salem. pag. 5. num. 12
Buccarum descriptio nulla fiat in terris, uel castris quibus sal
dari debeat pro taxa, uel ex consuetudine. pag. 8. nu. 21
Burgenses pro suis buccis quomodo leuent salem. pag. 5. nu-
mer. 11

C

- Capitula Salinæ a quo digesta, & edita. pag. 1. in proemio.

I N D E X.

Conducēs salem forensem in ciuitatē Mutinæ territorium, uel districtum, etiam si non fuerit repertus cum sale in contrabannum, possit accusari. pag. 2. nu. 3
 Ciuium & burgensium buccæ quomodo leuent, & soluant salem. pag. 5. num. 11
 Comitatus uillarum obedientium pro buccis quomodo, & in quibus terminis leuent & soluant salem. pag. 5. num. 12
 Commune uillæ tenetur leuare salem pro buccis absentatis, quæ salem debitum non leuauerint. pag. 6. num. 12
 Clerici in minoribus intendentes artibus mechanicis non exempti. pag. 10. num. 24
 Capitulum Salinæ approbatio. pag. 11. num. 27. Publicatio: pag. 12. num. 27

D

Denuntiatio buccarum a quibus, & quomodo fieri debeat. pag. 3. num. 5
 Descriptio buccarum per quos, & quomodo fiat. pag. 3. num. 6
 facta detur officialibus Salinæ. pag. 4. num. 6
 Denuntiari debent buccæ, quæ accreuerint in qualibet familia officialibus Salinæ. pag. 4. num. 7
 Denuntiare debent nauæ, antequam exonerent res, quas conduxerint in eorum nauibus. pag. 4. num. 9
 Donare salem nemo potest. pag. 8. num. 19.
 Descriptio buccarum non fiat in terris, uel castris, quibus saldetur pro taxa, uel ex consuetudine. pag. 8. num. 21
 Denuntiare exemptos a salis perceptione quæ teneant. pag. 9. nu. 22

E

Emere salem a Salina nemo debeat pro alio obligato accipere salem, in fraudem Salinæ. pag. 8. num. 18
 Emere salē nemo potest nisi ab officialibus Salinæ. pag. 8. nu. 19
 Exempti a salis perceptione qui. pag. 9. num. 22
 Exemptos a salis perceptione qui denuntiare teneant. pag. 9. nu. 22

F

Fideiussiones præstandæ a massarijs de sale leuando pro suis communibus. pag. 7. num. 16.
 Forenses

I N D E X.

Forenses a salis perceptione exempti quomodo, & quatenus pag. 9. num. 22
 Forensis completa sua exemptione salem percipere tenetur. ibidem.
 Fauere rebus salinæ qui debeant. pag. 10. num. 26.

I

Iudex competens super occurrentibus ad salinam qui. pag. 10. nume. 26

L

Leuare salem Salinæ Mutinæ qui teneantur & quomodo. pag. 5. nume. 10. & 11
 Leuare salem pro bucca absentata commune tenetur. pag. 6. nume. 12
 Leuare salem pro suis communibus massarij tenentur, & quomodo, & in quibus terminis. pag. 6. nume. 13. & præstare fideiussiones. pag. 7. num. 16

M

Massarij uillarum pro suis communibus tenentur leuare salem, & soluere taxas, quomodo, & in quibus terminis pag. 6. num. 13
 Massarij uillarum præstare debent fideiussiones pro suis communibus de leuando sale. pag. 7. num. 16
 Massarij uillarum promittere tenentur pro suis communibus de non tenendo uel utendo de alio sale, quàm de salina Mutinæ. pag. 7. num. 17
 Mutuare salem nemo potest. pag. 8. num. 19
 Miserabiles personæ exemptæ à talis perceptione pag. 9. numero. 22
 Miserabiles qui propriè dicantur, & quomodo, & quatenus exempti à talis perceptione. pag. 12. num. 28

N

Nauæ non exonerent naues nisi prius denuntiauerint, & habuerint licentiam ab officialibus salinæ. pag. 4. num. 9

+ 3

I N D E X.

NICOLAVS Marchio Estensis statutorum salinæ author in
procemio.

O

Officiales salinæ possint intrare domos, & quærere si in eis sit
de alio sale quàm de salina Mutinæ. pag. 2. num. 4. in quæren-
do modestè se gerant. pag. 3. num. 4
Officiales impediuntium pœna. pag. 3. num. 4. officiales salinæ
arma deferre possunt. pag. 10. num. 25
Officialis generalis salinæ est solus iudex competens super oc-
currentibus ad salinam. pag. 10. num. 26

P

Procemium statutorum salinæ. pag. 1
Paruuli ab annis quinque infra non tenentur ad sale[m] perci-
piendum. pag. 3. num. 5
Permutare sale[m] nemo potest. pag. 8. num. 19
Publicatio statutorum salinæ per proclama. pag. 12. num. 27
Proclama super re salinaria. pag. 12. in fine.

R

Religiosi exempti à salis perceptione qui. pag. 10. num. 23

S

Sale salinæ Mutinæ qui uti teneantur. pag. 1
Sale[m] alium, quàm de salina nemo tenere possit. pag. 2. num. 2
Sale[m] forensem nemo conducat in ciuitatem, territorium, &
districtum: & conducens, etiam non repertus cum sale in
contrabannum, possit accusari. pag. 2. num. 3
Sal non debet dari pro paruulis ab annis quinque infra pag. 3.
num. 5
Sal buccarum ciuitatis Mutinæ quomodo ematur, & quot li-
bræ pro bucca dentur. pag. 5. num. 10
Sal pro buccis ciuium, & burgensium in quibus terminis leue-
tur, & soluatur. pag. 5. num. 11
Sal pro buccis comitatorum habitantium in uillis obedi-
entibus

I N D E X.

ribus quomodo, & in quibus terminis leuetur, & soluatur.
pag. 5. num. 12
Sale[m] pro bucca absentata, quæ sale[m] non leuauerit, leuare te-
netur commune illius uillæ. pag. 6. num. 12
Sale[m] leuare tenentur massarij uillarum pro suis communi-
bus, & soluere taxas, quomodo, & in quibus terminis.
pag. 6. num. 13
Sal ultra quantitatem taxatam dabitur cuicumque uolenti eme-
re. pag. 6. num. 14
Ad Sale[m] percipiendum, & soluendum qui cogantur. pag. 6.
num. 15
Pro Sale leuando massarij uillarum tenentur præstare fideiusso-
nes pro suis communibus. pag. 7. num. 16. & promittere pro
eisdem communibus de non emendo & utendo de alio sale
quàm de salina Mutinæ sibi dando per officiales. pag. 7. nu-
mero. 17
Sale[m] nemo emere debeat à salina pro alio obligato accipere
sale[m], in fraudem salinæ. pag. 8. num. 18
Sale[m] nemo potest uendere, alienare, permutare, donare, mu-
tuare, nec etiam emere præterquam ab officialibus salinæ.
pag. 8. num. 19
A Salis perceptione qui exempti, & qui non. pag. 9. num. 22
A Salis perceptione exemptos qui denuntiare teneantur.
pag. 9. num. 22
Statuta salinæ sub NICOLAO marchione Esten, ædita in
procemio: Publicata in fine.

F I N I S.

I N D E X

I N D E X E O R V M

QVAE IN STATVTIS GABELLARVM

& earum prouisionibus, & additione

mercantiæ continentur.



ACCVSANS, uel denuntians reficere tenetur expensas accusato indebitè. pag. 19

Accusationes, & denuntiationes de fraudibus, & dolis quomodo, & infra quem terminum fienda. pag. 18

Accusatorum pars in condemnationibus non remittitur per gratiam. pag. 113.

Additio, diminutio, uel nouitas non facienda post locatione gabellarum ultra id, quod fuerit ante prouisum. pag. 15. & 23

Additionis gabellæ mercantiæ redditus. pag. 148

Agrimentor iuramento suo tenetur manifestare officiali contractuum terras ab eo mensuratas. pag. 90

B

Bannitores communis tenentur facere cridas pro Gabellis. pag. 22

Beccarius, & mercator quomodo possunt tenere porcos, & capras occasione occidendi ad beccariam, uel reuendendi. pag. 38

Beccarius nō potest occidere bestiam, nec incidere carnes uendendas ad minutum sine licentia officialis, nec extra locum beccariæ pag. 67. & 133. & 158. 159

Bestiæ pro laborando ad quæ loca mitti possint sine solutione gabellæ. pag. 30

Bestiæ, pro quibus soluta semel fuerit gabella, in omni contractu de eis faciendo semper exempta. pag. 38

Bestiæ per transitum conductæ. pag. 50. 51. 52

Bestiæ conductæ sine bulletta amittuntur. pag. 56

Bestiæ uenditæ in ciuitate Mutinæ, uel mercato non soluunt gabellam. pag. 65

Bestiæ conductæ extra ciuitatem, & districtum Mutinæ quomodo soluant gabellam, pag. 66. Conductæ de terris exemptis, pag. 65.

Bestiæ

I N D E X.

Bestiæ non possunt occidi, nec uendi per beccarios extra beccarias. pag. 133

Bestiæ non excoriandæ nisi in macello, nec squartandæ, uel uendendæ sine licentia officialis. pag. 158. 159

Bestiæ per tabernarios non scorticandæ sine licentia. pag. 161

Bestiarum redditus, quæ uenduntur extra ciuitatem, & mercatum Mutinæ, per burgos & districtum, & per beccarios ciuitatis Mutinæ. pag. 64

Bestiarum extractio de ciuitate, & districtu Mutinæ prohibetur per proclama. pag. 112. & 139

Bestias scorticare licet ciuibus, & habitatoribus Mutinæ pro usu suo. pag. 161

Blada mutuari possunt per ciues Mutinæ eorum colonis pag. 44. in quibus casibus exempta. ibidem. super bladis proclama. pag. 137

Bladorum redditus. pro uenditione. donatione. permutatione. mutuo. cum eorumdem enumeratione. pag. 43

Boatiæ redditus quomodo, & per quos, & in quibus terminis colligatur. pag. 32. per quos dari debeat in scriptis officialibus gabellæ. pag. 33. non habet locum in manzis qui domantur. ibidem.

Bona imobilia empta, & uendita in fraudem intelliguntur confiscata camera. pag. 103

Bona imobilia a comitatibus uendita non possunt ab eisdem laborari. pag. 161

Buccarum extra redditus. pag. 92

Bullettarum uiatorum redditus. pag. 101

Bullettam de una re sub nomine alterius accipientis poena. pag. 36

C

Camera exactores, & nuntij tenentur præstare fideiussiones pro pignoribus acceptis. pag. 107

Callum pro carnibus fiendum beccarijs. pag. 163

Campigiani homines non tractantur pro forensibus. pag. 107

Capitula circa mercata quæ fiunt in comitatu, & quomodo solui debeant gabellæ. pag. 138. usque ad 144

Caprarum, & porcorum redditus. pag. 37

Capitulis generalibus per specialia non derogatur pag. 31. super

I N D E X.

- eodem declaratio ducalis. pag. 112
 Carcerum locatio. pag. 23. pro earundem custodia cautio a conductore præstanda. pag. eadem.
 Carcerum redditus. pag. 102
 Carnes, & pisces pro ulu, & munitionibus curiæ Domini nostri exemptæ. pag. 24. conductæ per transitum. 52. 53
 Carnes, pulli, & oua extrahi non possunt. pag. 52
 Canipa. Cera. Coramen. Caseum, Coria pro transitu. pag. 51.
 Carnes extrahentes extra districtum Mutinæ. pag. 164
 Carnes falsæ ab earum uenditoribus dandæ sunt in scriptis officiali. pag. 133. & 158
 Carnium retalei redditus. pag. 157
 Carnium reuenditores extra beccarias ad quæ tenentur. pag. 160.
 pro carnibus callum fiendum beccarijs. pag. 163
 Carnium uenditores in uillis, & castris. pag. 160
 Carnium morticinarum uenditores. pag. 162
 Carnium fraudibus prouidetur. pag. 132. 133
 Carpi, & Solerix homines in solutione gabellarum quomodo tractandi. pag. 109
 Ciues, & habitatores ciuitatis, & districtus Mutinæ pro eorum fructibus, & animalibus conducendis in ciuitatem non soluunt gabellam, excepta porta. pag. 21. Et de rebus pro usu suo conductis gabellam non soluunt. pag. 61. Et possunt occidere, & scorticare bestias pro usu suo. pag. 161
 Ciuis, uel comitatus habitans in comitatu non obediente Mutinæ, qui redeat ad habitandum in ciuitate, gaudeat exemptione. pag. 106
 Ciuis, uel habitator Mutinæ transferens se de cinitate ad districtum, uel comitatum, pro rebus, & supellectile sua soluere non debet. pag. 21
 Comitatus uidentes eorum bona im mobilia non possunt eadem laborare. Et ea laborantes soluant buccas, & salinam, & alia grauamina in communi, perinde ac si ea non uendi dissent. pag. 103
 Commune Mutinæ a gabellarum solutione exemptum, & pro quibus. pag. 24
 Condemnationes datiorum quibus applicentur. pag. 109. & 164
 Condemnationum, de parte spectante ad accusatores non fit gratia. pag. 113.
 Conducentis in fraudem gabellæ poena & amissio. pag. 16
 Conducere

I N D E X.

- Conducere in fraudem quomodo intelligatur. pag. 16
 Conductor gabellarum securitatem præstare debet. pag. 13
 Cōductor gabellarum tempore guerra illas renuntiare potest. pag. 25
 Conductoribus, & officialibus gabellarum licet facere licetias pignorandi, & detinendi debitores gabellarum. pag. 17
 Conductoribus gabellarum, & eorum officialibus qui fauere debeant. pag. 108
 Conductoris, uel eius officialium sacramento in fraudibus, & dolis quatenus credendum sit. pag. 19
 Conductoris barattariæ, uel bordelli sacramento non credendum. ibidem.
 Contrabannum faciens, repertus, & resistens repertori, impune offendi potest. pag. 16
 Contrabannum factum de rebus, mercantijs, uel bestijs, amissu quomodo & inter quos diuidatur. pag. 20. & 109
 Contrabannorum proclama. pag. 115
 Contractus quomodo intelligantur celebrati. pag. 161. Intra quod tempus a notario ostendi, & denuntiari debeant officiali. pag. 86. 87. 117. pro contractibus innouari nihil debet per nobiles contra ciues Mutinæ. pag. 119. Denuntiandi ex proclamate. pag. 114. 115. 116. & 117
 Contractus presbiterorum & dotium. pag. 136
 Contractuum gabellæ redditus. pag. 85. gabella contractuum ubi soluenda. 86
 Contrahens cum communi Mutinæ est exemptus. pag. 24
 Contrahentes tenentur declarare pretium non expressum. pag. 86
 Contrahentium quilibet potest conueniri in solidum pro gabella debita pro contractu. pag. 29
 Crida, & proclamationes gabellarum quomodo, & a quibus fiendæ. pag. 21
 Curruum ferratorum redditus. pag. 99

D

- Datij uini, quod conducitur Venetias, diminutio. pag. 124
 Datiorum condemnationes quibus applicentur. pag. 109
 Debitores gabellarum quanto tempore exigi possint per conductorem. pag. 29

I N D E X.

Declaratio contra conductores piscium Comacii ad fauorem
 communitalis Mutinæ pag. 165
 Denuntians, uel accusans, reficere tenetur expensas accusato
 indebite pag. 19
 Denuntiationes, & accusationes de fraudibus gabellæ infra
 quem terminum fiendæ pag. 18
 Denuntiationes contractuum pag. 114. 116. 117. 118
 Dotium contractus redditus, pag. 85. proclama super eodem
 negotio. 118

E

Equorum pro transitu gabella pag. 53
 Exactio gabellarum in terris nobilium fienda pag. 111
 Exactionum Salinæ moderatio pag. 106
 Exemptæ sunt res, quæ conducuntur pro usu curiæ Domini
 nostri pag. 24
 Exemptio Vgutionis de Contrarijs pag. 24
 Exemptio sororum Sanctæ Claræ pag. 24
 Exemptio pro rebus deputatis ad usum Ecclesiasticum pag. 25
 Exemptio hospitiū a datio bladorum uenditorum in eorum
 hospitijs pag. 44
 Exemptio potestariæ Saxoli qualis pag. 104. 105
 Exemptio fratrum Sancti Augustini pag. 113
 Exemptio nobilium de Trottis pag. 135
 Exemptione communis Mutinæ, & a quibus pag. 24
 Exemptiones & decreta obseruanda ijs, quibus concessa fue-
 runt ante locationem gabellarum pag. 30
 Exemptiones in campione pro quibus intelligantur pag. 105
 Exemptione gaudet ciuis, & comitatus, qui habitans in co-
 mitatu non obediens redierit ad ciuitatem pag. 106
 Exemptus quomodo sit, & quandiu, & a quibus, ueniens ad
 habitandum in ciuitatem Mutinæ pag. 105

F

Fideiussor soluens pro conductore gabellarum habet ius con-
 tra alios confideiussores pro rata pag. 14
 Follicellorum redditus pag. 80
 Forenses quas res conducere, & extrahere possint sine solutione
 gabellæ.

I N D E X.

gabellæ pag. 26
 Fratrum Sancti Augustini exemptio pag. 113
 Fraudantis gabellam pœna, & amissio pag. 16
 Fraudanti gabellam uini pœna maior imponitur pag. 77
 Fraudibus carniū prouidetur pag. 132. 133
 Fraudibus, quæ fiunt in datijs in terra Finalis, prouidet pag. 134
 Fructus ciuium, & habitatorum ciuitatis, & districtus Mutinæ
 ex eorum terris percepti non soluunt gabellam pro eorum
 conductione, excepta porta pag. 21
 Fructus extra plateam non possunt uendi sine licentia pag. 40
 Fructus uediti super arboribus quomodo soluât gabellâ pag. 41
 Fructuum, qui ueduntur in platea ciuitatis Mutinæ, redditus,
 pag. 39
 Fructuum, qui extrahuntur de ciuitate, & districtu Mutinæ
 redditus pag. 42
 Fundorum nauium, quæ conducuntur in districtum Mutinæ,
 & extra per flumen Sirulæ, & nauigij, redditus pag. 47

G

Gabella pro quibus rebus solui non debeat pag. 29. & 144
 Gabella contractuum, & dotium pag. 85
 Gabella p quibus cōtractibus soluât, & quantū, & ubi pag. 86
 Gabella Stateræ pag. 59. quomodo exigenda declaratur pag.
 121. 122
 Gabella transitus pro rebus conducendis per terras nobilium
 ad ciuitatem Mutinæ non soluatur pag. 140
 Gabella Additionis mercantiæ pag. 148
 Gabella additionis uini pag. 153
 Gabellæ, & redditus communis Mutinæ locantur ad incantū,
 & quomodo pag. 13
 Gabellæ quomodo colligendæ, & de intellectu circa ipsas adhi-
 bendo pag. 22
 Gabellæ statuta obseruanda put stat. pag. 31. approbant pag. 109
 Gabellæ contractus obligata est res uendita, & quomodo pag.
 89. pro solutione gabellæ contractuum proclama pag. 111
 Gabellarum pacta ante locationem corrigenda pag. 15
 Gabellarum libris fides adhibenda quomodo pag. 20
 Gabellarum uolumina quot fieri, & ubi poni debeat ut omni-
 bus nota sint pag. 22

I N D E X.

Gabellarum conductor tempore guerra potest renuntiare, renuntiansq; quid facere teneatur. pag. 25
 Gabellarum conductori, de affectu earum tantum retinere licet, quantum a sibi debente exigere prohiberetur. pag. 28
 Gabellam sibi non debitam exigentis poena. pag. 29
 Gabellarum exactio fienda in terris nobilium. pag. 111
 Gabellas soluere tenet quilibet officialis excepto massario pag. 27
 Garuler ex nucibus. pag. 41
 Gipsi exemptio pro fabricando. pag. 120
 Immobilia bona empta, uel uendita in fraudem intelliguntur confiscata Camera. pag. 103
 Immobilia bona a comitatibus uendita non possunt ab eisdem laborari. pag. 161
 Inobedientes pro quibus rebus extrahendis non soluunt gabellam. pag. 26
 Instrumenta de uenditionibus rerum immobilium facta extra ciuitatem, uel districtum Mutinae non ualeant. pag. 89. & 110
 Introitus portarum redditus. pag. 97. pro additione. pag. 151
 Ius pro gabella beccariae qualiter reddatur. pag. 163
 Iudex ordinarius in causis dationum est Massarius Mutinae. pag. 108

L

Lanae redditus, & datium. pag. 35. 36. Conductae per transitum. pag. 53
 Lanae Sancti Foelicis, & Mirandulae intelliguntur de districtu in solutione gabellae. pag. 64
 Lardaroli. eorum carnes salsas, & pinguedines tenentur dare in scriptis officialibus. pag. 133
 Licentiae pignorandi, & detinendi debitores gabellae a quibus dentur. pag. 17
 Libris gabellarum non uitiatas fides est adhibenda. pag. 20
 Lignamen, & carbones, assides, doghae, &c. gabellam non soluant. pag. 27
 Lignaminis conducti extra ciuitatem, & districtum redditus pag. 49
 Lignamen laboratum. ibidem. ligna ab igne: lignamen grossum de alpibus conductum per flumina. ibidem.

Locatio

I N D E X.

Locatio gabellarum quomodo fiat. pag. 13. quando incipiat. pag. 15
 Lusores, & tenentes ludum, & ad ludum mutuantes a quibus iudicandi, & condemnandi. pag. 18

M

Macinae redditus intra portas, & buccarum extra. pag. 90
 Massarij uillarum tenentur pro habitatoribus ipsarum pro buccis, curribus, & zappis. pag. 30
 Massarius Mutinae in causis dationum est iudex ordinarius. pag. 108
 Massarius Sancti Geminiani habet partem in statera communis. pag. 59
 Mercantiae redditus pag. 60. Pro additione. pag. 148
 Mercantiae aestimandae, & secundum aestimationem soluunt gabellam. pag. 61
 Mercantiae sine licentia officialis non possunt exonerari de nauibus, curribus, uel animalibus. pag. 62. quomodo denuntiandae, ubi portandae, & quomodo. pag. 62. & 63
 Mercantiae in balla, fardello, corigo, uel storea non possunt distillari nisi in gabella. pag. 63
 Mercantiae non aestimatae in statutis gabellae quomodo, & per quos aestimentur. pag. 64
 Mercantiae, res, & bestiae pro usu ciuium Mutinae libere conducendae per territorium Castellarani. ex sententia. pag. 145
 Mercationes quae pensantur, ad Stateram communis Mutinae pensari debent. pag. 53
 Mercati Mutinae melioratio. pag. 139
 Mercator quando tenere possit mercantias conductas in ciuitatem sine solutione, & ubi eas reponere teneatur. pag. 61
 Mercatores equorum pro transitu quid soluant pro equis. pag. 53
 Moderatio exactio Salinae. pag. 106
 Mirandulae, & Sancti Foelicis lanae in solutione gabellae intelliguntur de districtu. pag. 64

N

Nauis hominum Finalis uenientes in districtum Mutinae pro lignis pro eorum usu nihil soluant. pag. 48
 Nauium redditus pro fundis pag. 47
 Nonantulae, & Sancti Foelicis homines quomodo exempti pro

++ 2

I N D E X:

conductu, & extractione rerum. pag. 27
 Notarij denunciare debent contractus infra octo dies. pag. 117
 Notarius rogatus de contractu rei immobilis, ostendere debet
 officiali instrumentum dicti contractus. pag. 86. 87

O

Oblatio facta in incantibus gabellarum quandiu obliget offe-
 rentem. pag. 14
 Officiales possunt circare in stallis uendentium carnes. pag. 159
 Officialibus gabellarum ius summarium reddendum est. pag. 17
 Officialis gabellæ quomodo intelligatur approbatus ut ei cre-
 datur. pag. 20
 Officialis quilibet, excepto massario, soluere debet gabellas.
 pag. 27
 Officialis gabellæ, exigentis ultra debitum, poena. pag. 28
 Officialis tenendus in castro Finalis. pag. 29
 Officialis ad stateram pensare tenetur etiam res, de quibus non
 soluatur gabella. pag. 60. eius salarium a quibus soluatur.
 ibidem.
 Officialis aperientis ballam, uel fardellum alibi quam in loco
 gabellæ, poena. pag. 63
 Officialis Gabellinæ Vini potest sigillare uegetes uendentium
 uina ad minutum. pag. 74
 Officialis Beccariæ locus. pag. 162. possit ire de nocte, & ferre
 arma. pag. 163
 Officiali gabellæ beccariæ quomodo credatur de fraudibus.
 pag. 164
 Oleum ex garuleis nucum uenditum quid soluat. pag. 41. pro
 transitu. pag. 52

P

Panni pro transitu quid soluant. pag. 50
 Passus Bomporti quomodo soluatur. pag. 79
 Passus Scultennæ, & pedagij redditus. pag. 78
 Pannifellorum redditus. pag. 45
 Pelles pro transitu. pag. 50. 51
 Pedagij redditus. pag. 78
 Pensandæ sunt res, & mercantiæ ad stateram communis, prius
 quam de eis fiat buletta. pag. 60

Pensare

I N D E X:

Pensare ad stateram communis qui teneantur. pag. 60
 Pensationes factæ ad stateram gabellæ quomodo soluantur a
 ciue, & a forense. pag. 59
 Pignoratus, uel detentus indebitè, rescindendus est ab eo, qui
 eum detineri, uel pignorari fecit. pag. 17
 Piscium Comacli declaratio contra conductores. pag. 165
 Piscium retalei redditus. pag. 156
 Plateæ redditus. pag. 46
 Poena officialis gabellæ exigentis ultra debitum. pag. 28
 Poena exigentis gabellam sibi non debitam. pag. 29
 Porcorum, & caprarum, quæ tenentur intra ciuitatem, reddi-
 tus. pag. 37
 Porci Sancti Antonij. pag. 37
 Porcæ de semine quomodo tenendæ in ciuitate, & burgis.
 pag. 37
 Porci de quibus non soluatur gabella. pag. ibidem.
 Porci qui salantur quomodo non soluant. pag. 65
 Portarum redditus pro introitu. pag. 97. pro additione. 151
 Proclamationes gabellarum sine solutione fiendæ, & a quibus.
 pag. 21
 Proclama super solutione gabellæ contractuum. pag. 111
 Proclama super extractione bestiarum de ciuitate, & districtu.
 pag. 111
 Proclama pro denuntiatione contractuum fienda. pag. 114. 123
 Proclama pro contrabannis. pag. 115
 Proclama contra fraudes in datijs beccariæ, & in bestijs maetan-
 dis, & carnibus uendendis. pag. 132. 133. 134
 Proclama pro bladis. pag. 137
 Prouisio super fraudibus datiorum in terra Finalis. pag. 134

R

Rauarini habitatores non habentur pro forensibus, & in quo.
 pag. 26
 Redditus Boatæ. pag. 32. Datij uini forensis. 34. Lanæ. 35. por-
 corum, & caprarum. 37. Gabellæ fructuum qui uenduntur
 in platea ciuitatis Mutinæ. 39. Fructuum qui extrahuntur de
 ciuitate, & districtu. pag. 42. Gabellæ bladorum. 43. Pannifel-
 lorum. 45. Plateæ. 46. Fundorum nauium. 47. Lignaminis.
 48. Stratæ, & equorū. 49. Stateræ, in qua habet partem mas-

I N D E X.

sarius Sancti Geminiani. 59. Mercantia. 60. Bestiarum quæ uenduntur extra ciuitatem, & mercatum, per burgos, & districtum pag. 64. Gabellinæ Vini, de callo Vini, & gabellinæ parua. 67. Pedagij, & passus Scultennæ. 78. Follifellorū 80. Contractuum, & dotium. 85. Macinæ, & buccarum. 90. Buccarum extra. 92. Introitus portarum. 97. Curuum ferratorum. 99. Buletarum uiatorum. 101. Carcerum. 102. Redditus additionis gabellæ mercantia. pag. 148. Introitus portarum. 151. Gabellæ additionis Vini, quod uenditur in grosso in ciuitate, & districtu. 153. Retalei piscium. 156. Retalei carniū. 157. Retaleum carniū. & piscium. pag. 156. 157

S

Sacramento conductoris gabellarum, uel officialium in fraudibus quatenus credendum. pag. 19
Sacramento conductoris barattariæ, uel bordelli non credendum. ibidem.
Salinæ exactionum moderatio. pag. 106
Salinæ, & Camera exactores tenentur præstare fideiussiones pro pignoribus. pag. 107
Sancti Fœlicis, & Nonantulæ homines pro conductione, & extractione rerum quomodo exempti. pag. 27
Sancti Fœlicis, & Mirandulæ lanæ in solutione gabellæ intelliguntur de districtu. pag. 64
Saxoli potestariæ exemptio. qualis. pag. 70
Scultennæ fluminis passus, & pedagij redditus. pag. 70. In eo flumine nauis teneri non potest pro transeundo sine licentia officialis. pag. 79
Sententia pro mercantijs, rebus, & bestijs pro usu ciuium Mutinæ liberè cōducendis per territorium Castellarani. pag. 145
Soldati pro suis armis, & equis extrahendis exempti. pag. 54
Soleriæ, & Carpi homines in solutione gabellarum quomodo tractandi. pag. 109
Stateræ redditus, in qua Massarius Sancti Geminiani habet partem. pag. 59
Stateræ conductor accipiens ultra debitum puniatur. pag. 60. super facto stateræ multa. pag. 121. 122. 125. & deinceps.
Statuta Gabellæ obseruanda prout stant, pag. 31. approbantur.

I N D E X.

tur. pag. 109
Statutorum gabellæ uolumina duo ubi poni debeant ut nota sint omnibus. pag. 22
Stratæ redditus. pag. 49. ubi enumerantur res. mercationes, & bestia, quæ per transversum conducuntur.

T

Terræ comitatus inobedientes in gabellarum solutione intelliguntur forenses. pag. 26
Tabernarij uendentes uinum ad minutum. pag. 69

V

Vendens, res, mercationes, uel bestias forensi extrahenti eas sine buletta, tenetur ad soluendum gabellam. pag. 58
Venditiones de rebus immobilibus ciuitatis, & districtus Mutinæ non ualeant nisi instrumenta facta fuerint in ciuitate, uel districtu. pag. 110
Villarum massarij tenentur pro habitatoribus ipsarum, pro buccis, curribus, & zappis. pag. 30. Boatiam tenentur dare in scriptis officialibus gabellæ, & quando. pag. 33
Vina conducta per transitum quid soluant. pag. 51. 53
Vina, & uua ciuium collecta in terris extra districtum, & diocesim pro conductione in ciuitatem nihil soluunt. pag. 34. 35
Vini forensis, quod conducitur ad ciuitatem, & districtū Mutinæ, datum pag. 34. 35. ubi multa.
Vini uenalis insigne ante domum uendentis tenendum. pag. 72
Vini gabellæ redditus. & de calo uini, & gabellinæ parua. ubi multa circa uenditiones uinorum, & circa hospites, & tabernarios, & uendentes ad minutum a pag. 67. usque ad pag. 79
Vini portatores quid facere teneantur. pag. 70. & deinceps.
Vini taxa hospitibus, & tabernarijs per officiales concedenda pro eorum familia. pag. 75
Vini quod conducitur Venetias datij diminutio. pag. 124

I N D E X:

- Vinum conductum de locis potestariæ Saxoli extra obedientiam Mutinæ quid soluat pro tracta. pag. 104
- Vinum uendere ad minutum prohibetur omnibus, præterquâ hospitibus, & tabernarijs. pag. 114
- Vinum uermilium non conceditur hospitibus nisi habuerint licentiam. pag. 71

F I N I S.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ МЕНДІЖКОВА